SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 11 maggio 2009 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 66

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 4 dicembre 2008.

Ammissione agli interventi agevolativi in favore del progetto esecutivo DM 29051, presentato congiuntamente da Selex Sistemi Integrati S.P.A. e da Thales Alenia Space Italia S.P.A. (Prot. n. 1416/Ric.). *(09A05011)*

DECRETO 4 dicembre 2008.

Ammissione agli interventi agevolativi in favore del progetto esecutivo DM 29154, presentato congiuntamente da Fincantieri Cantieri Navali Italiani S.P.A. e da Rete Autostrade Mediterranee S.P.A. (Prot. n. 1414/Ric.). *(09A05012)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 67

Segretariato generale della giustizia amministrativa

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO 9 aprile 2009.

Rideterminazione della dotazione organica complessiva del personale amministrativo, anche con qualifica dirigenziale, appartenente alla Giustizia amministrativa. *(09A05122)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 2009.

Nomina a Ministro senza portafoglio dell'on. Michela Vittoria Brambilla.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Visto l'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto l'art. 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 2008, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'on. Michela Vittoria Brambilla, deputato al Parlamento, è nominata Ministro senza portafoglio e cessa dalla carica di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 maggio 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2009

Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 373

09A05415

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 aprile 2009.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, recante «Interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTI

Visto l'art. 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE);

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 14 del predetto decreto-legge n. 112 del 2008, in base al quale il sindaco di Milano *pro-tempore* è nominato Commissario straordinario del Governo per l'attività preparatoria dell'EXPO Milano 2015 e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il presidente della regione Lombardia ed i rappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione delle attività, compreso un tavolo istituzionale per il Governo complessivo degli interventi regionali e sovraregionali presieduto dal presidente della regione Lombardia *pro-tempore*, nonché stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti;

Sentito il presidente della regione Lombardia;

Sentito il presidente della provincia di Milano;

Sentito il sindaco della città di Milano;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Ritenuta la necessità di procedere agli interventi necessari per adeguare gli organismi per la gestione delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 ad esigenze di maggiore funzionalità e, dunque, di modificare il proprio decreto, adottato in data 22 ottobre 2008, recante gli interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell'art. 1 è sostituito dal seguente: «2. Gli organi e i soggetti di cui al presente decreto, istituiti ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, hanno l'esclusivo compito di porre in essere, secondo le rispettive competenze di seguito specificate, gli interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015.»;

b) all'art. 2, comma 3, lettera *a)*, in fine, sono aggiunte le seguenti parole «e successive modificazioni, concordate se necessario con il BIE»;

c) all'art. 2, comma 3, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: «*d)* può promuovere o partecipare agli accordi di programma e alle conferenze di servizi anche attraverso un proprio delegato»;

d) all'art. 2, comma 3, lettera *e)*, in fine, sono aggiunte le seguenti parole «escluse le opere di cui all'art. 5, comma 3»;

e) all'art. 2, comma 3, lettera *f)*, la parola «SOGE» è sostituita dalle parole «Società di cui all'art. 4»;

f) all'art. 2, comma 3, lettera *h)*, dopo le parole «tra le amministrazioni interessate,», sono inserite le seguenti «salve le competenze di altri organismi»;

g) all'art. 2, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «5. Il COSDE si avvale di una segreteria tecnica, operante presso il comune di Milano. La struttura è composta di non più di cinque unità di personale dipendente da enti ed amministrazioni interessati, che svolgono tale attività nell'ambito dei compiti istituzionali, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

h) all'art. 3, comma 2, la parola «SOGE» è sostituita dalle parole «Società di cui all'art. 4»;

i) all'art. 3, comma 3, dopo la parola «coordinamento» sono inserite le parole «anche politico»; allo stesso comma alla lettera *b)* la parola «progettuale» è sostituita dalla seguente «globale»; inoltre la lettera *c)* è soppressa;

l) all'art. 4, la rubrica «Società di gestione EXPO Milano 2015 - SOGE S.p.A.», è sostituita dalla seguente «Società di gestione "EXPO 2015 S.p.A."»;

m) all'art. 4, al comma 1, le parole «Società di gestione EXPO Milano 2015 S.p.A (di seguito SOGE)» sono sostituite dalle seguenti «Società di gestione "EXPO 2015 S.p.A." (di seguito EXPO 2015)»; allo stesso comma, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «In attesa dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 3, comma 52-*bis*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, trova diretta applicazione alla Società, che è di interesse nazionale, la disciplina di cui all'art. 3, comma 52-*bis*, lettera *b)*, della medesima legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.»;

n) all'art. 4, ovunque ricorra, la parola «SOGE» è sostituita dalla seguente «EXPO 2015»;

o) all'art. 4, al comma 3, le parole «degli articoli 2449 e 2450» sono sostituite dalle seguenti «dell'art. 2449»;

p) all'art. 4, il comma 4, è sostituito dal seguente: «4. La EXPO 2015, nel rispetto degli impegni assunti verso il BIE dal Governo italiano e previsti nel dossier di candidatura, e successive modificazioni, nonché nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, realizza o fa realizzare le opere necessarie per la migliore riuscita di EXPO Milano 2015, salvo quanto previsto dal comma 5, e organizza e gestisce l'EXPO Milano 2015.»;

q) all'art. 4, al comma 5, in fine, sono aggiunte le seguenti parole «ad eccezione delle opere di cui all'art. 5, comma 3»;

r) all'art. 4, al comma 6, in fine, sono aggiunte le seguenti parole «, salvo quanto previsto dall'art. 6»;

s) all'art. 4, al comma 8, in fine, sono aggiunte le seguenti parole «e successive modificazioni»;

t) all'art. 4, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: «11. Alle spese sostenute in vista dell'operatività della EXPO 2015 si provvede mediante le risorse di cui all'art. 6, comma 1, ai sensi dello stesso comma»;

u) all'art. 5, il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. Il Tavolo cura la programmazione e la realizzazione di attività regionali e sovraregionali relative all'evento EXPO Milano 2015, nonché interventi e attività relativi alle opere connesse riguardanti aree diverse da quelle concernenti il sito Expo 2015, come indicato nel dossier di candidatura approvato dal BIE e successive modificazioni, nonché delle opere da 7a a 9d dell'allegato 1, in quanto opere per l'accessibilità del sito, nel rispetto della disciplina interna e comunitaria per i procedimenti ad evidenza pubblica.»;

v) l'art. 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Riparto e assegnazione dei finanziamenti)*. — 1. I finanziamenti pubblici statali previsti dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono essere assegnati ed utilizzati per il COSDE entro i limiti dello stretto necessario per il suo funzionamento, nonché per fronteggiare esigenze non altrimenti risolvibili e sempre che non sussistano altre dotazioni e risorse finanziarie, sia di tipo straordinario sia di origine territoriale e locale. Salvo questa limitata quota, i finanziamenti in oggetto sono erogati direttamente in favore della EXPO 2015 o dei soggetti attuatori degli interventi che la EXPO 2015 o il Tavolo Lombardia individuano in accordo con il COSDE, in conformità a quanto è stato previsto nel dossier di candidatura presentato al BIE e successive modificazioni e secondo il piano finanziario di cui al presente decreto.».

Roma, 7 aprile 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2009
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 75

ALLEGATO

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 recante «Interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015». (Testo coordinato).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE);

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 14 del predetto decreto-legge n. 112 del 2008, in base al quale il Sindaco di Milano *pro-tempore* è nominato Commissario straordinario del Governo per l'attività preparatoria dell'EXPO Milano 2015 e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il presidente della regione Lombardia ed i rappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione delle attività, compreso un tavolo istituzionale per il Governo complessivo degli interventi regionali e sovraregionali presieduto dal presidente della regione Lombardia *pro-tempore*, nonché stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti;

Sentito il presidente della regione Lombardia;

Sentito il presidente della provincia di Milano;

Sentito il sindaco della città di Milano;

Ritenuta la necessità di procedere alla istituzione degli organismi per la gestione delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto dell'intervento

1. Al fine di assicurare la tempestiva predisposizione delle opere necessarie per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015 e per l'adempimento delle obbligazioni internazionali assunte dal Governo della Repubblica italiana nei confronti del Bureau International des Expositions (di seguito, BIE) secondo il dossier di candidatura predisposto dal Comitato promotore, sono istituiti gli organi e i soggetti di cui agli articoli 2 e seguenti del presente decreto con le relative competenze.

2. Gli organi e i soggetti di cui al presente decreto, istituiti ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, hanno l'esclusivo compito di porre in essere, secondo le rispettive competenze di seguito specificate, gli interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015.

3. Gli interventi di cui al comma 2 consistono in opere di preparazione e costruzione del sito; opere infrastrutturali di connessione del sito stesso; opere riguardanti la ricettività; opere di natura tecnologica (di seguito denominate «opere essenziali») e le attività di organizzazione e di gestione dell'evento, secondo quanto previsto nel dossier di candidatura approvato dal BIE (allegato 1 al presente decreto).

Art. 2.

Commissario straordinario delegato

1. Ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, Commissario straordinario delegato del Governo per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015 (di seguito COSDE) è la dottoressa Letizia Brichetto Moratti, Sindaco di Milano *pro-tempore* alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, che resta in carica in qualità di Commissario fino al 31 dicembre 2016.

2. Il COSDE rappresenta il Governo italiano nei confronti del BIE ed è garante della realizzazione dell'EXPO Milano 2015, secondo quanto previsto nel dossier di candidatura e secondo gli obblighi assunti dal Governo italiano di cui all'art. 1.

3. A tal fine, il COSDE:

a) vigila sull'organizzazione di EXPO Milano 2015 e sulla tempestiva realizzazione delle opere essenziali, infrastrutturali e dei servizi, indicate nel dossier di candidatura e successive modificazioni, concordate se necessario con il BIE;

b) partecipa alle riunioni del CIPE, su invito del suo presidente, riferendo, anche periodicamente, sullo stato di attuazione degli interventi;

c) riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri sullo stato di attuazione e sull'organizzazione dell'evento;

d) può promuovere o partecipare agli accordi di programma e alle conferenze di servizi anche attraverso un proprio delegato;

e) esercita poteri di impulso sull'esecuzione delle opere di cui al presente decreto, nonché poteri sostitutivi in caso di necessità e urgenza, per le opere di cui all'art. 1, comma 3, previa diffida all'organo competente, escluse le opere di cui all'art. 5, comma 3;

f) può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi della Società di cui all'art. 4;

g) presiede la Commissione di cui all'art. 3;

h) indice conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate, salve le competenze di altri organismi, anche con la partecipazione di soggetti privati, qualora si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta ed assensi comunque denominati da parte delle amministrazioni stesse; la conferenza di servizi si esprime sull'approvazione dei progetti preliminari e dei progetti definitivi;

i) promuove l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse per la completa realizzazione delle finalità di cui all'art. 1.

4. Al fine di garantire che l'esecuzione dei lavori avvenga nel rispetto delle modalità e dei termini previsti, il COSDE svolge altresì funzioni di vigilanza sulle attività relative alle opere connesse riportate nel dossier di candidatura e descritte nell'allegato 2 al presente decreto, altresì riferendo alla Presidenza del Consiglio dei ministri sul regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi e sulla puntuale esecuzione dei lavori.

5. Il COSDE si avvale di una segreteria tecnica, operante presso il Comune di Milano. La struttura è composta di non più di cinque unità di personale dipendente da enti ed amministrazioni interessati, che svolgono tale attività nell'ambito dei compiti istituzionali, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

Commissione di coordinamento

1. È istituita la Commissione di coordinamento per le attività connesse all'EXPO Milano 2015 (di seguito COEM).

2. La COEM è presieduta dal COSDE ed è composta dai livelli istituzionali sociali, culturali e produttivi interessati dall'evento ed individuati con atto del COSDE, d'intesa con gli stessi interessati. Può partecipare alle riunioni della COEM l'amministratore delegato della Società di cui all'art. 4, ove nominato.

3. La COEM costituisce sede di coordinamento anche politico tra i diversi soggetti coinvolti, al fine di assicurare:

a) il raccordo e la coerenza ottimali tra le diverse attività di organizzazione e gestione dell'evento EXPO Milano 2015, al fine di garantire la rispondenza delle fasi attuative al progetto di cui al dossier di candidatura approvato dal BIE;

b) il coinvolgimento dei diversi livelli interessati, al fine di garantire la coerenza globale e lo sviluppo delle sinergie necessarie alla riuscita dell'evento;

4. Le modalità di funzionamento e di organizzazione della COEM sono determinate con proprio atto dal COSDE.

Art. 4.

Società di gestione «EXPO 2015 S.p.A.»

1. È istituita la Società di gestione «EXPO 2015 S.p.A.» (di seguito EXPO 2015) avente sede in Milano e, con oggetto sociale, lo svolgimento di tutte le attività indicate nell'art. 1, comma 3, nonché di tutte le attività comunque utili od opportune ai fini della realizzazione dell'evento EXPO Milano 2015. L'atto costitutivo e lo statuto della EXPO 2015 sono predisposti dal COSDE nel rispetto della normativa in materia di società per azioni. In attesa dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 3, comma 52-*bis*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, trova diretta applicazione alla Società, che è di interesse nazionale, la disciplina di cui all'art. 3, comma 52-*bis*, lettera *b)*, della medesima legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

2. Soci della EXPO 2015 sono il Ministero dell'economia e delle finanze, il comune di Milano, la regione Lombardia, la provincia di Milano e la Camera di commercio di Milano, secondo le quote stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Altri enti locali o enti pubblici, secondo le procedure previste dalla normativa vigente sulle società per azioni, possono aderire alla EXPO 2015, previa definizione della rispettiva quota di partecipazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il consiglio di amministrazione della EXPO 2015 è formato da cinque componenti, nominati dall'assemblea dei soci. Per quanto attiene alla regione, alla provincia ed al comune, nell'osservanza dei rispettivi ordinamenti, dell'art. 2449 del codice civile e nell'ambito delle rispettive competenze, la nomina avviene su proposta dei presidenti della regione Lombardia e della provincia di Milano nonché del sindaco di Milano. Lo statuto disciplina la scelta del presidente del consiglio di amministrazione.

4. La EXPO 2015, nel rispetto degli impegni assunti verso il BIE dal Governo italiano e previsti nel dossier di candidatura e successive modificazioni, nonché nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, realizza o fa realizzare le opere necessarie per la migliore riuscita di EXPO Milano 2015, salvo quanto previsto dal comma 5, e organizza e gestisce l'EXPO Milano 2015.

5. La EXPO 2015 redige il piano finanziario dettagliato delle opere essenziali, nel rispetto di quanto riportato nel dossier di candidatura, ad eccezione delle opere di cui all'art. 5, comma 3.

6. La EXPO 2015 è direttamente assegnataria dei finanziamenti pubblici dagli enti finanziatori, salvo quanto previsto dall'art. 6.

7. La EXPO 2015 redige, alla chiusura dell'evento EXPO Milano 2015, un rendiconto finanziario generale, sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. La EXPO 2015 stipula i contratti relativi alla gestione operativa dell'evento e ne acquisisce i proventi, così come previsto nel dossier di candidatura e successive modificazioni.

9. La EXPO 2015, sulla base di convenzioni, può anche avvalersi degli uffici tecnici e amministrativi degli enti pubblici interessati e può disporre di personale comandato dagli stessi.

10. La EXPO 2015 opera ed è disciplinata secondo le norme del diritto privato. Per la scelta dei suoi contraenti è soggetta alla disciplina interna e comunitaria vigente per i procedimenti a evidenza pubblica.

11. Alle spese sostenute in vista dell'operatività della EXPO 2015 si provvede mediante le risorse di cui all'art. 6, comma 1, ai sensi dello stesso comma.

Art. 5.

Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovraregionali

1. È istituito il Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovraregionali.

2. Il Tavolo è presieduto dal presidente *pro-tempore* della regione Lombardia. Al Tavolo partecipano il COSDE, il comune di Milano, il Ministero dell'economia e delle finanze, la provincia di Milano, i comuni di Rho e Pero, la Camera di commercio di Milano e, per quanto di eventuale, rispettiva competenza, altri Ministeri, gli enti locali regionali, nonché, se interessate, le altre regioni della Repubblica, enti ed organismi sovranazionali. A tal fine, sono definiti gli strumenti di programmazione negoziata con soggetti pubblici e privati.

3. Il Tavolo cura la programmazione e la realizzazione di attività regionali e sovraregionali relative all'evento EXPO Milano 2015, nonché interventi e attività relativi alle opere connesse riguardanti aree diverse da quelle concernenti il sito Expo 2015, come indicato nel dossier di candidatura approvato dal BIE e successive modificazioni, nonché delle opere da 7a a 9d dell'allegato 1, in quanto opere per l'accessibilità del sito, nel rispetto della disciplina interna e comunitaria per i procedimenti ad evidenza pubblica.

Art. 6.

Riparto e assegnazione dei finanziamenti

1. I finanziamenti pubblici statali previsti dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono essere assegnati ed utilizzati per il COSDE entro i limiti dello stretto necessario per il suo funzionamento, nonché per fronteggiare esigenze non altrimenti risolvibili e sempre che non sussistano altre dotazioni e risorse finanziarie, sia di tipo straordinario sia di origine territoriale e locale. Salvo questa limitata quota, i finanziamenti in oggetto sono erogati direttamente in favore della EXPO 2015 o dei soggetti attuatori degli interventi che la EXPO 2015 o il Tavolo Lombardia individuano in accordo con il COSDE, in conformità a quanto è stato previsto nel dossier di candidatura presentato al BIE, e successive modificazioni e secondo il piano finanziario di cui al presente decreto.

09A05302

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 2009.

Attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile». (Ordinanza n. 3763).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753, recante primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009 n. 3754, del 15 aprile 2009 n. 3755 e del 21 aprile 2009 n. 3757, recanti: «Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009»;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Visti, in particolare, gli articoli 6, 8 e 10 del sopra citato decreto-legge;

Sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Vista la nota del 29 aprile 2009 della regione Abruzzo;

Sentiti i Ministeri dello sviluppo economico, della gioventù e del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, il versamento delle somme relative al diritto annuale di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni e integrazioni, anche ove iscritte nelle relative cartelle esattoriali, nonché l'emissione dei ruoli in corso da parte della Camera di commercio dell'Aquila, è differito al 31 dicembre 2009. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di effettuazione delle emissioni dei ruoli e della riscossione dei versamenti sospesi, anche prevedendo la rateizzazione dei pagamenti.

Art. 2.

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera *l)*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, la scadenza del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Aquila è prorogata fino al 30 aprile 2010, anche in deroga all'art. 10, comma 7, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni. Sono conseguentemente differiti i termini delle procedure di cui al decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 24 luglio 1996, n. 501, che, per quanto attiene alle proroghe già effettuate, sono rinnovate.

Art. 3.

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera *m)*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, nei confronti dei soggetti aventi sede, residenza o domicilio nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto-legge che hanno presentato o presentano alle camere di commercio entro il 30 novembre 2009, benché in ritardo rispetto a relativi termini ricadenti nel periodo dal 5 aprile 2009 al 30 novembre 2009, domande di iscrizione al registro delle imprese, denunce di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ovvero il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, non si applicano le sanzioni amministrative a tal fine previste dal codice civile e dalle leggi speciali.

Art. 4.

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera *i)*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, i termini per la realizzazione delle iniziative agevolate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, sulle altre misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico nonché sui progetti regionali sui distretti industriali cofinanziati dal Ministero dello sviluppo economico di cui all'art. 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni sono prorogati, su richiesta dell'impresa interessata, fino a tre anni rispetto alle date originariamente previste.

Art. 5.

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, in favore dei lavoratori residenti nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali di cui all'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, scaduta o in scadenza dopo il 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2010 è prorogata per sei mesi, con riconoscimento della contribuzione figurativa. Il comma 4 dell'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009, come modificato dall'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3757 del 21 aprile 2009 è soppresso.

2. Ai collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, ai lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, operanti nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici, è riconosciuta per un periodo massimo di tre mesi un'indennità pari a 800 euro mensili. L'indennità è erogata dall'INPS e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, alle imprese e ai lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti in comuni non interessati dagli eventi sismici, che alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da un consulente del lavoro o altro professionista di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, con domicilio professionale nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, come risulta dalla comunicazione di cui all'art. 2 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 9 luglio 2008, è concessa la sospensione di sessanta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza di protezione civile nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, riferiti ai periodi di paga di marzo, aprile e maggio 2009, ivi compresi i contributi a carico dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi, nonché delle ritenute fiscali.

4. Nei confronti dei soggetti operanti alla data degli eventi sismici nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, nonché delle imprese e dei lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti in comuni non interessati dagli eventi sismici, che alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da un consulente del lavoro o altro professionista di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, con domicilio professionale nei comuni individuati ai sensi del predetto art. 1, non si applicano le sanzioni amministrative per inadempimenti in materia di lavoro e fiscale, per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza a far data dal 6 aprile 2009 e fino al 30 giugno 2009. Nel medesimo periodo è fatto comunque obbligo di trasmettere ai centri per l'impiego il modello «Unificato Urg» di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione 30 ottobre 2007.

5. Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli eventuali sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere concessi da datori di lavoro privati, nei sei mesi successivi alla data del 6 aprile 2009, a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 ovvero concessi, nel predetto periodo, da datori di lavoro privati operanti nei predetti territori a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nelle aree colpite dal sisma.

Art. 6.

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 10, comma 4 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, per le iniziative di sostegno delle giovani generazioni colpite dall'evento sismico del 6 aprile 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù trasferisce, a favore della regione Abruzzo, le risorse del Fondo per le politiche giovanili di cui all'art. 19, comma 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, con-

vertito in legge 4 agosto 2006, n. 153, afferenti le annualità 2008 e 2009, in deroga alle finalità previste dal suddetto art. 19, comma 2, e a quanto sancito dalle intese raggiunte, in sede di Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché a quanto stabilito dall'accordo di programma quadro sottoscritto dallo Stato e dalla regione Abruzzo in materia di modalità di gestione del citato Fondo per gli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Entro novanta giorni dall'avvenuto trasferimento delle risorse finanziarie, la regione Abruzzo comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù, la programmazione delle iniziative da adottare unitamente alla revoca di quelle di cui all'accordo di programma quadro ritenute superate.

3. Con cadenza semestrale, la regione Abruzzo provvede a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù, una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative intraprese. La medesima regione alla conclusione delle attività di cui al presente articolo provvede a rendicontare sulla base del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2009.

Art. 7.

1. All'art. 9, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 la parola «soggetti» è sostituita dalle seguenti parole: «titolari di punti di fornitura localizzati».

Art. 8.

1. All'art. 8 dell'ordinanza di protezione civile n. 3755 del 15 aprile 2009 la parola «n. 3574» è sostituita dalla parola «n. 3754» e dopo le parole «commi 1 e 2» sono aggiunte le parole «dell'art. 1».

Art. 9.

1. In relazione ai maggiori oneri sostenuti e da sostenere per le attività connesse al supporto tecnico scientifico e tecnologico fornito nella gestione dell'emergenza post-terremoto è attribuito al Consorzio ReLUIS (Rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica) il contributo straordinario di euro 400.000,00. Per l'utilizzo di tale contributo il Consorzio tiene apposita evidenza contabile, rendicontando e documentando le spese effettivamente sostenute, con oneri posti a carico delle risorse stanziate per fronteggiare gli eventi sismici.

Art. 10.

1. Nell'ambito delle iniziative da porre in essere per accelerare le iniziative per il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione colpita dagli eventi calamitosi del 6 aprile 2009, il presidente della regione Abruzzo provvede alla riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale nei territori danneggiati dagli eventi sismici in deroga all'art. 18, comma 3-*bis* del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e all'art. 2 della legge della regione Abruzzo 9 agosto 1999, n. 59.

2. La riorganizzazione di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare i servizi di mobilità in favore della popolazione colpita dal sisma ed è diretta a garantire i servizi di trasporto pubblico regionale e locale all'interno e da e verso il territorio della provincia di L'Aquila, nonché dei comuni così come individuati in attuazione dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3754 del 9 aprile 2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. I servizi di trasporto di cui al comma 2 sono affidati direttamente alle aziende di trasporto concessionarie dei servizi eserciti antecedentemente al sisma, con provvedimenti della Direzione regionale trasporti e mobilità della regione Abruzzo e degli enti locali interessati in deroga agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, all'art. 87, commi 4, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'art. 20, comma 3, della legge della regione Abruzzo 17 luglio 2007, n. 25, e all'art. 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. I veicoli adibiti ai servizi in favore dei soggetti di cui al comma 2 possono essere utilizzati anche su linee diverse per le quali l'intestatario della carta di circolazione ha ottenuto il titolo legale, previa autorizzazione della Direzione trasporti e mobilità della regione Abruzzo.

5. Dall'attuazione della presente disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

Art. 11.

1. Per coadiuvare il commissario delegato nelle attività inerenti alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati danneggiati dagli eventi sismici, nonché per la verifica delle agibilità e la demolizione dei medesimi edifici l'ing. Sergio Basti, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è nominato vice-commissario delegato.

Art. 12.

1. L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2009, n. 3762, è abrogata.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A05325

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 aprile 2009.

Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista a legge 2 dicembre 1991, n. 399, recante: «Delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari e l'amministrazione penitenziaria»;

Visto l'art. 206 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 recante le Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di Procedura Penale;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante: «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748, recante il regolamento sulle modalità applicative del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione all'amministrazione della giustizia;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice dell'Amministrazione digitale»;

Visto il decreto 27 marzo 2000, n. 264, del Ministro della giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 settembre 2000, n. 225, recante il regolamento sulla tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *f)*, del citato decreto n. 264 del 2000, che prevede l'emanazione di regole procedurali;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2001 concernente: «Regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 giugno 2001, n. 128;

Visto il parere reso dal Centro per l'informatica nella pubblica amministrazione in data 29 maggio 2008;

Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto fissa, in sostituzione del decreto ministeriale 24 maggio 2001, le regole procedurali per la gestione del sistema informatico del Ministero della giustizia e per la tenuta informatizzata dei registri informatizzati tenuti, a cura delle cancellerie o delle segreterie, presso gli uffici giudiziari, ovvero ai registri previsti da codici, da leggi speciali o da regolamenti, comunque connessi all'espletamento delle attribuzioni e dei servizi svolti dall'amministrazione della giustizia, come previsti dall'art. 1 del decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 264.

2. Per le modalità di tenuta informatizzata dei registri e per la sottoscrizione con firma digitale dei documenti informatici si tiene conto anche delle regole tecniche emanate ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'Amministrazione digitale».

3. Le regole procedurali di cui al comma 1 sono riportate nell'allegato al presente decreto.

Roma, 27 aprile 2009

Il Ministro: ALFANO

Allegato ex art. 1

REGOLE PROCEDURALI PER LA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATIZZATI DEGLI UFFICI

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) *Sistema informativo:* l'insieme delle risorse umane, delle regole organizzative, delle risorse hardware e software (applicazioni e dati), dei locali e della documentazione (sia in formato cartaceo sia elettronico) che, nel loro complesso, consentono qualunque operazione o complesso di operazioni, concernenti il trattamento dei dati e delle informazioni anche personali relativi alla tenuta dei registri connessi all'espletamento delle attribuzioni e dei servizi svolti dalla Amministrazione della giustizia.
b) *Sistema informatico*: la parte del sistema informativo che gestisce informazioni con tecnologia informatica e, per estensione, le sale server ovvero i locali attrezzati che ospitano i sistemi server.
c) *Risorse informatiche*: hardware, software, apparati di rete e cablaggi, sale server.
d) *Servizi informatici*: le risorse informatiche e i servizi per loro tramite forniti, sia di natura applicativa sia sistemistica.
e) *Amministrazione*: il Ministero della giustizia.
f) *D.G.S.I.A.*: la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia.
g) *Responsabile* S.I.A.: il responsabile per i sistemi informativi automatizzati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, quale direttore generale della D.G.S.I.A.
h) *C.I.S.I.A*: Coordinamento Interdistrettuale per i Sistemi Informativi Automatizzati, articolazione territoriale della D.G.S.I.A., come prevista dal D.M. 18 dicembre 2001 e successive modifiche.
i) *Dirigente informatico*: il dirigente amministrativo in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39 e preposto alla direzione di un C.I.S.I.A o di un ufficio della D.G.S.I.A..
j) *ADSI*: l'amministratore dei servizi informatici.
k) *Fornitore qualificato*: il fornitore ricompreso negli elenchi di fornitori a livello nazionale e regionale di cui all'art. 82 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
l) *Struttura per la sicurezza del distretto*: organizzazione per la sicurezza informatica degli uffici giudiziari del distretto.

Art. 2 Requisiti del sistema informatico

1. Il sistema informatico soddisfa i seguenti requisiti:

a) disponibilità: i dati sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili in modo da assicurarne l'uso interno e la fruizione, anche in caso di eventi interruttivi del funzionamento dei sistemi, compatibilmente con i livelli di servizio prestabiliti.
b) integrità: i dati sono trattati in modo da assicurarne precisione, completezza e inalterabilità.
c) autenticità: la provenienza dei dati è garantita e asseverata;
d) controllo degli accessi fisici e logici: le informazioni possono essere fruite solo ed esclusivamente dalle persone autorizzate a compiere tale operazione.

Art. 3 Organizzazione del sistema informatico

1. Il sistema informatico del Ministero della giustizia è articolato a livello nazionale, interdistrettuale, distrettuale e locale.
2. Il livello nazionale è costituito dalle componenti relative agli uffici dell'Amministrazione centrale, della Corte di Cassazione, della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e della Direzione Nazionale Antimafia e da quelle relative all'erogazione di servizi comuni o centralizzati.
3. Il livello interdistrettuale è costituito dalle componenti relative agli uffici di più distretti di Corte di Appello e da quelle relative all'erogazione di servizi comuni agli ambiti di uffici di più distretti.
4. Il livello distrettuale è costituito dalle componenti relative agli uffici della sede di distretto di Corte di Appello e da quelle relative all'erogazione di servizi comuni agli ambiti distrettuale e locale.
5. Il livello locale è costituito dalle componenti relative agli uffici periferici del distretto di Corte di Appello.
6. Le strutture elaborative serventi sono allocate in corrispondenza delle componenti di cui ai commi precedenti.
7. Il Responsabile S.I.A. emana ed aggiorna periodicamente, con proprio decreto, le linee guida per la organizzazione e gestione del sistema informatico. Le linee guida sono rese note con gli opportuni strumenti di comunicazione ed in ogni caso sul portale internet dell'Amministrazione.

Art. 4 Amministratore dei servizi informatici

1. L'amministratore dei servizi informatici (ADSI) assicura la conduzione operativa di specifiche componenti del sistema informatico, effettuando, anche mediante accesso remoto, tutte le operazioni necessarie a garantire i requisiti di cui all'art. 2.
2. Un coordinatore degli ADSI viene nominato qualora vi sia la necessità che più amministratori operino su componenti identiche o affini del sistema informatico.
3. E' in ogni caso prevista la nomina di un coordinatore degli ADSI per ciascuna delle sale server nazionali, interdistrettuali e distrettuali.
4. Il Responsabile S.I.A., su proposta del dirigente informatico competente per territorio o per settore, designa i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 individuandoli fra gli esperti informatici dell'Amministrazione ovvero, se non sono disponibili tali risorse, ricorrendo a personale esterno qualificato.
5. L'amministratore dei servizi informatici, se nominato responsabile del trattamento da parte dei titolari delle banche dati, pone in essere le iniziative necessarie per il rispetto degli standard di sicurezza e della normativa sulla tenuta informatizzata dei registri, anche alla luce delle direttive concordemente emanate dai titolari delle banche dati.

6. In ogni caso, l'amministratore dei servizi informatici garantisce che il capo dell'ufficio giudiziario, o un suo delegato, possa accedere alla infrastruttura logistica condivisa per verificare il rispetto degli standard di sicurezza e della normativa sulla tenuta informatizzata dei registri.

Art. 5 Identificazione delle componenti del sistema informatico

1. La D.G.S.I.A produce e mantiene aggiornato un dettagliato inventario di tutti gli elementi facenti parte del sistema informatico.
2. La D.G.S.I.A definisce la struttura dell'inventario ed i criteri di accesso e conservazione delle informazioni in esso contenute.
3. L'amministratore dei servizi informatici predispone un dettagliato inventario delle componenti del sistema informatico di sua competenza secondo la struttura di cui al comma 2 e lo mantiene aggiornato ogni qualvolta si verifica una variazione.
4. L'inventario di cui al comma 1 è reso disponibile a tutti gli uffici interessati.

Art. 6 Piano di distribuzione delle risorse informatiche

1. L'amministratore dei servizi informatici redige il piano delle risorse informatiche da dedicare all'erogazione dei servizi messi a disposizione degli uffici e lo trasmette al dirigente informatico competente ed agli uffici interessati.
2. La D.G.S.I.A. pianifica la destinazione delle risorse che compongono il sistema informatico in coerenza con i servizi che devono essere erogati, tenendo conto dei piani di cui al comma 1.

Art. 7 Gestione della sicurezza del sistema informativo

1. Il Responsabile S.I.A. predispone il documento programmatico della sicurezza di cui all'art. 34 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativamente alle componenti del sistema informatico dell'Amministrazione, che sono centralmente gestite e controllate.
2. Gli uffici, con la collaborazione tecnica del CISIA competente, predispongono il documento programmatico della sicurezza di cui all'art. 34 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, relativamente al sistema informativo di propria competenza e lo rendono disponibile al Responsabile S.I.A..
3. Per le infrastrutture logistiche comuni il piano è predisposto in modo condiviso dagli uffici.
4. La vigilanza sulla applicazione dei documenti di cui ai precedenti commi 1 e 2 è esercitata dal Responsabile S.I.A., o da suoi delegati, che segnala eventuali difformità comportamentali ai capi degli uffici ed adotta, in caso di urgenza, le misure e i provvedimenti necessari ad assicurare il corretto funzionamento del sistema informatico.

Art. 8 Politica di gestione degli accessi

1. Ogni utente, preliminarmente all'accesso alle risorse del sistema informatico, è identificato tramite procedura di autenticazione, definita e gestita dal Responsabile S.I.A..
2. Il Responsabile S.I.A. individua ed aggiorna periodicamente, con proprio decreto, la procedura di autenticazione. L'autenticazione prevede, come misura minima per l'identificazione, la conoscenza di una coppia di informazioni (username e password), secondo quanto previsto dal disciplinare tecnico di cui all'allegato B del Codice in materia di protezione dei dati personali.
3. Ogni utente ottiene, tramite la procedura di autorizzazione, uno specifico insieme di privilegi di accesso ed utilizzo, denominato profilo di autorizzazione, rispetto alle risorse del sistema informatico.
4. A ciascun insieme omogeneo di utenti è associato un solo profilo; a ciascun utente può essere assegnato uno o più profili.
5. Ogni profilo è definito in modo tale da assegnare a ciascun utente solo ed esclusivamente i privilegi strettamente necessari per l'espletamento delle attività di propria competenza.
6. La struttura per la sicurezza del distretto individua i referenti degli uffici per l'assegnazione agli utenti dei profili relativi al trattamento dei dati.
7. Il Responsabile S.I.A., o suoi delegati, assegna agli amministratori dei servizi informatici uno o più profili volti alla conduzione, anche remota, dei sistemi e delle postazioni di lavoro e ne da comunicazione agli uffici interessati.

Art. 9 Salvataggio e conservazione dei dati

1. Il Responsabile S.I.A. definisce, con proprio decreto, le politiche e le procedure per il salvataggio (*backup*) e per il recupero (*recovery*) dei dati.
2. Nell'ambito delle misure di cui al comma 1, la frequenza del salvataggio dei dati avviene con cadenza almeno giornaliera.
3. Le procedure di *backup* consentono di conservare i dati secondo le regole tecniche emanate ai sensi degli articoli 22 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4. Le procedure di *backup* consentono di effettuare, con frequenza almeno triennale, una copia storica dei dati, che dovrà essere conservata secondo le modalità di cui al comma 3. Eseguita tale operazione, dal registro in uso possono essere eliminati i dati relativi agli affari esauriti da almeno due anni.
5. Il sistema di consultazione della copia storica dei dati ne garantisce la leggibilità nel tempo e l'autenticità, secondo le regole tecniche emanate ai sensi degli articoli 22 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 10 Monitoraggio del sistema

1. Le attività relative all'utilizzo e alla gestione del sistema informatico, anche da remoto, sono sottoposte ad un processo continuo di controllo e verifica della loro corretta e completa esecuzione. Il processo di controllo e verifica si attua anche attraverso l'utilizzo di appositi strumenti di controllo a livello di sistema, di *database management system*, di applicativo e di postazione di lavoro.

2. Il sistema informatico prevede, a garanzia della autenticità e della integrità dei dati e come misura minima di monitoraggio, la registrazione di tutti gli accessi, anche di carattere tecnico, ivi compresi quelli non riusciti o falliti, e di tutte le operazioni effettuate sui dati.

3. La D.G.S.I.A si dota degli strumenti di monitoraggio di cui al comma 1 per consentire al personale tecnico di svolgere le opportune verifiche. La D.G.S.I.A. è responsabile delle attività di cui al comma 1 e vigila sullo svolgimento delle stesse, anche se affidate a personale esterno specificamente individuato.

4. Le registrazioni dei log delle attività di cui al comma 1 devono essere trascritte con cadenza almeno settimanale su supporti non riscrivibili da conservare unitamente ai backup.

5. La struttura per la sicurezza del distretto, i titolari ed i responsabili per il trattamento dei dati hanno facoltà di esaminare, nell'ambito delle rispettive competenze, le registrazioni di cui al comma 4.

Art. 11 Infrastruttura logistica

1. Il Responsabile S.I.A. predispone, con proprio decreto, le linee guida per l'allestimento dei locali adibiti a sale server.
2. Le linee guida di cui al comma 1 prevedono almeno le indicazioni relative alla localizzazione e predisposizione tecnologica delle sale server, alle procedure per l'accesso alle sale server ed alle procedure per la conservazione fisica dei supporti di backup.
3. Il Responsabile S.I.A., se non vi è disponibilità di locali di proprietà o messi a disposizione dell'Amministrazione giudiziaria, ha facoltà di utilizzare sale server di fornitori qualificati che rispondono alle linee guida di cui al comma 1.
4. Il dirigente informatico è responsabile della gestione delle sale server nel territorio o settore di sua competenza. Egli può delegare alcune di tali attività ad un ADSI.
5. Il dirigente informatico, o persona dallo stesso delegata, partecipa alle riunioni della Commissione di manutenzione di cui alla Legge 24 aprile 1941, n. 392. nel territorio assegnato alla sua competenza.

Art. 12 Software

1. E' consentito installare ed utilizzare unicamente il software preventivamente approvato dal Responsabile S.I.A. secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 27 marzo 2000, n.264.
2. L'elenco dei software nazionali con le relative funzionalità fornite è pubblicato sul sito dell'Amministrazione.
3. Non è consentito utilizzare o sperimentare software, in deroga a quanto previsto al comma 1, salvo specifica autorizzazione del Responsabile S.I.A..
4. Il software è installato esclusivamente a partire da supporti fisici originali, ovvero per i quali sia nota e sicura la provenienza.

5. Il software e la relativa documentazione, realizzati per conto della D.G.S.I.A., sono prodotti in maniera conforme alle regole tecniche dettate dal Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione.

Art.13 Dati in formato elettronico

1. L'accesso ai dati da parte degli utenti avviene esclusivamente per il tramite del software di cui all'articolo 12.
2. Tutte le operazioni di manutenzione effettuate sui dati sono soggette ad autorizzazione e registrazione secondo quanto previsto dall'articolo 10.
3. Il dirigente o responsabile dell'ufficio è responsabile della qualità dei dati e ne verifica periodicamente, anche attraverso il personale dell'ufficio all'uopo incaricato ed anche utilizzando strumenti automatici, correttezza ed aggiornamento, assumendo le conseguenti iniziative.
4. Il dirigente o responsabile dell'ufficio può nominare uno o più delegati per le attività di controllo sui dati di propria competenza.
5. La delega di cui al comma precedente è attribuita al personale dell'ufficio o, nel caso previsto dall'articolo 3, di altro ufficio.

Art. 14 Applicativi per la tenuta dei registri

1. L'applicativo è accompagnato da apposita documentazione di utilizzo, costituita da un manuale di amministrazione ed un manuale di utilizzo, disponibile sia in forma cartacea che in forma elettronica.
2. Il Responsabile S.I.A. predispone, con proprio decreto, le linee guida per la redazione della documentazione di cui al comma precedente.

Art. 15 Disposizioni per la salvaguardia dei dati

1. Il Responsabile S.I.A. definisce, con proprio decreto, la politica della sicurezza dei sistemi informatici della giustizia.
2. Il Responsabile S.I.A. adotta, con il decreto di cui al comma 1 o con successivo provvedimento, le linee guida relative, fra l'altro, a:

a) modalità di gestione delle utenze;
b) modalità di comportamento delle utenze agli effetti della sicurezza informatica;
c) controllo fisico e logico degli accessi ai sistemi informatici;
d) politiche, modalità esecutive e strumenti per la salvaguardia dei dati (backup, disaster recovery, ecc.);
e) politiche e modalità esecutive per la conservazione e la riproduzione dei supporti fisici dei dati;
f) gestione dei sistemi di protezione dagli attacchi informatici (antivirus, antispam, firewall, IDS, IPS, ecc);
g) modalità e strumenti di supporto per il controllo e il monitoraggio della sicurezza informatica;
h) procedure di verifica e controllo dei livelli di sicurezza informatica;
i) politiche per la formazione degli utenti in tema di sicurezza informatica.

09A05264

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 febbraio 2009.

Cofinanziamento nazionale dell'annualità 2008, relativa al programma di controllo dell'attività di pesca, di cui al regolamento CEE n. 2847/93, e successive modificazioni ed integrazioni. (Decreto n. 4/2009).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2847/93, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'istituzione di un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, nonché il regolamento CE n. 2371/02, relativo alla conservazione ed allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 861 del 22 maggio 2006 che, nell'istituire un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare, prevede, tra l'altro, una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese in materia di controllo, ispezione e sorveglianza della pesca per il periodo 2007-2013;

Visto il regolamento CE della Commissione n. 391 dell'11 aprile 2007 recante modalità di attuazione del regolamento (CE) 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell'ambito della politica comune della pesca;

Vista la decisione della Commissione n. 2008/860/CE del 29 ottobre 2008 che, nel quantificare in 3.312.430,00 euro l'importo delle spese ammissibili per l'anno 2008 per l'applicazione di nuove tecnologie e reti informatiche (euro 1.700.000,00), per la formazione degli agenti (euro 1.165.230,00) e per seminari e sussidi mediali (euro 447.200,00), nell'ambito del programma di controllo dell'attività di pesca, stabilisce in 1.768.015,00 euro il relativo contributo finanziario comunitario, per cui la restante quota occorrente per la realizzazione delle suddette azioni ammonta a 1.544.415,00 euro;

Vista, altresì, la decisione della Commissione n. 2009/7/CE del 18 dicembre 2008 che, nel quantificare in 24.000.000,00 euro l'importo delle spese ammissibili per l'anno 2008 per l'acquisto e l'ammodernamento di navi ed aerei adibiti all'ispezione ed alla sorveglianza delle attività di pesca, nell'ambito del programma di controllo dell'attività di pesca, stabilisce in 12.000.000,00 euro il relativo contributo finanziario comunitario, per cui la restante quota occorrente per la realizzazione delle suddette azioni ammonta a 12.000.000,00 euro;

Viste le note del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 18908 del 3 dicembre 2008 e n. 3766 del 5 febbraio 2009 che quantificano complessivamente in 13.544.415,00 euro per l'anno 2008 il fabbisogno finanziario nazionale per l'attuazione del programma di controllo dell'attività di pesca;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno di euro 13.544.415,00 alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 26 febbraio 2009 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione delle azioni previste nell'ambito del programma di controllo dell'attività di pesca è autorizzata per l'anno 2008 una quota di cofinanziamento nazionale pubblico di 13.544.415,00 euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, come specificato nella tabella *A* allegata, che forma parte integrante del presente decreto.

2. La predetta quota viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per gli interventi di cui al punto 1 dell'allegata tabella *A* e di quelle del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, inviate per conoscenza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per gli interventi di cui al punto 2 della predetta tabella *A*.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dal presente decreto anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate, dopo la chiusura del programma, dalla Commissione europea comporteranno una riduzione proporzionale della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie dovrà essere rimborsata al Fondo medesimo oppure può costituire acconto per successivi interventi.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza.

6. I dati relativi all'attuazione del programma sono trasmessi, a cura del richiamato Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2009

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2009

Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 26

Tabella A

Legge n. 183/1987: Cofinanziamento nazionale del programma comunitario di controllo dell'attività di Pesca di cui al Regolamento CEE n. 2847/93 - Anno 2008 (Decisioni n. 2008/860/CE del 29.10.2008 e n, 2009/7/CE del 18.12.2008)

(Importi in euro)

Interventi	**Contributo Comunitario 2008**	**Fondo di rotazione legge n.183/1987 2008**	**Totale 2008**
1) Fabbisogno del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – D.G Pesca ed acquacultura per seminari e sussidi mediali (allegato VIII della Decisione n. 2008/860/CE)	105.000,00	35.000,00	140.000,00
2) Fabbisogno del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto per l'applicazione di nuove tecnologie, per la formazione degli agenti, per seminari e sussidi mediali e per l'acquisto e l'ammodernamento di navi ed aerei adibiti all'ispezione ed alla sorveglianza delle attività di pesca (allegati I, VI e VIII della Decisione n. 2008/860/CE e allegato unico della Decisione n.2009/ 7/CE)	13.663.015,00	13.509.415,00	27.172.430,00
TOTALE	**13.768.015,00**	**13.544.415,00**	**27.312.430,00**

09A05245

DECRETO 26 febbraio 2009.

Rideterminazione del cofinanziamento statale a carico del fondo di rotazione a fronte SFOP del POR Calabria, di cui al Q.C.S. obiettivo 1, 2000/2006. (Decreto n. 9/2009).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987, ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/1999 e n. 1263/1999 del Consiglio, riguardanti, rispettivamente, le disposizioni generali sui fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative allo strumento finanziario della pesca (SFOP);

Vista la delibera CIPE n. 139 del 6 agosto 1999 che prevede, relativamente ai programmi operativi regionali, che la copertura finanziaria è posta a carico del fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 nella misura del 70 per cento della quota nazionale pubblica, rimanendo a carico delle regioni e/o degli enti locali la rimanente quota del 30 per cento;

Vista la decisione della commissione europea C(2009) 415 del 23 gennaio 2009, che modifica la decisione C(2000) 2345 della commissione recante approvazione del programma operativo «Calabria» per gli interventi strutturali comunitari a titolo dell'obiettivo 1 in Italia, dalla quale risulta che il cofinanziamento statale a fronte SFOP è pari a 19.600.957 euro;

Visti i propri decreti 28 novembre 2000 relativo all'acconto del 7%, 3 agosto 2001 relativo all'annualità 2000, 9 novembre 2001 relativo all'annualità 2001, 27 dicembre 2001 relativo all'annualità 2002, 11 aprile 2003 (n. 5/2003) relativo all'annualità 2003, 1° aprile 2005 (n. 13/2005) relativo alle annualità 2004 e 2005 e 16 marzo 2007 (n. 8/2007) relativo all'annualità 2006, dai quali risulta che le risorse assegnate per il cofinanziamento, a fronte SFOP, del POR Calabria, a valere sul fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, ammontano a 20.253.000,00 euro e che, pertanto, occorre disimpegnare una quota pari a 652.043,00 euro rideterminando l'assegnazione per l'annualità 2006;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 26 febbraio 2009 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Per il POR Calabria 2000/2006, di cui in premessa, è disimpegnata una quota di risorse a fronte SFOP, a carico del fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, pari a 652.043,00 euro.

2. L'assegnazione a fronte SFOP, a carico del predetto fondo di rotazione, per l'annualità 2006, già fissata in 5.567.390,00 euro dal citato decreto direttoriale 16 marzo 2007 è, pertanto, rideterminata in 4.915.347,00 euro.

3. Il cofinanziamento statale complessivo a fronte SFOP del suddetto programma, a valere sulle disponibilità del fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, è pari, quindi, a 19.600.957,00 euro.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2009

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2009

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 34

09A05257

DECRETO 7 maggio 2009.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da € 10 celebrative del «100° Anniversario del Premio Nobel a Guglielmo Marconi» millesimo 2009. (Decreto n. 36980).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la decisione della Banca centrale europea dell'11 dicembre 2008 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2009;

Visto il decreto 6 febbraio 2009, n. 9650, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2009, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da € 10 celebrative del «100° Anniversario del Premio Nobel a Guglielmo Marconi», per la Serie Europa, millesimo 2009;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'argento da € 10 celebrative del «100° Anniversario del Premio Nobel a Guglielmo Marconi», per la Serie Europa, millesimo 2009, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 6 febbraio 2009, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 12 maggio 2009.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, è stabilito in euro 180.000,00 pari a n. 18.000 esemplari da cedere in confezione e in capsula.

Art. 3.

L'acquisto delle monete può essere effettuato fino al 13 novembre 2009 con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto n. 4 e di piazza G. Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo di € 2.000,00 a persona;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al numero +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Piazza G. Verdi, 10 - 00198 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni Numismatiche.

Le monete in confezione possono essere cedute per un quantitativo massimo di 700 pezzi per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 500 unità.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 500 unità € 50,00;

da 501 a 700 unità € 49,00.

Le monete in capsula possono essere cedute per quantitativi superiori a 3.500 pezzi fino ad un massimo di 6.000 per acquirente applicando lo sconto del 10%.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere richiesta nell'ordine di acquisto e concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 5.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2009

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

09A05327

DECRETO 7 maggio 2009.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'oro da € 20 celebrative del «100° Anniversario del Premio Nobel a Guglielmo Marconi» millesimo 2009. (Decreto n. 36983).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la decisione della Banca centrale europea dell'11 dicembre 2008, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2009;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2009, n. 9653, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2009, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da € 20, celebrative del «100° Anniversario del Premio Nobel a Guglielmo Marconi», per la Serie Europa, millesimo 2009;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'oro da € 20, celebrative del «100° Anniversario del Premio Nobel a Guglielmo Marconi», per la Serie Europa, millesimo 2009, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 6 febbraio 2009, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 12 maggio 2009.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, è determinato in € 100.000,00 pari a n. 5.000 esemplari da cedere in confezione e in capsula.

Art. 3.

L'acquisto delle monete può essere effettuato fino al 13 novembre 2009, con le modalità e alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto n. 4 e di piazza G. Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti per un valore massimo, a persona, di € 2.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al numero +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Piazza G. Verdi, 10 - 00198 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni Numismatiche.

Le monete in confezione possono essere cedute per un quantitativo massimo di 200 pezzi per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 100 unità.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 100 unità € 245,00;

da 101 a 200 unità € 240,10.

Le monete in capsula possono essere cedute per quantitativi superiori a 500 pezzi fino ad un massimo di 2.500 per acquirente applicando lo sconto del 6%.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere richiesta nell'ordine di acquisto e concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto, sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 5.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2009

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

09A05328

DECRETO 7 maggio 2009.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 maggio 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 71.376 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 maggio 2009 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 364 giorni con scadenza 14 maggio 2010, fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di 100 o più punti base al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art.17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 maggio 2009. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2010.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 13 maggio 2009.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di

ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato — espresso con arrotondamento al terzo decimale — corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A05417

DECRETO 7 maggio 2009.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 91 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000,

con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 maggio 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 71.376 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 maggio 2009 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 91 giorni con scadenza 14 agosto 2009, fino al limite massimo in valore nominale di 4.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di 100 o più punti base al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile, derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art.15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 maggio 2009. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano, nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto, quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2009.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato, espresso con arrotondamento al terzo decimale, corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A05418

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 marzo 2009.

Partecipazione delle piccole e medie imprese al «Fondo nazionale per l'innovazione».

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che le somme derivanti dal pagamento dei diritti di cui al medesimo comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche al fine di porre in essere azioni tese a permettere alle piccole e medie imprese la piena partecipazione al sistema di proprietà industriale;

Vista la direttiva del Ministero dello sviluppo economico del 17 marzo 2008, registrata il 27 giugno 2008 al n. 198, con la quale è stata stabilita l'articolazione delle spese afferenti allo stanziamento sul capitolo 7476 - Interventi in materia di brevettualità e per le attività connesse alla ricerca di anteriorità, per l'anno 2008;

Visti gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese, pubblicati in G.U.C.E. del 18 agosto 2006, n. C 194/2;

Vista la decisione della Commissione europea C (2008) 3361 del 10 luglio 2008 - Aiuto di Stato n. 304/2007, con la quale è stato autorizzato il regime di aiuto a favore del capitale di rischio, predisposto e notificato dal Ministero dello sviluppo economico;

Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C323/01, pubblicata in G.U.C.E. C 323 del 30 dicembre 2006;

Vista la decisione della Commissione europea C (2007) 6461 del 12 dicembre 2007 - Aiuto di Stato n. 302/2007, con la quale è stato autorizzato il regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in favore di programmi di ricerca, sviluppo e innovazione, predisposto e notificato dal Ministero dello sviluppo economico;

Vista la comunicazione della Commissione europea sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata in G.U.C.E. C 155 del 20 giugno 2008;

Visti gli ulteriori regimi di aiuto già istituiti o da istituire, ai sensi dell'art. 1, comma 845, della già citata legge n. 296 del 2006, dal Ministero dello sviluppo economico;

Visto il regolamento (CE) generale di esenzione per categoria n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato in G.U.C.E. del 9 agosto 2008, n. L 214;

Visto il regolamento (CE) del 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»);

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente decreto si adottano i seguenti termini ed espressioni:

a) «Fondo», indica il Fondo nazionale per l'innovazione;

b) «Ministero», indica il Ministero dello sviluppo economico;

c) «Ministro», indica il Ministro dello sviluppo economico;

d) «PMI», indica le piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, con esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

e) «soggetto intermediario», indica, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie applicabili, le banche italiane di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385/1993, le società di gestione del risparmio e le società di investimento a capitale variabile (SICAV) di cui all'art. 1, comma l del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i corrispondenti organismi aventi sede legale e direzione generale in un medesimo stato comunitario diverso dall' Italia;

f) «Operazione finanziaria»; indica un insieme organico di interventi finanziari da offrire alle PMI a supporto dei loro investimenti, per il quale siano preventivamente delineate le modalità di raccolta, gestione e remunerazione delle risorse finanziarie necessarie ed i criteri di distribuzione del rischio tra i soggetti coinvolti;

g) «intervento finanziario»; indica la modalità tecnica o il contratto di finanziamento utilizzati nell'ambito delle operazioni finanziarie per la concessione, sia con capitale di debito che con capitale di rischio, dei finanziamenti alle PMI;

h) «Titoli della proprietà industriale»; indica i brevetti per invenzione che abbiano almeno ottenuto l'emanazione da parte dell'EPO del Rapporto di ricerca con esito non negativo e i disegni e modelli.

Art. 2.

Sostegno finanziario a progetti innovativi basati sull'utilizzo economico dei titoli della proprietà industriale

l. Il presente decreto è diretto a consentire, come previsto dall'art. l, comma 851 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la piena partecipazione delle PMI al sistema di proprietà industriale ed il rafforzamento del brevetto italiano, nonché a favorire la trasferibilità dei titoli della proprietà industriale e la loro capacità di attrarre finanziamenti, anche dall'estero.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso l'attuazione di interventi tesi ad agevolare l'accesso da parte delle PMI al capitale di rischio e di debito per il sostegno finanziario a progetti innovativi basati sull'utilizzo economico dei titoli della proprietà industriale.

3. Al conseguimento delle finalità di cui al presente decreto si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dai diritti di cui all'art. 1, comma 851 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 3.

Modalità di intervento

l. Gli interventi del Fondo sono attuati attraverso la partecipazione di risorse pubbliche in operazioni finanziarie proposte e gestite da soggetti intermediari e dedicate al sostegno di progetti imprenditoriali di cui all'art. 2, comma 2.

2. In relazione alle caratteristiche delle operazioni finanziarie di cui al comma 1, il Fondo interviene nel rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e, fermo restando quanto previsto al comma 3, dei regimi di aiuto allo scopo istituiti dal Ministero.

3. Nel caso in cui, a seguito dell'espletamento della fase di valutazione e della eventuale procedura negoziata di cui all'art. 6, venga positivamente valutata una operazione finanziaria che non rispetti una o più delle condizioni previste dai regimi di aiuto di cui al comma 2, l'ammissione della operazione finanziaria all'intervento del Fondo è subordinata, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea, salvi i casi di esenzione dalla notifica previsti dalla normativa comunitaria.

4. Il Fondo interviene su tutto il territorio nazionale e nel rispetto delle norme vigenti in materia di intermediazione finanziaria.

Art. 4.

Priorità di intervento

1. Le risorse del Fondo sono assegnate, in via prioritaria, in favore delle operazioni finanziarie:

a) che prevedono l'utilizzo di interventi finanziari adeguati alle esigenze specifiche di finanziamento di un progetto aziendale innovativo basato sull'utilizzo economico dei titoli della proprietà industriale, ovvero che, tramite una più flessibile ed efficiente gestione della correlazione con i flussi di cassa relativi al progetto imprenditoriale, realizzano una ottimizzazione del rapporto rischio/rendimento, al fine di massimizzare la creazione di valore per i capitali investiti;

b) che assicurano il coinvolgimento degli attori della filiera dell'innovazione, in particolar modo università e centri di ricerca;

c) in cui il soggetto intermediario proponente assicura il ricorso ad un approccio proattivo nella realizzazione del progetto aziendale finanziato, apportando competenze finanziarie e gestionali.

Art. 5.

Avvisi pubblici

1. Il Ministero, con il supporto del comitato tecnico di cui all'art. 7 e sentite le associazioni di categoria rappresentative, a livello nazionale, dei soggetti intermediari e delle imprese, emana appositi avvisi attraverso i quali invita i soggetti intermediari a presentare proposte di operazioni finanziarie, indicando, al contempo:

a) la data di apertura e di chiusura dei termini, nonché le modalità per la presentazione delle proposte;

b) i requisiti di ammissibilità dei soggetti intermediari in relazione agli obiettivi dell'avviso pubblico;

c) le risorse del Fondo rese disponibili;

d) la specifica normativa, comunitaria e nazionale, che regola l'intervento del Fondo;

e) le specifiche modalità, condizioni e limiti dell'intervento del Fondo;

f) le indicazioni in merito all'applicazione della «Griglia di valutazione dei brevetti» di cui all'art. 8;

g) le eventuali ulteriori priorità di intervento del Fondo rispetto a quelle fissate nel presente decreto;

h) le modalità e i criteri di valutazione delle proposte, tenuto conto di quanto disposto all'art. 6;

i) le modalità di erogazione delle risorse del Fondo assegnate alle operazioni finanziarie selezionate;

j) le modalità con le quali è svolta l'attività di controllo e monitoraggio di cui all'art. 10;

k) i dati e le informazioni, e le relative modalità di trasmissione, che i soggetti intermediari devono fornire per il controllo ed il monitoraggio degli interventi di cui all'art. l0;

l) le cause e le procedure di revoca degli interventi del Fondo, che riguarderanno il mancato rispetto delle condizioni che hanno consentito l'accoglimento delle proposte;

m) eventuali ulteriori requisiti di ammissibilità delle operazioni finanziarie proposte dai soggetti intermediari, delle PMI, dei progetti imprenditoriali finanziabili e degli interventi finanziari.

2. Gli avvisi pubblici di cui al comma 1 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 6.

Valutazione delle proposte

1. Le proposte presentate sono valutate, seguendo l'ordine cronologico di presentazione al Ministero delle stesse, al fine di verificarne, in via preliminare, la conformità alla normativa di riferimento del Fondo. Le proposte ritenute non ammissibili sono respinte e le relative motivazioni sono portate a conoscenza degli interessati.

2. Le proposte ritenute ammissibili accedono alla fase di valutazione finalizzata all'accertamento, sulla base dei criteri valutativi fissati dall'avviso nonché delle priorità di intervento di cui all'art. 4, dell'adeguatezza dell'operazione finanziaria sotto il profilo tecnico, economico e finanziario.

3. I criteri di cui al comma 2 sono fissati dal Ministero articolando e ponderando i seguenti principi cui la valutazione deve necessariamente conformarsi:

a) la correlazione delle caratteristiche degli interventi finanziari previsti nell'ambito dell'operazione finanziaria proposta con il profilo di rischio/rendimento dei programmi di investimento delle PMI collegati all'utilizzo economico dei titoli della proprietà industriale;

b) la ripartizione del rapporto rischio/rendimento tra i soggetti che partecipano all'operazione finanziaria proposta, con particolare riferimento alle risorse pubbliche ad essa destinate;

c) il rapporto tra le risorse del Fondo che si prevede di impiegare nell'operazione finanziaria proposta e l'apporto di risorse private garantito dal soggetto intermediario;

d) la numerosità delle PMI potenzialmente coinvolte nelle operazioni;

e) il grado di separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile delle risorse finanziarie, pubbliche e private, impiegate nell'operazione finanziaria proposta;

f) la trasparenza delle informazioni sugli interventi finanziari attivati nell'ambito delle operazioni finanziarie proposte e sulle caratteristiche dei soggetti finanziati;

g) la validità e l'affidabilità del sistema dei controlli proposto dal soggetto intermediario per la corretta gestione dell'operazione finanziaria, con particolare riferimento all'applicazione della «Griglia di valutazione dei brevetti» di cui all'art. 8;

h) l'impegno da parte del soggetto intermediario a non richiedere alle PMI garanzie, o altri strumenti di mitigazione del rischio di credito, aggiuntive a quelle previste nell'ambito dell'operazione finanziaria proposta.

4. Le proposte ritenute non adeguate a seguito dell'espletamento della fase di valutazione sono respinte e le relative motivazioni sono portate a conoscenza degli interessati. Per le proposte ritenute adeguate, fatta salva la possibilità di avviare, sulla base di quanto eventualmente previsto nell'avviso pubblico, una procedura negoziata finalizzata alla modificazione di uno o più elementi dell'operazione finanziaria proposta, il Ministero stipula una specifica convenzione con il soggetto intermediario, volta a regolare i rapporti tra le parti, anche con riferimento agli elementi operativi, alle modalità di svolgimento del controllo e monitoraggio, nonché agli aspetti specifici connessi alla erogazione delle risorse pubbliche.

Art. 7.

Comitato tecnico

1. Le valutazioni di cui all'art. 6 in merito all'ammissione delle operazioni finanziarie proposte dai soggetti intermediari all'intervento del Fondo, sono effettuate da un distinto organo, nel seguito denominato comitato tecnico.

2. Il comitato tecnico è composto da sette componenti, nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di cui tre in rappresentanza del Ministero, due del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, due della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni e le province autonome di Trento e Bolza-

no. Ai fini della nomina, i componenti devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti ai presidenti dei consigli di amministrazione degli intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia. La presidenza del comitato è assunta dal componente designato in rappresentanza del Ministero. Ai fini della validità delle sedute del comitato è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. Di ciascuna seduta è redatto apposito verbale.

3. Ai componenti del comitato tecnico non spetta alcun compenso né rimborso spese comunque denominati.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8.

Modalità di accesso delle PMI ai finanziamenti

1. Il soggetto intermediario, nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto, negli avvisi di cui all'art. 5 e nella convenzione di cui all'art. 6, comma 4, svolge l'attività di selezione delle PMI e dei progetti aziendali aventi i requisiti per poter accedere agli interventi finanziari previsti nell'ambito dell'operazione finanziaria cofinanziata dal Fondo.

2. Al fine di assicurare l'utilizzo di una metodologia condivisa per la determinazione del valore economico di un titolo della proprietà industriale, i soggetti intermediari sono tenuti ad applicare la «Griglia di valutazione dei brevetti», di cui al Protocollo d'intesa sulla valutazione economico finanziaria dei brevetti sottoscritto a Roma il 21 ottobre 2008 e successive modifiche e/o integrazioni, e ad indirizzare la selezione delle PMI e dei progetti finanziabili in base ai risultati ottenuti dall'applicazione della Griglia.

3. In sede di emanazione degli avvisi di cui all'art. 5, il Ministero può provvedere ad ulteriormente dettagliare i contenuti della griglia, anche al fine di definire criteri di scoring del valore economico potenziale dei titoli della proprietà industriale.

4. Il Ministero può prevedere, nell'ambito degli avvisi pubblici di cui all'art. 5, la destinazione di parte delle risorse del Fondo alla concessione di agevolazioni in favore delle PMI ammesse dai soggetti intermediari ai finanziamenti previsti nell'ambito delle operazioni di cui all'art. 3, volte a coprire parte dei costi sostenuti dall'impresa per i servizi connessi alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento a quelli inerenti la gestione della reportistica economico-finanziaria a supporto dell'investimento. Le predette agevolazioni sono concesse alle PMI nei limiti di quanto previsto dal «Regolamento (CE) del 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*)», e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9.

Gestione delle risorse del Fondo

1. Il Ministero può avvalersi di un proprio soggetto strumentale per lo svolgimento di tutte le attività funzionati alla gestione delle risorse del Fondo relative, in particolare:

a) per il supporto tecnico al comitato di cui all'art. 7 nell'attività di istruttoria e valutazione delle operazioni finanziarie proposte presentate dai soggetti intermediari;

b) per il supporto alla predisposizione degli atti previsti nel presente decreto;

c) per il supporto alle attività finalizzate all'erogazione delle risorse ai soggetti intermediari, secondo le condizioni stabilite nell'avviso pubblico e nella convenzione di cui all'art. 6, comma 4;

d) per il supporto al controllo sulle operazioni realizzate e per il monitoraggio degli interventi di cui all'art. 10.

2. Il rapporti tra il Ministero e il soggetto strumentale sono regolati da convenzione. Nella convenzione sono previste anche le modalità di rendicontazione delle spese sostenute dal soggetto strumentale a fronte delle attività svolte sulla base di programmi annuali preventivamente autorizzati dal Ministero. I relativi oneri, che non potranno eccedere per ciascun anno di durata della predetta convenzione la misura del 1% dello stanziamento iniziale previsto per il Fondo nella citata direttiva del Ministero dello sviluppo economico del 17 marzo 2008, registrata il 27 giugno 2008 al n. 198, sono a carico delle disponibilità del Fondo medesimo.

Art. 10.

Controllo e monitoraggio

1. Il Ministero provvede al controllo ed al monitoraggio finanziario e procedurale degli interventi del Fondo al fine di verificarne lo stato di attuazione sulla base dei dati e delle informazioni fornite dai soggetti intermediari ammessi agli interventi. Il controllo è relativo alla verifica, formale e sostanziale, delle operazioni finanziarie realizzate, in termini di conformità delle caratteristiche degli investimenti, delle PMI e dei progetti finanziati rispetto ai contenuti del presente decreto, degli avvisi di cui all'art. 5 e della convenzione di cui all'art. 6, comma 4. Il monitoraggio è rivolto alla valutazione della gestione finanziaria del Fondo e dell'impatto degli interventi, anche in termini di aree territoriali, tipologie di imprese, attività economiche, benefici complessivi sul sistema economico. Al fine di consentire le attività di controllo e di monitoraggio, i soggetti intermediari si impegnano, al momento della presentazione delle proposte, a fornire al Ministero tutte le informazioni sull'attuazione delle operazioni finanziarie e sulle caratteristiche dei soggetti finanziati, nonché ad acconsentire al trattamento dei dati.

Roma, 10 marzo 2009

Il Ministro: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 264

09A05225

DECRETO 17 aprile 2009.

Riconoscimento e designazione della società «Labcert s.n.c. Di Giuseppe Blandino & C.», quale organismo notificato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della direttiva sopraccitata, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2007 - Supplemento ordinario n. 73/L;

Vista la circolare ministeriale 22 ottobre 2007, n. 32228, recante istruzioni operative per la designazione degli organismi notificati di cui all'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

Vista l'istanza del 23 gennaio 2008, come successivamente modificata ed integrata ai sensi della circolare ministeriale di cui al punto precedente, con la quale la società «Labcert s.n.c. Di Giuseppe Blandino & C.» ha chiesto il riconoscimento quale organismo notificato per espletare i compiti relativi ai moduli di valutazione della conformità di strumenti di misura, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

Considerato che la documentazione allegata all'istanza di cui al punto precedente è rispondente alla circolare 22 ottobre 2007, n. 32228, e conforme a tutti i criteri elencati all'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

Preso atto della proposta del responsabile del procedimento ai fini del riconoscimento e designazione della società «Labcert s.n.c. Di Giuseppe Blandino & C.»;

Decreta:

Art. 1.

1. La società «Labcert s.n.c. Di Giuseppe Blandino & C.», con sede legale in via Comina, 3 - S. Quirino (Pordenone), è riconosciuta, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, quale organismo nazionale notificato per espletare i compiti di valutazione della conformità di cui ai seguenti moduli:

B - Esame del tipo;

F - Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto;

F1 - Dichiarazione di conformità basata sulla verifica del prodotto;

G - Dichiarazione della conformità basata sulla verifica di un unico prodotto.

2. L'organismo notificato può effettuare la valutazione della conformità, secondo i moduli di cui al comma 1, sui tipi di strumenti di misura di cui ai seguenti allegati specifici:

a) allegato MI-006 «Strumenti per pesare a funzionamento automatico», limitatamente ai seguenti tipi di strumenti:

selezionatrici ponderali;

riempitrici gravimetriche automatiche;

totalizzatori a funzionamento discontinuo;

totalizzatori a funzionamento continuo;

pese a ponte per veicoli ferroviari;

b) allegato MI-008 «Misure materializzate».

Art. 2.

1. La società «Labcert s.n.c. Di Giuseppe Blandino & C.» trasmette ogni sei mesi al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio VIII, su supporto informatico, una relazione dell'attività svolta ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.

Art. 3.

1. La procedura di designazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, della società «Labcert s.n.c. Di Giuseppe Blandino & C.» si completa con la notifica agli Stati membri ed alla Commissione europea e la conseguente attribuzione del numero di identificazione da parte della stessa Commissione.

Art. 4.

1. Il Ministero dello sviluppo economico si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente designazione disponendo appositi controlli periodici, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per accertare che l'organismo continui a rispettare le condizioni per le quali è stato notificato anche a mezzo di organismi pubblici specificatamente autorizzati.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti della designazione, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio VIII.

3. Nel caso in cui, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti prescritti dall'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, è disposta la revoca della presente designazione con provvedimento motivato.

4. La ditta «Labcert s.n.c. Di Giuseppe Blandino & C.» non può svolgere attività di progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione e manutenzione per gli strumenti di misura oggetto della valutazione della conformità di cui al precedente art. 1, né può rappresentare i soggetti impegnati in tali attività.

Art. 5.

1. Alle procedure relative all'attività di notifica degli organismi di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 22/2007 ed a quelle di vigilanza sugli organismi stessi, si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.

Art. 6.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 17 aprile 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A05305

DECRETO 20 aprile 2009.

Riconoscimento del «CERMET Soc. a r.l.», come organismo notificato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante «Attuazione della Direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2007 - supplemento ordinario n. 73/L, di seguito indicato come decreto legislativo n. 22;

Vista la circolare ministeriale 22 ottobre 2007, n. 0032228, concernente «Istruzioni operative degli organismi notificati di cui all'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22»;

Vista l'istanza del 25 febbraio 2008, e successive integrazioni ai sensi della circolare ministeriale di cui al punto precedente, con la quale il «CERMET Soc. a r.l.» ha richiesto il riconoscimento come organismo notificato per espletare i compiti relativi ai moduli di valutazione della conformità di uno strumento di misura ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 22;

Considerato che la documentazione allegata all'istanza di cui al punto precedente è rispondente alla circolare ministeriale n. 0032228 citata e conforme a tutti i criteri elencati all'art. 9 del decreto legislativo n. 22;

Preso atto della proposta favorevole del responsabile del procedimento circa il riconoscimento e designazione del «CERMET Soc. a r.l.» ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 22;

Decreta:

Art. 1.

1. Il «CERMET Soc. a r.l.» è riconosciuto, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, quale organismo nazionale notificato per espletare i compiti relativi ai seguenti moduli di valutazione della conformità:

B - Esame del tipo;

D - Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione;

D1 - Dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione;

E - Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità dell'ispezione e delle prove effettuate sul prodotto finale;

F - Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto;

F1 - Dichiarazione di conformità basata sulla verifica del prodotto;

G - Dichiarazione di conformità basata sulla verifica di un unico prodotto;

H - Dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale;

H1 - Dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull'esame del progetto.

2. L'organismo notificato può effettuare la valutazione della conformità sui tipi di strumenti di misura di cui ai seguenti allegati specifici:

allegato MI-005 - Sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua limitatamente ai seguenti liquidi: latte, altri liquidi alimentari, prodotti detergenti per uso domestico e industriale, prodotti per l'industria - campo di misura da 0,1 L a 50 L per portate comprese fra 0,1 L/min e 5 L/min;

allegato MI-006 - Strumenti per pesare a funzionamento automatico (selezionatrici ponderali a funzionamento automatico, riempitrici gravimetriche automatiche, totalizzatori a funzionamento discontinuo e continuo) - intervallo di misura: da 10 g a 50 kg;

allegato MI-008 - Misure materializzate (misure materializzate di lunghezza, misure di capacità) - intervallo di misura per le misure di capacità: da 10 mL a 30 L;

allegato MI-009 - Strumenti di misura della dimensione (strumenti di misura della lunghezza, strumenti di misura della superficie, strumenti di misura multidimensionale).

Art. 2.

1. Il «CERMET Soc. a r.l.» trasmette, ogni sei mesi, al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio VIII normazione tecnica ex DGVNT, su supporto informatico, con riferimento all'attività svolta, quanto previsto all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 22.

Art. 3.

1. La procedura di designazione del «CERMET Soc. a r.l.» si completa con la notifica agli Stati membri ed alla Commissione europea e la conseguente attribuzione del numero di identificazione da parte della Commissione stessa.

Art. 4.

1. Il Ministero dello sviluppo economico si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui al presente riconoscimento disponendo appositi controlli periodici per accertare che l'organismo continui a rispettare le condizioni alle quali è stato riconosciuto anche per mezzo di organismi pubblici specificatamente autorizzati.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto e/o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio VIII organismi notificati e sistemi di accreditamento ex DGVNT.

3. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti prescritti dall'art. 9 del decreto legislativo precitato è disposta la revoca del presente riconoscimento con provvedimento motivato.

4. Gli strumenti di cui alle valutazioni della conformità del precedente art. 1 da parte del «CERMET Soc. a r.l.» non debbono essere oggetto di eventuale attività di progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione da parte del «CERMET Soc. a r.l.» stesso.

Art. 5.

1. Alle procedure relative all'attività di notifica degli organismi di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 22/2007 ed a quelle di vigilanza sugli organismi stessi, si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.

Art. 6.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 20 aprile 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A05304

DECRETO 20 aprile 2009.

Riconoscimento della Camera di commercio di Prato come organismo notificato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante «Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2007 - supplemento ordinario n. 73/L, di seguito indicato come decreto legislativo n. 22;

Vista la circolare ministeriale 22 ottobre 2007, n. 0032228, concernente «Istruzioni operative degli organismi notificati di cui all'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22»;

Vista l'istanza dell'8 maggio 2007, e successive integrazioni ai sensi della circolare ministeriale di cui al punto precedente, con la quale la Camera di commercio di Prato ha richiesto il riconoscimento come organismo notificato per espletare i compiti relativi ai moduli di valutazione della conformità di uno strumento di misura ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 22;

Considerato che la documentazione allegata all'istanza di cui al punto precedente è rispondente alla circolare ministeriale n. 0032228 citata e conforme a tutti i criteri elencati all'art. 9 del decreto legislativo n. 22;

Tenuto conto della convenzione tra la Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Prato e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze in merito alla vigilanza sul mercato di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, degli strumenti di misura;

Preso atto della proposta favorevole del responsabile del procedimento circa il riconoscimento e designazione della Camera di commercio di Prato ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 22;

Decreta:

Art. 1.

1. La Camera di commercio di Prato è riconosciuta, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, quale organismo nazionale notificato per espletare i compiti relativi ai seguenti moduli di valutazione della conformità:

A1 - Dichiarazione di conformità basata sul controllo di produzione interno e sulle prove del prodotto realizzate da un organismo notificato;

B - Esame del tipo;

F1 - Dichiarazione di conformità basata sulla verifica del prodotto.

2. L'organismo notificato può effettuare la valutazione della conformità, secondo i moduli di cui al comma 1, sui tipi di strumenti di misura: di cui al seguente allegato specifico:

Allegato MI-008 - misure materializzate:

misure di capacità con intervallo di misura: da 10 mL a 100 L.

Art. 2.

1. La Camera di commercio di Prato trasmette, ogni sei mesi, al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio VIII Normazione tecnica ex DGVNT su supporto informatico, con riferimento all'attività svolta, quanto previsto all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 22.

Art. 3.

1. La procedura di designazione della Camera di commercio di Prato si completa con la notifica agli Stati membri ed alla Commissione europea e la conseguente attribuzione del numero di identificazione da parte della Commissione stessa.

Art. 4.

1. Il Ministero dello sviluppo economico si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui al presente riconoscimento disponendo appositi controlli periodici per accertare che l'organismo continui a rispettare le condizioni alle quali è stato riconosciuto anche per mezzo di organismi pubblici specificatamente autorizzati.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto e/o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio VIII Organismi notificati e sistemi di accreditamento ex DGVNT.

3. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti prescritti dall'art. 9 del decreto legislativo precitato è disposta la revoca del presente riconoscimento con provvedimento motivato.

4. Gli strumenti di cui alle valutazioni della conformità del precedente art. 1 da parte della Camera di commercio di Prato non sono oggetto di attività di vigilanza sul mercato, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 22/2007, di progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione da parte della Camera di commercio di Prato stessa.

Art. 5.

1. Alle procedure relative all'attività di notifica degli organismi di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 22/2007 ed a quelle di vigilanza sugli organismi stessi, si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.

Art. 6.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 20 aprile 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A05306

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 31 marzo 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Flurgan».

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 9 dicembre 2008 dall'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Flurgan uguale al prodotto di riferimento denominato Starane 21 registrato con decreto direttoriale al n. 7971 in data 6 aprile 1991 dell'impresa Dow Agrosciences Italia S.r.l. con sede in Milano;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Starane 21 dell'impresa Dow Agrosciences Italia S.r.l.;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni delle valutazioni comunitarie riguardanti l'inclusione della sostanza attiva Fluroxipir nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 novembre 2010 l'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l. con sede in Bergamo, via Falcone n. 13 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario Nocivo-Pericoloso per l'ambiente denominato Flurgan con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni delle valutazioni comunitarie riguardanti l'inclusione della sostanza attiva Fluroxipir nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 100-200-250-500 e litri 1-5-20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa Agan Chemical Manufacturers LTD. – 77100 Ashdod (Israele).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14543.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

FLURGAN

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Fluroxipir puro 20,6 g (=200 g/l)
coformulanti q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO: Infiammabile. Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso d'ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

MAKHTESHIM AGAN ITALIA srl
Via G. Falcone 13 - 24126 Bergamo
Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:
- AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd – 77100 Ashdod (Israele)

Autorizzazione Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. del

Contenuto: ml 100-200-250-500; L 1-5 -20 Partita n.
Distribuito da: KOLLANT spa – Padova (PD)
GOWAN Italia – Faenza (RA)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
SINTOMI: negli animali da esperimento irritante per cute, occhi e mucose. Organo bersaglio: fegato e rene.
TERAPIA: Sintomatica
Consultare un centro antiveleni.

FLURGAN

ERBICIDA SELETTIVO PER FRUMENTO TENERO E DURO, SEGALE, ORZO, AVENA, MAIS
LIQUIDO EMULSIONABILE

USI AUTORIZZATI E MODALITA' D'IMPIEGO:
FLURGAN è un erbicida selettivo destinato al diserbo di post-emergenza di frumento, orzo, segale, avena e mais.

Diserbo dei cereali: FLURGAN è particolarmente attivo su **Galium aparine** (attaccamano) a qualunque stadio di sviluppo anche molto avanzato.
FLURGAN è inoltre dotato di attività collaterale su **Poligonum Convolvulus** (poligono convolvolo), **Convolvulus arvensis** (vilucchio), **Stellaria media** (centocchio).
Nel caso di presenza rilevante di altre infestanti è necessario miscelare FLURGAN con un diverso erbicida di post-emergenza che ne completi lo spettro d'azione.
FLURGAN si applica alla dose di 1 litro per ettaro, FLURGAN consente la trasemina delle leguminose 10 giorni dopo il trattamento.

Diserbo del Mais: FLURGAN controlla infestanti perennanti quali **Convolvulus arvensis** (vilucchio), **Calystegia sepium** (vilucchione), **Rubus spp**. (rovo), **Rumex spp**. (romice), alla dose di 1 l/ettaro, anche in applicazione frazionata.
FLURGAN non deve essere applicato oltre lo stadio di 6 foglie del mais.
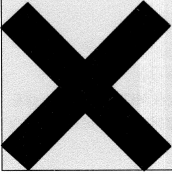
La pioggia caduta dopo un'ora dalla distribuzione non pregiudica l'esito del trattamento.

COMPATIBILITA': FLURGAN è compatibile con i più comuni erbicidi di post-emergenza per le colture citate. Accertarsi comunque in via preventiva la compatibilità dei prodotti.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': FLURGAN può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 60 giorni.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per
assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

Ed.26NOV08

FLURGAN
ERBICIDA SELETTIVO PER FRUMENTO TENERO E DURO, SEGALE, ORZO, AVENA, MAIS
LIQUIDO EMULSIONABILE

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

FLURGAN

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Fluroxipir puro 20,6 g (=200 g/l)
coformulanti q.b. a 100 g

NOCIVO

PERICOLOSO PER

FRASI DI RISCHIO: Infiammabile. Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso d'ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

MAKHTESHIM AGAN ITALIA srl
Via G. Falcone 13 - 24126 Bergamo
Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:
- AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd – 77100 Ashdod (Israele)

Autorizzazione Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. del

Contenuto: ml 100 Partita n.
Distribuito da: KOLLANT spa – Padova (PD)
GOWAN Italia – Faenza (RA)

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO O L'ASTUCCIO ESTERNO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

09A05270

DECRETO 6 aprile 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Rueda Quick».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 1° luglio 2008 dall'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd P.O.B. 60 Beer Sheva (Israele) intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Rueda Quick uguale al prodotto di riferimento denominato Pyrinex Quick registrato con decreto direttoriale al n. 11527 in data 6 dicembre 2002 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Pyrinex Quick dell'impresa medesima;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni delle valutazioni comunitarie riguardanti l'inclusione delle sostanze attive Clorpirifos e Deltametrina nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2009 l'impresa Makhteshim Chemical Works L.t.d. P.O.B. 60 84100 Beer Sheva (Israele) rappresentata in Italia dall'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l. con sede in via Falcone n. 13 - Bergamo è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario Pericoloso per l'ambiente denominato Rueda Quick con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni delle valutazioni comunitarie riguardanti l'inclusione delle sostanze attive Clorpirifos e Deltametrina nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 10-20-50-100-200-250-500-750 e litri 1-5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd – Beer Sheva (Israele) nonché prodotto presso lo stabilimento dell'impresa LIFA S.r.l. in Vigonovo (VE).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14376.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

RUEDA QUICK

(Microincapsulato)

INSETTICIDA DOTATO DI ENERGICA AZIONE DI CONTATTO, PER INGESTIONE E PER INALAZIONE

RUEDA QUICK
Autorizzazione del Ministero della Salute n° del

COMPOSIZIONE

Clorpirifos puro	22,6 g (=250 g/l)
Deltametrina pura	0,54 g (= 6 g/l)
Coformulanti q.b.a	100 g

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD P.O.B. 60 – 84100 BEER-SHEVA - ISRAELE
Rappresentata in Italia da
MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.r.l. Via Falcone 13 - Bergamo - Tel. 035 328811

Contenuto ml 10 - 20 - 50 - 100 - 200 – 250 – 500 - 750;
Litri 1 – 5 Partita N.

Stabilimenti di produzione:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd - Beer Sheva – Israele
LIFA Srl – Vigonovo (VE)
Distributore:
KOLLANT S.p.a. - Padova

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CLORPIRIFOS 22,6% e DELTAMETRINA 0,54% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: CLORPIRIFOS: Colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale. edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolare. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
DELTAMETRINA: Bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica **Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE
Rueda Quick è una miscela insetticida a base di Clorpirifos–etile microincapsulato e di Deltametrina. La miscela è dispersa in soluzione acquosa. Il connubio dei due principi attivi fornisce diversi vantaggi quali: la presenza contemporanea di due molecole con diverso meccanismo d'azione, una veloce azione grazie all'effetto abbattente del piretroide e una buona persistenza grazie al fosforganico microincapsulato.

MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO
Il prodotto va applicato alla vegetazione in modo uniforme, avendo cura di bagnare tutta la superficie fogliare.
Intervenire alla comparsa dei fitofagi o alle prime manifestazioni della loro presenza (rosure, accartocciamenti fogliari etc.).
Agrumi: contro Cocciniglie, Dialeurodidi (Dialeurodes citri), Aleurodidi (Aleurotrixus floccosus) alla **dose di 140 ml/hl**. Formiche (formica argentina): contro quest'insetto applicare il prodotto sul tronco. **Dose: 280 ml/hl.**
Melo, Pero contro Carpocapsa (Cydia pomonella), Tortricidi (es. Archips spp.), Tignola orientale (Cydia molesta), Cocciniglia di S. Josè (Comstockaspis perniciosus), Psilla (Cacopsylla pyri). Intervenire al superamento della soglia alla **dose di: 120-140 ml/hl.**
Pesco: Anarsia (Anarsia lineatella), Tignola orientale (Cydia Molesta), Mosca della frutta (Ceratitis capitata), Cocciniglia bianca (Pseudoaulacaspis pentagona). Intervenire al superamento della soglia alla **dose di: 120-140 ml/hl.**
Vite: contro Tignola (Eupoecilia ambiguella), Tignoletta (Lobesia botrana) e Cicaline (Empoasca flavescens, Zygina ramni, Scaphoideus titanus e Metcalfa pruinosa), Tripide. **Dose: 120-140 ml/hl.**
Pomodoro, Peperone, Melanzana, Carota, Cipolla, Asparago: contro Dorifora (Leptinotarsa decemlineata), Piralide (Ostrynia nubilalis), Nottue (es. Agrotis spp., Spodoptera) Neanidi di 1ma età e adulti di Mosche bianche (Trialeurodes vaporariorum), Cimice verde (Nezara viridula), Afidi, Tripidi. **Dose: 1,3 l/ha.**
Patata: contro Dorifora (Leptinotarsa decemlineata), Nottue (es. Agrotis spp.), Tignola (Phthorimaea operculella), Afidi. **Dose: 1,3 l/ha.**
Pisello, Fagiolo: contro Piralide (*Ostrynia nubilalis*), Nottue e Afidi, Tripidi. **Dose: 1,3 l/ha.**
Barbabietola da zucchero: contro Afidi, Altiche, Cleono (*Conorynchus mendicus*), Mamestra, Nottue. **Dose: 1,3 l/ha.**
Mais: contro Piralide (*Ostrynia nubilalis*), Diabrotica, Afidi. **Dose: 1-1,3 l/ha.**
Tabacco: Nottue, Afidi, Tripidi, Altica (*Epithrix hirtipennis*). **Dose: 1,3 l/ha.**
Floreali e Ornamentali: contro Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Tortricidi (es. Bega del Garofano), Nottue, Spodoptera, Ifantria (*Hyphantria cunea*), Cocciniglie, Oziorrinchi. **Dose: 1,3-1,5 l/ha.**
Pioppo contro Criptorrinco (*Cryptorrhynchus lapathi*) e Saperda (*Saperda carcharias*). **Dose: 130-150 ml/hl.**

Il prodotto si impiega con attrezzature a volume normale aventi ugelli e filtri di diametro non inferiore a 0,3 mm (50 mesh).

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Agitare e rimescolare prima dell'uso. Diluire la dose di impiego prescritta in poca acqua a parte, rimescolando con cura, e successivamente diluire nel totale quantitativo di acqua necessaria, mantenendo in agitazione la miscela.

COMPATIBILITÀ
Il RUEDA QUICK non è compatibile con i prodotti alcalini.
AVVERTENZA: In caso di miscelazione con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Avvertenza: Non rientrare nelle zone trattate prima che la superficie fogliare sia completamente asciutta. Per operazioni agricole da effettuarsi sulle colture trattate entro i tempi di carenza, utilizzare dispositivi di protezione personale al fine di evitare il contatto cutaneo.

FITOTOSSICITÀ
Non effettuare trattamenti sugli agrumi nei mesi compresi tra gennaio e aprile.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Il prodotto è nocivo per insetti utili, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta per agrumi, barbabietola da zucchero e tabacco; 30 giorni per vite, pesco, melo, pero, patata e mais; 21 giorni per pomodoro, peperone, carota, cipolla; 15 giorni per melanzana, pisello, fagiolo, asparago.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

RUEDA QUICK

(Microincapsulato)

INSETTICIDA DOTATO DI ENERGICA AZIONE DI CONTATTO, PER INGESTIONE E PER INALAZIONE

RUEDA QUICK

Autorizzazione del Ministero della Salute n° del

COMPOSIZIONE

Clorpirifos puro	22,6 g (=250 g/l)
Deltametrina pura	0,54 g (= 6 g/l)
Coformulanti q.b.a	100 g

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD P.O.B. 60 – 84100 BEER-SHEVA - ISRAELE

Rappresentata in Italia da

MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.r.l. Via Falcone 13 - Bergamo - Tel. 035 328811

Contenuto ml 10 - 20 - 50 - 100;
Partita N.

Stabilimenti di produzione:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd - Beer Sheva – Israele
LIFA Srl – Vigonovo (VE)

Distributore:
KOLLANT S.p.a.- Padova

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO O L'ASTUCCIO ESTERNO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

09A05272

DECRETO 9 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Emese Balogh di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in italia della professione di veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 9 gennaio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Emese Balogh, nata a Pécs (Ungheria) il giorno 10 aprile 1974, di cittadinanza ungherese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Allatorvosdoktornak - Doctorem Medicinae Veterinariae» rilasciato in data 5 dicembre 1997 con il n. 16, dalla Università delle scienze veterinarie di Budapest - Ungheria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di veterinario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Allatorvosdoktornak - Doctorem Medicinae Veterinariae» rilasciato dalla Università delle scienze veterinarie di Budapest - Ungheria, in data 5 dicembre 1997 con il n. 16 alla sig.ra Emese Balogh, nata a Pécs (Ungheria) il giorno 10 aprile 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

Art. 2.

La sig.ra Emese Balogh è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di veterinario previa iscrizione all'ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A05275

DECRETO 9 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Olivia Thomas di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 5 gennaio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Olivia Thomas nata a Londra (Gran Bretagna) il giorno 25 settembre 1982, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Bachelor of Medicine - Bachelor of Surgery» rilasciato in data 15 luglio 2007 dalla University of London - Gran Bretagna, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Bachelor of Medicine - Bachelor of Surgery» rilasciato dalla University of London - Gran Bretagna, in data 15 luglio 2007 alla sig.ra Olivia Thomas, nata a Londra (Gran Bretagna) il giorno 25 settembre 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Olivia Thomas è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A05276

DECRETO 9 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Claudia Eugenia Covaciu di titolo di studio estero abilitante all'esercizio della professione di medico e di medico specialista in dermatologia e venereologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 21 novembre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Claudia Eugenia Covaciu nata a Oradea (Romania) il giorno 27 febbraio 1970, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di Diploma de Licență de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală rilasciato in data 25 settembre 1996 con il n. 177 dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie «Iuliu Hațieganu» Cluj-Napoca - Romania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 21 novembre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Claudia Eugenia Covaciu ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di specialist în specialitatea Dermato-venerologie rilasciato in data 13 giugno 2002 con il n. 7151 dal Ministerul Sănătății - Romania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista in dermatologia e venereologia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di Diploma de Licență de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală rilasciato in data 25 settembre 1996 con il n. 177 dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie «Iuliu Hațieganu» Cluj-Napoca - Romania, dalla sig.ra Claudia Eugenia Covaciu, nata a Oradea (Romania) il giorno 27 febbraio 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Claudia Eugenia Covaciu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di specialist în specialitatea Dermato-venerologie rilasciato dal Ministerul Sănătății - Romania, in data 13 giugno 2002 con il n. 7151 dalla sig.ra Claudia Eugenia Covaciu, nata a Oradea (Romania) il giorno 27 febbraio 1970, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in dermatologia e venereologia.

Art. 4.

La sig.ra Claudia Eugenia Covaciu, previa iscrizione all'ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in dermatologia e venereologia, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A05277

DECRETO 21 aprile 2009.

Determinazione del costo orario del lavoro dei dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali, riferito ai mesi di marzo, maggio e ottobre 2009.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Visto, in particolare, l'art. 87, comma 2, lett. *g)* del suddetto provvedimento che, fra l'altro, ha recepito le disposizioni della legge n. 327/2000, in ordine al costo del lavoro determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Visto l'art. 1, comma 266 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in ordine alla riduzione del cuneo fiscale;

Visto l'art. 1, commi 33 e 50 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), in ordine alla riduzione delle aliquote IRES e IRAP;

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 2008, concernente la determinazione del costo orario del lavoro dei dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali riferito ai mesi di maggio e ottobre 2008;

Considerata la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro a valere dai mesi di marzo, maggio e ottobre 2009;

Esaminato il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali stipulato il 5 aprile 2008 tra Assoambiente - Sezione Rifiuti Urbani, con l'assistenza di FISE e F.P-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FIADEL, nonché l'integrazione del medesimo contratto del 15 luglio 2008;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del sopraindicato contratto, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari del settore di attività;

Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;

Decreta:

Art. 1.

Il costo orario dei dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali, riferito ai mesi di marzo, maggio e ottobre 2009, è determinato, distintamente per operai e impiegati, nelle allegate tabelle, che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Le tabelle prescindono:

a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;

b) dagli oneri derivanti da specifici adempimenti connessi all'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2009

Il Ministro: SACCONI

ALLEGATO

MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Divisione IV

COSTO DEL LAVORO DEI DIPENDENTI DA IMPRESE E SOCIETA' ESERCENTI SERVIZI AMBIENTALI (CCNL 5/4/2008)

NAZIONALE — **OPERAI: lavoratori inquadrati ai sensi dell'art. 14 commi 6, 7 (posizione parametrale B) e 8, 9 (posizione parametrale A)** — **Marzo 2009**

A-Elementi retributivi annui	1 (#)	2B	2B (##)	2A	2A (##)	3B	3B(##)	3A	3A(##)	4B	4B(##)	4A	4A(##)	5B	5A
retribuzione base mensile	15.279,60	16.977,48	16.977,48	18.872,04	18.872,04	18.946,80	18.946,80	19.874,28	19.874,28	20.529,72	20.529,72	21.173,04	21.173,04	22.134,12	23.116,56
aum.period.anzianità (6 scatti)	1.097,28	1.271,52	1.271,52	1.271,52	1.271,52	1.375,92	1.375,92	1.375,92	1.375,92	1.506,24	1.506,24	1.506,24	1.506,24	1.729,44	1.729,44
#,## assegno ad personam	1.344,96		120,84		120,84		142,56		142,56		178,92		178,92		
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
Compenso forfettario (1/1/08-30/4/08)	57,66	64,07	64,07	71,22	71,22	71,50	71,50	75,00	75,00	77,48	77,48	79,90	79,90	83,53	87,24
Compenso forfettario (1/1/07-31/12/07)	138,39	153,76	153,76	170,92	170,92	171,60	171,60	180,00	180,00	185,94	185,94	191,76	191,76	200,47	209,37
TOTALE"A"	**18.041,85**	**18.590,79**	**18.711,63**	**20.509,66**	**20.630,50**	**20.689,78**	**20.832,34**	**21.629,16**	**21.771,72**	**22.423,34**	**22.602,26**	**23.074,90**	**23.253,82**	**24.271,52**	**25.266,57**
B-Indennità varie															
indennità lavoro domenicale (4,13x12)	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56
Indennità integrativa ex art. 31 (15x12)	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
ind.lavaggio indumenti ex art. 31 (0,26x269gg.)	69,94	69,94	69,94	69,94	69,94	69,94	69,94	69,94	69,94	69,94	69,94	69,94	69,94	69,94	69,94
Indennità area conduzione ex art.31 lett. n) e o)							201,75		201,75						
TOTALE"B"	**299,50**	**299,50**	**299,50**	**299,50**	**299,50**	**299,50**	**501,25**	**299,50**	**501,25**	**299,50**	**299,50**	**299,50**	**299,50**	**299,50**	**299,50**
C-Oneri aggiuntivi															
festività cadenti di domenica (n°4)	228,79	235,55	237,10	259,84	261,39	262,14	263,96	274,03	275,86	284,10	286,40	292,35	294,64	307,53	320,13
festività lavorate (n°6)	513,59	528,80	532,28	583,45	586,93	588,62	592,73	615,37	619,48	638,04	643,20	656,59	661,76	690,76	719,10
tredicesima mensilità	1.487,15	1.531,08	1.541,15	1.688,96	1.699,03	1.703,89	1.715,77	1.781,18	1.793,06	1.846,66	1.861,57	1.900,27	1.915,18	1.998,96	2.080,83
quattordicesima mensilità	1.476,82	1.520,75	1.530,82	1.678,63	1.688,70	1.693,56	1.705,44	1.770,85	1.782,73	1.836,33	1.851,24	1.889,94	1.904,85	1.988,63	2.070,50
compenso per qualità prestazione ex art. 62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE"C"	**3.856,35**	**3.966,18**	**3.991,35**	**4.360,88**	**4.386,05**	**4.398,20**	**4.427,90**	**4.591,43**	**4.621,13**	**4.755,13**	**4.792,40**	**4.889,15**	**4.926,43**	**5.135,88**	**5.340,55**
D-Oneri previd.e assist.															
Inps (28,57%)	6.341,88	6.530,09	6.571,81	7.191,08	7.232,80	7.253,20	7.360,06	7.576,79	7.683,64	7.850,46	7.912,22	8.074,90	8.136,66	8.487,26	8.830,02
Inail (6,363%)	1.412,44	1.454,36	1.463,65	1.601,57	1.610,86	1.615,41	1.639,20	1.687,47	1.711,27	1.748,42	1.762,18	1.798,41	1.812,17	1.890,25	1.966,59
TOTALE"D"	**7.754,32**	**7.984,45**	**8.035,46**	**8.792,65**	**8.843,66**	**8.868,61**	**8.999,26**	**9.264,26**	**9.394,92**	**9.598,88**	**9.674,40**	**9.873,31**	**9.948,83**	**10.377,51**	**10.796,61**
E- T.F.R. e varie															
trattamento fine rapporto	1.383,89	1.418,67	1.428,36	1.570,70	1.580,40	1.580,56	1.592,00	1.654,99	1.666,43	1.712,42	1.726,77	1.764,04	1.778,40	1.849,43	1.928,27
* Spese fornit. Indum. di lavoro e D.P.I. ex art 67)	369,09	369,09	369,09	369,09	369,09	369,09	369,09	369,09	369,09	369,09	369,09	369,09	369,09	369,09	369,09
*Spese minime interventi piano valutazione rischi ex art. 66	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47
Buono pasto (€1*269gg)	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00
Fondo"Previambiente"	278,52	307,43	307,43	307,43	307,43	322,87	322,87	322,87	322,87	342,67	342,67	342,67	342,67	372,37	372,37
TOTALE"E"	**2.377,97**	**2.441,66**	**2.451,35**	**2.593,69**	**2.603,39**	**2.618,99**	**2.630,43**	**2.693,42**	**2.704,86**	**2.770,65**	**2.785,00**	**2.822,27**	**2.836,63**	**2.937,36**	**3.016,20**
Costo annuo	**32.330,00**	**33.282,57**	**33.489,29**	**36.556,38**	**36.763,10**	**36.875,09**	**37.391,19**	**38.477,77**	**38.993,88**	**39.847,49**	**40.153,57**	**40.959,13**	**41.265,21**	**43.021,77**	**44.719,43**
incidenza IRAP(3,9%)	1.195,29	1.230,81	1.238,51	1.352,75	1.360,45	1.364,64	1.383,84	1.424,33	1.443,53	1.475,37	1.486,77	1.516,78	1.528,18	1.593,64	1.656,87
incidenza IRES (27,5% IRAP)	328,71	338,47	340,59	372,01	374,12	375,28	380,56	391,69	396,97	405,73	408,86	417,11	420,25	438,25	455,64
F- TOTALE COSTO ANNUO	**33.854,00**	**34.851,86**	**35.068,39**	**38.281,13**	**38.497,66**	**38.615,00**	**39.155,58**	**40.293,79**	**40.834,38**	**41.728,59**	**42.049,20**	**42.893,02**	**43.213,63**	**45.053,66**	**46.831,94**
COSTO MENSILE (F:12)	**2.821,17**	**2.904,32**	**2.922,37**	**3.190,09**	**3.208,14**	**3.217,92**	**3.262,97**	**3.357,82**	**3.402,86**	**3.477,38**	**3.504,10**	**3.574,42**	**3.601,14**	**3.754,47**	**3.902,66**
COSTO ORARIO (F:1.623)	**20,86**	**21,47**	**21,61**	**23,59**	**23,72**	**23,79**	**24,13**	**24,83**	**25,16**	**25,71**	**25,91**	**26,43**	**26,63**	**27,76**	**28,86**

*** Interventi in materia di sicurezza sul lavoro**

Ore annue teoriche : (36,5 x 52,14)	**1.903**
Ore mediamente non lavorate:	
ferie (26 giorni)	**158,17**
festività (4 giorni)	**24,33**
festività soppresse (2 giorni)	**12,17**
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	**12,17**
diritto allo studio (1 giorno)	**6,08**
malattia, infortunio, maternità (9 giorni)	**54,75**
formaz., perm. D.L.vo 626/94 e succ.mod. (2gg)	**12,17**
Totale ore non lavorate	**280**
Ore mediamente lavorate:	**1.623**

#Dipendente inquadrato al 30.4.2003 nel 1° liv. del CCNL 2.5.1995/##Indennità ex art. 31 CCNL 30.4.2003

365gg-52domeniche-26ferie-4festività-2fest.soppresse-12malattia, maternità, congedi parentali, permessi, infortuni, assemblee = **269**

MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Divisione IV

COSTO DEL LAVORO DEI DIPENDENTI DA IMPRESE E SOCIETA' ESERCENTI SERVIZI AMBIENTALI (CCNL 5/4/2008)

NAZIONALE OPERAI NEOASSUNTI: lavoratori inquadrati ai sensi dell'art. 14 comma 6 (posizione parametrale B) - senza aumenti periodici di anzianità — **Marzo 2009**

A-Elementi retributivi annui	1	2B	3B	3B(#)	4B	5B
retribuzione base mensile	15.279,60	16.977,48	18.946,80	18.946,80	20.529,72	22.134,12
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
TOTALE"A"	**15.403,56**	**17.101,44**	**19.070,76**	**19.070,76**	**20.653,68**	**22.258,08**
B-Indennità varie						
indennità lavoro domenicale (4,13x12)	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56
Indennità integrativa ex art. 31 (15x12)	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
ind.lavaggio indumenti ex art. 31 (0,26x269gg.)	69,94	69,94	69,94	69,94	69,94	69,94
#Indennità area conduzione ex art.31 lett. n) e o)				201,75		
TOTALE"B"	**299,50**	**299,50**	**299,50**	**501,25**	**299,50**	**299,50**
C-Oneri aggiuntivi						
festività cadenti di domenica (n°4)	197,48	219,25	244,50	244,50	264,79	285,36
festività lavorate (n°6)	443,14	492,12	548,93	548,93	594,59	640,87
tredicesima mensilità	1.283,63	1.425,12	1.589,23	1.589,23	1.721,14	1.854,84
quattordicesima mensilità	1.273,30	1.414,79	1.578,90	1.578,90	1.710,81	1.844,51
compenso per qualità prestazione ex art. 62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE"C"	**3.347,55**	**3.701,28**	**4.111,55**	**4.111,55**	**4.441,33**	**4.775,58**
D-Oneri previd.e assist.						
Inps (28,57%)	5.442,76	6.028,90	6.708,75	6.766,39	7.255,21	7.809,08
Inail (6,363%)	1.212,19	1.342,73	1.494,15	1.506,99	1.615,85	1.739,21
TOTALE"D"	**6.654,95**	**7.371,64**	**8.202,90**	**8.273,38**	**8.871,06**	**9.548,29**
E- T.F.R. e varie						
trattamento fine rapporto	1.235,32	1.371,57	1.529,60	1.529,60	1.656,63	1.785,38
* Spese fornit. Indum. di lavoro e D.P.I. ex art. 67	369,09	369,09	369,09	369,09	369,09	369,09
*Spese minime interventi piano valutazione rischi ex art. 66	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47
Buono pasto (€1*269gg)	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00
Fondo"Previambiente"	278,52	307,43	322,87	322,87	342,67	372,37
TOTALE"E"	**2.229,40**	**2.394,56**	**2.568,03**	**2.568,03**	**2.714,86**	**2.873,31**
Costo annuo	**27.934,97**	**30.868,42**	**34.252,75**	**34.524,98**	**36.980,43**	**39.754,76**
incidenza IRAP(3,9%)	1.031,70	1.141,01	1.267,09	1.277,21	1.368,73	1.472,12
incidenza IRES (27,5% IRAP)	283,72	313,78	348,45	351,23	376,40	404,83
F- TOTALE COSTO ANNUO	**29.250,38**	**32.323,21**	**35.868,29**	**36.153,42**	**38.725,56**	**41.631,70**
COSTO MENSILE (F:12)	**2.437,53**	**2.693,60**	**2.989,02**	**3.012,79**	**3.227,13**	**3.469,31**
COSTO ORARIO (F:1.623)	**18,02**	**19,92**	**22,10**	**22,28**	**23,86**	**25,65**
*** Interventi in materia di sicurezza sul lavoro**						
Ore annue teoriche : (36,5 x 52,14)	**1.903**					
Ore mediamente non lavorate:						
ferie (26 giorni)	**158,17**					
festività (4 giorni)	**24,33**					
festività soppresse (2 giorni)	**12,17**					
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	**12,17**					
diritto allo studio (1 giorno)	**6,08**					
malattia, infortunio, maternità (9 giorni)	**54,75**					
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.(2gg)	**12,17**					
Totale ore non lavorate	**280**					
Ore mediamente lavorate:	**1.623**					

365gg-52domeniche-26ferie-4festività-2fest.soppresse-12malattia, maternità, congedi parentali, permessi, infortuni, assemblee = **269,00**

MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Divisione IV

COSTO DEL LAVORO DEI DIPENDENTI DA IMPRESE E SOCIETA' ESERCENTI SERVIZI AMBIENTALI (CCNL 5/4/2008)

NAZIONALE — **IMPIEGATI: lavoratori inquadrati ai sensi dell'art. 14 commi 6, 7 (posizione parametrale B) e 8, 9 (posizione parametrale A)** — **Marzo 2009**

A-Elementi retributivi annui	3B	3A	4B	4A	5B	5A	6B	6A	7B	7A	8	Quadro
retribuzione base mensile	18.946,80	19.874,28	20.529,72	21.173,04	22.134,12	23.116,56	24.317,76	25.492,56	26.794,44	28.177,08	31.272,96	35.143,32
aum.period.anzianità (6 scatti)	1.375,92	1.375,92	1.506,24	1.506,24	1.729,44	1.729,44	1.951,92	1.951,92	2.250,00	2.250,00	2.509,92	2.561,64
indennità di funzione												1.440,00
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
Compenso forfettario (1/1/08-30/4/08)	71,50	75,00	77,48	79,90	83,53	87,24	91,77	96,20	101,12	106,34	118,02	118,02
Compenso forfettario (1/1/07-31/12/07)	171,60	180,00	185,94	191,76	200,47	209,37	220,25	230,88	242,67	255,20	283,24	283,24
TOTALE"A"	**20.689,78**	**21.629,16**	**22.423,34**	**23.074,90**	**24.271,52**	**25.266,57**	**26.705,66**	**27.895,52**	**29.512,19**	**30.912,58**	**34.308,10**	**39.670,18**
B-Indennità varie												
Indennità integrativa ex art. 31 (15x12)	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
TOTALE"B"	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**
B-Oneri aggiuntivi												
festività cadenti di domenica (n°4)	262,14	274,03	284,10	292,35	307,53	320,13	338,38	353,44	373,95	391,68	434,70	503,45
tredicesima mensilità	1.703,89	1.781,18	1.846,66	1.900,27	1.998,96	2.080,83	2.199,47	2.297,37	2.430,70	2.545,92	2.825,57	3.272,41
quattordicesima mensilità	1.693,56	1.770,85	1.836,33	1.889,94	1.988,63	2.070,50	2.189,14	2.287,04	2.420,37	2.535,59	2.815,24	3.262,08
compenso per qualità prestazione ex art. 62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE"B"	**3.809,59**	**3.976,06**	**4.117,09**	**4.232,56**	**4.445,12**	**4.621,46**	**4.876,99**	**5.087,85**	**5.375,02**	**5.623,19**	**6.225,51**	**7.187,94**
C-Oneri previd.e assist.												
Inps (28,57%)	7.050,90	7.366,84	7.634,03	7.853,17	8.255,77	8.590,44	9.074,59	9.474,78	10.018,70	10.489,70	11.631,88	13.438,79
Inail (0,404%)	99,70	104,17	107,95	111,05	116,74	121,47	128,32	133,98	141,67	148,33	164,48	190,03
TOTALE"C"	**7.150,60**	**7.471,01**	**7.741,98**	**7.964,22**	**8.372,51**	**8.711,91**	**9.202,91**	**9.608,76**	**10.160,37**	**10.638,03**	**11.796,36**	**13.628,82**
D- T.F.R. e varie												
trattamento fine rapporto	1.580,56	1.654,99	1.712,42	1.764,04	1.849,43	1.928,27	2.032,90	2.127,17	2.242,69	2.353,64	2.611,70	3.039,76
Buono pasto (€1*263gg)	263,00	263,00	263,00	263,00	263,00	263,00	263,00	263,00	263,00	263,00	263,00	263,00
Fondo"Previambiente"	322,87	322,87	342,67	342,67	372,37	372,37	408,67	408,67	449,99	449,99	496,58	549,91
TOTALE"D"	**2.166,43**	**2.240,86**	**2.318,09**	**2.369,71**	**2.484,80**	**2.563,64**	**2.704,57**	**2.798,84**	**2.955,68**	**3.066,63**	**3.371,28**	**3.852,67**
Costo annuo	**33.996,40**	**35.497,09**	**36.780,49**	**37.821,39**	**39.753,96**	**41.343,58**	**43.670,13**	**45.570,97**	**48.183,27**	**50.420,43**	**55.881,26**	**64.519,61**
incidenza IRAP(3,9%)	1.311,71	1.370,07	1.419,97	1.460,45	1.535,59	1.597,40	1.687,87	1.761,79	1.863,37	1.950,35	2.162,70	2.498,60
incidenza IRES (27,5% IRAP)	360,72	376,77	390,49	401,62	422,29	439,29	464,17	484,49	512,43	536,35	594,74	687,11
E- TOTALE COSTO ANNUO	**35.668,84**	**37.243,92**	**38.590,96**	**39.683,45**	**41.711,84**	**43.380,27**	**45.822,17**	**47.817,25**	**50.559,06**	**52.907,13**	**58.638,69**	**67.705,32**
COSTO MENSILE (E:12)	**2.972,40**	**3.103,66**	**3.215,91**	**3.306,95**	**3.475,99**	**3.615,02**	**3.818,51**	**3.984,77**	**4.213,25**	**4.408,93**	**4.886,56**	**5.642,11**
COSTO ORARIO (E:1.587)	**22,48**	**23,47**	**24,32**	**25,01**	**26,28**	**27,33**	**28,87**	**30,13**	**31,86**	**33,34**	**36,95**	**42,66**

Ore annue teoriche : (36,5 x 52,14)	**1.903**
Ore mediamente non lavorate:	
ferie (26 giorni)	**158,17**
festività (10 giorni)	**60,83**
festività soppresse (2 giorni)	**12,17**
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	**12,17**
diritto allo studio (1 giorno)	**6,08**
malattia, infortunio, maternità (9 giorni)	**54,75**
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.(2gg)	**12,17**
Totale ore non lavorate	**316**
Ore mediamente lavorate:	**1.587**

365gg-52domeniche-26ferie-10festività-2festività soppresse-12malattia, maternità, congedi parentali, permessi, infortuni, assemblee = **263**

MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Divisione IV

COSTO DEL LAVORO DEI DIPENDENTI DA IMPRESE E SOCIETA' ESERCENTI SERVIZI AMBIENTALI (CCNL 5/4/2008)

NAZIONALE **IMPIEGATI NEOASSUNTI: lavoratori inquadrati ai sensi dell'art. 14 comma 6 (posizione parametrale B) - senza aumenti periodici di anzianità** — **Marzo 2009**

A-Elementi retributivi annui	3B	4B	5B	6B	7B	8	Quadro
retribuzione base mensile	18.946,80	20.529,72	22.134,12	24.317,76	26.794,44	31.272,96	35.143,32
indennità di funzione							1.440,00
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
TOTALE"A"	**19.070,76**	**20.653,68**	**22.258,08**	**24.441,72**	**26.918,40**	**31.396,92**	**36.707,28**
B-Indennità varie							
Indennità integrativa ex art. 31 (15x12)	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
TOTALE"B"	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**
B-Oneri aggiuntivi							
festività cadenti di domenica (n°4)	244,50	264,79	285,36	313,36	345,11	402,52	470,61
tredicesima mensilità	1.589,23	1.721,14	1.854,84	2.036,81	2.243,20	2.616,41	3.058,94
quattordicesima mensilità	1.578,90	1.710,81	1.844,51	2.026,48	2.232,87	2.606,08	3.048,61
compenso per qualità prestazione ex art. 62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE"B"	**3.562,63**	**3.846,74**	**4.134,71**	**4.526,65**	**4.971,18**	**5.775,01**	**6.728,16**
C-Oneri previd.e assist.							
Inps (28,57%)	6.517,78	7.051,20	7.591,85	8.327,69	9.162,28	10.671,45	12.460,93
Inail (0,404%)	92,17	99,71	107,35	117,76	129,56	150,90	176,21
TOTALE"C"	**6.609,95**	**7.150,91**	**7.699,20**	**8.445,45**	**9.291,84**	**10.822,35**	**12.637,14**
D- T.F.R. e varie							
trattamento fine rapporto	1.529,60	1.656,63	1.785,38	1.960,61	2.159,35	2.518,74	2.944,88
Buono pasto (€1*263gg)	263,00	263,00	263,00	263,00	263,00	263,00	263,00
Fondo"Previambiente"	322,87	342,67	372,37	408,67	449,99	496,58	549,91
TOTALE"D"	**2.115,47**	**2.262,30**	**2.420,75**	**2.632,28**	**2.872,34**	**3.278,32**	**3.757,79**
Costo annuo	**31.538,81**	**34.093,62**	**36.692,74**	**40.226,09**	**44.233,76**	**51.452,60**	**60.010,36**
incidenza IRAP(3,9%)	1.216,16	1.315,51	1.416,57	1.553,97	1.709,81	1.990,51	2.323,28
incidenza IRES (27,5% IRAP)	334,44	361,76	389,56	427,34	470,20	547,39	638,90
E- TOTALE COSTO ANNUO	**33.089,42**	**35.770,89**	**38.498,87**	**42.207,40**	**46.413,76**	**53.990,50**	**62.972,54**
COSTO MENSILE (E:12)	**2.757,45**	**2.980,91**	**3.208,24**	**3.517,28**	**3.867,81**	**4.499,21**	**5.247,71**
COSTO ORARIO (E:1.587)	**20,85**	**22,54**	**24,26**	**26,60**	**29,25**	**34,02**	**39,68**

Ore annue teoriche : (36,5 x 52,14)	**1.903**
Ore mediamente non lavorate:	
ferie (26 giorni)	**158,17**
festività (10 giorni)	**60,83**
festività soppresse (2 giorni)	**12,17**
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	**12,17**
diritto allo studio (1 giorno)	**6,08**
malattia, infortunio, maternità (9 giorni)	**54,75**
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.(2gg)	**12,17**
Totale ore non lavorate	**316**
Ore mediamente lavorate:	**1.587**

365gg-52domeniche-26ferie-10festività-2festività soppresse-12malattia, maternità, congedi parentali, permessi, infortuni, assemblee = **263**

MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Divisione IV

COSTO DEL LAVORO DEI DIPENDENTI DA IMPRESE E SOCIETA' ESERCENTI SERVIZI AMBIENTALI (CCNL 5/4/2008)

NAZIONALE **OPERAI: lavoratori inquadrati ai sensi dell'art. 14 commi 6, 7 (posizione parametrale B) e 8, 9 (posizione parametrale A)** **Maggio 2009**

A-Elementi retributivi annui	1 (#)	2B	2B (##)	2A	2A (##)	3B	3B(##)	3A	3A(##)	4B	4B(##)	4A	4A(##)	5B	5A
retribuzione base mensile	15.279,60	16.977,48	16.977,48	18.872,04	18.872,04	18.946,80	18.946,80	19.874,28	19.874,28	20.529,72	20.529,72	21.173,04	21.173,04	22.134,12	23.116,56
aum.period.anzianità (6 scatti)	1.097,28	1.271,52	1.271,52	1.271,52	1.271,52	1.375,92	1.375,92	1.375,92	1.375,92	1.506,24	1.506,24	1.506,24	1.506,24	1.729,44	1.729,44
#,## assegno ad personam	1.344,96		120,84		120,84		142,56		142,56		178,92		178,92		
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
Compenso forfettario (1/1/08-30/4/08)	57,66	64,07	64,07	71,22	71,22	71,50	71,50	75,00	75,00	77,48	77,48	79,90	79,90	83,53	87,24
Compenso forfettario (1/1/07-31/12/07)	138,39	153,76	153,76	170,92	170,92	171,60	171,60	180,00	180,00	185,94	185,94	191,76	191,76	200,47	209,37
TOTALE"A"	**18.041,85**	**18.590,79**	**18.711,63**	**20.509,66**	**20.630,50**	**20.689,78**	**20.832,34**	**21.629,16**	**21.771,72**	**22.423,34**	**22.602,26**	**23.074,90**	**23.253,82**	**24.271,52**	**25.266,57**
B-Indennità varie															
indennità lavoro domenicale (4,13x12)	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56
Indennità integrativa ex art. 31 (15x12)	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
ind.lavaggio indumenti ex art. 31 (0,26x269gg.)	69,94	69,94	69,94	69,94	69,94	69,94	69,94	69,94	69,94	69,94	69,94	69,94	69,94	69,94	69,94
Indennità area conduzione ex art.31 lett. n) e o)							201,75		201,75						
TOTALE"B"	**299,50**	**299,50**	**299,50**	**299,50**	**299,50**	**299,50**	**501,25**	**299,50**	**501,25**	**299,50**	**299,50**	**299,50**	**299,50**	**299,50**	**299,50**
C-Oneri aggiuntivi															
festività cadenti di domenica (n°4)	228,79	235,55	237,10	259,84	261,39	262,14	263,96	274,03	275,86	284,10	286,40	292,35	294,64	307,53	320,13
festività lavorate (n°6)	513,59	528,80	532,28	583,45	586,93	588,62	592,73	615,37	619,48	638,04	643,20	656,59	661,76	690,76	719,10
tredicesima mensilità	1.487,15	1.531,08	1.541,15	1.688,96	1.699,03	1.703,89	1.715,77	1.781,18	1.793,06	1.846,66	1.861,57	1.900,27	1.915,18	1.998,96	2.080,83
quattordicesima mensilità	1.476,82	1.520,75	1.530,82	1.678,63	1.688,70	1.693,56	1.705,44	1.770,85	1.782,73	1.836,33	1.851,24	1.889,94	1.904,85	1.988,63	2.070,50
compenso per qualità prestazione ex art. 62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE"C"	**3.856,35**	**3.966,18**	**3.991,35**	**4.360,88**	**4.386,05**	**4.398,20**	**4.427,90**	**4.591,43**	**4.621,13**	**4.755,13**	**4.792,40**	**4.889,15**	**4.926,43**	**5.135,88**	**5.340,55**
D-Oneri previd.e assist.															
Inps (28,57%)	6.341,88	6.530,09	6.571,81	7.191,08	7.232,80	7.253,20	7.360,06	7.576,79	7.683,64	7.850,46	7.912,22	8.074,90	8.136,66	8.487,26	8.830,02
Inail (6,363%)	1.412,44	1.454,36	1.463,65	1.601,57	1.610,86	1.615,41	1.639,20	1.687,47	1.711,27	1.748,42	1.762,18	1.798,41	1.812,17	1.890,25	1.966,59
TOTALE"D"	**7.754,32**	**7.984,45**	**8.035,46**	**8.792,65**	**8.843,66**	**8.868,61**	**8.999,26**	**9.264,26**	**9.394,92**	**9.598,88**	**9.674,40**	**9.873,31**	**9.948,83**	**10.377,51**	**10.796,61**
E- T.F.R. e varie															
trattamento fine rapporto	1.383,89	1.418,67	1.428,36	1.570,70	1.580,40	1.580,56	1.592,00	1.654,99	1.666,43	1.712,42	1.726,77	1.764,04	1.778,40	1.849,43	1.928,27
* Spese fornit. Indum. di lavoro e D.P.I. ex art 67)	369,09	369,09	369,09	369,09	369,09	369,09	369,09	369,09	369,09	369,09	369,09	369,09	369,09	369,09	369,09
*Spese minime interventi piano valutazione rischi ex art. 66	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47
Buono pasto (€1*269gg)	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00
Fondo"Previambiente"	278,52	307,43	307,43	307,43	307,43	322,87	322,87	322,87	322,87	342,67	342,67	342,67	342,67	372,37	372,37
TOTALE"E"	**2.377,97**	**2.441,66**	**2.451,35**	**2.593,69**	**2.603,39**	**2.618,99**	**2.630,43**	**2.693,42**	**2.704,86**	**2.770,65**	**2.785,00**	**2.822,27**	**2.836,63**	**2.937,36**	**3.016,20**
Costo annuo	**32.330,00**	**33.282,57**	**33.489,29**	**36.556,38**	**36.763,10**	**36.875,09**	**37.391,19**	**38.477,77**	**38.993,88**	**39.847,49**	**40.153,57**	**40.959,13**	**41.265,21**	**43.021,77**	**44.719,43**
incidenza IRAP(3,9%)	1.195,29	1.230,81	1.238,51	1.352,75	1.360,45	1.364,64	1.383,84	1.424,33	1.443,53	1.475,37	1.486,77	1.516,78	1.528,18	1.593,64	1.656,87
incidenza IRES (27,5% IRAP)	328,71	338,47	340,59	372,01	374,12	375,28	380,56	391,69	396,97	405,73	408,86	417,11	420,25	438,25	455,64
F- TOTALE COSTO ANNUO	**33.854,00**	**34.851,86**	**35.068,39**	**38.281,13**	**38.497,66**	**38.615,00**	**39.155,58**	**40.293,79**	**40.834,38**	**41.728,59**	**42.049,20**	**42.893,02**	**43.213,63**	**45.053,66**	**46.831,94**
COSTO MENSILE (F:12)	**2.821,17**	**2.904,32**	**2.922,37**	**3.190,09**	**3.208,14**	**3.217,92**	**3.262,97**	**3.357,82**	**3.402,86**	**3.477,38**	**3.504,10**	**3.574,42**	**3.601,14**	**3.754,47**	**3.902,66**
COSTO ORARIO (F:1.623)	**21,15**	**21,77**	**21,90**	**23,91**	**24,05**	**24,12**	**24,46**	**25,17**	**25,51**	**26,06**	**26,26**	**26,79**	**26,99**	**28,14**	**29,25**

*** Interventi in materia di sicurezza sul lavoro**

Ore annue teoriche : (36 x 52,14)	**1.877**
Ore mediamente non lavorate:	
ferie (26 giorni)	**156**
festività (4 giorni)	**24**
festività soppresse (2 giorni)	**12**
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	**12**
diritto allo studio (1 giorno)	**6**
malattia, infortunio, maternità (9 giorni)	**54**
formaz., perm. D.L.vo 626/94 e succ.mod. (2gg)	**12**
Totale ore non lavorate	**276**
Ore mediamente lavorate:	**1.601**

#Dipendente inquadrato al 30.4.2003 nel 1° liv. del CCNL 2.5.1995/##Indennità ex art. 31 CCNL 30.4.2003

365gg-52domeniche-26ferie-4festività-2fest.soppresse-12malattia, maternità, congedi parentali, permessi, infortuni, assemblee = **269**

MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Divisione IV

COSTO DEL LAVORO DEI DIPENDENTI DA IMPRESE E SOCIETA' ESERCENTI SERVIZI AMBIENTALI (CCNL 5/4/2008)

NAZIONALE OPERAI NEOASSUNTI: lavoratori inquadrati ai sensi dell'art. 14 comma 6 (posizione parametrale B) - senza aumenti periodici di anzianità — **Maggio 2009**

A-Elementi retributivi annui	1	2B	3B	3B(#)	4B	5B
retribuzione base mensile	15.279,60	16.977,48	18.946,80	18.946,80	20.529,72	22.134,12
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
TOTALE"A"	**15.403,56**	**17.101,44**	**19.070,76**	**19.070,76**	**20.653,68**	**22.258,08**
B-Indennità varie						
indennità lavoro domenicale (4,13x12)	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56
Indennità integrativa ex art. 31 (15x12)	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
ind.lavaggio indumenti ex art. 31 (0,26x269gg.)	69,94	69,94	69,94	69,94	69,94	69,94
#Indennità area conduzione ex art.31 lett. n) e o)				201,75		
TOTALE"B"	**299,50**	**299,50**	**299,50**	**501,25**	**299,50**	**299,50**
C-Oneri aggiuntivi						
festività cadenti di domenica (n°4)	197,48	219,25	244,50	244,50	264,79	285,36
festività lavorate (n°6)	443,14	492,12	548,93	548,93	594,59	640,87
tredicesima mensilità	1.283,63	1.425,12	1.589,23	1.589,23	1.721,14	1.854,84
quattordicesima mensilità	1.273,30	1.414,79	1.578,90	1.578,90	1.710,81	1.844,51
compenso per qualità prestazione ex art. 62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE"C"	**3.347,55**	**3.701,28**	**4.111,55**	**4.111,55**	**4.441,33**	**4.775,58**
D-Oneri previd.e assist.						
Inps (28,57%)	5.442,76	6.028,90	6.708,75	6.766,39	7.255,21	7.809,08
Inail (6,363%)	1.212,19	1.342,73	1.494,15	1.506,99	1.615,85	1.739,21
TOTALE"D"	**6.654,95**	**7.371,64**	**8.202,90**	**8.273,38**	**8.871,06**	**9.548,29**
E- T.F.R. e varie						
trattamento fine rapporto	1.235,32	1.371,57	1.529,60	1.529,60	1.656,63	1.785,38
* Spese fornit. Indum. di lavoro e D.P.I. ex art. 67	369,09	369,09	369,09	369,09	369,09	369,09
*Spese minime interventi piano valutazione rischi ex art. 66	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47
Buono pasto (€1*269gg)	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00
Fondo"Previambiente"	278,52	307,43	322,87	322,87	342,67	372,37
TOTALE"E"	**2.229,40**	**2.394,56**	**2.568,03**	**2.568,03**	**2.714,86**	**2.873,31**
Costo annuo	**27.934,97**	**30.868,42**	**34.252,75**	**34.524,98**	**36.980,43**	**39.754,76**
incidenza IRAP(3,9%)	1.031,70	1.141,01	1.267,09	1.277,21	1.368,73	1.472,12
incidenza IRES (27,5% IRAP)	283,72	313,78	348,45	351,23	376,40	404,83
F- TOTALE COSTO ANNUO	**29.250,38**	**32.323,21**	**35.868,29**	**36.153,42**	**38.725,56**	**41.631,70**
COSTO MENSILE (F:12)	**2.437,53**	**2.693,60**	**2.989,02**	**3.012,79**	**3.227,13**	**3.469,31**
COSTO ORARIO (F:1.623)	**18,27**	**20,19**	**22,40**	**22,58**	**24,19**	**26,00**

*** Interventi in materia di sicurezza sul lavoro**

Ore annue teoriche : (36 x 52,14)	**1.877**
Ore mediamente non lavorate:	
ferie (26 giorni)	**156**
festività (4 giorni)	**24**
festività soppresse (2 giorni)	**12**
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	**12**
diritto allo studio (1 giorno)	**6**
malattia, infortunio, maternità (9 giorni)	**54**
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.(2gg)	**12**
Totale ore non lavorate	**276**
Ore mediamente lavorate:	**1.601**

365gg-52domeniche-26ferie-4festività-2fest.soppresse-12malattia, maternità, congedi parentali, permessi, infortuni, assemblee = **269,00**

MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Divisione IV

COSTO DEL LAVORO DEI DIPENDENTI DA IMPRESE E SOCIETA' ESERCENTI SERVIZI AMBIENTALI (CCNL 5/4/2008)

NAZIONALE — **IMPIEGATI: lavoratori inquadrati ai sensi dell'art. 14 commi 6, 7 (posizione parametrale B) e 8, 9 (posizione parametrale A)** — **Maggio 2009**

A-Elementi retributivi annui	3B	3A	4B	4A	5B	5A	6B	6A	7B	7A	8	Quadro
retribuzione base mensile	18.946,80	19.874,28	20.529,72	21.173,04	22.134,12	23.116,56	24.317,76	25.492,56	26.794,44	28.177,08	31.272,96	35.143,32
aum.period.anzianità (6 scatti)	1.375,92	1.375,92	1.506,24	1.506,24	1.729,44	1.729,44	1.951,92	1.951,92	2.250,00	2.250,00	2.509,92	2.561,64
indennità di funzione												1.440,00
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
Compenso forfettario (1/1/08-30/4/08)	71,50	75,00	77,48	79,90	83,53	87,24	91,77	96,20	101,12	106,34	118,02	118,02
Compenso forfettario (1/1/07-31/12/07)	171,60	180,00	185,94	191,76	200,47	209,37	220,25	230,88	242,67	255,20	283,24	283,24
TOTALE"A"	**20.689,78**	**21.629,16**	**22.423,34**	**23.074,90**	**24.271,52**	**25.266,57**	**26.705,66**	**27.895,52**	**29.512,19**	**30.912,58**	**34.308,10**	**39.670,18**
B-Indennità varie												
Indennità integrativa ex art. 31 (15x12)	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
TOTALE"B"	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**
B-Oneri aggiuntivi												
festività cadenti di domenica (n°4)	262,14	274,03	284,10	292,35	307,53	320,13	338,38	353,44	373,95	391,68	434,70	503,45
tredicesima mensilità	1.703,89	1.781,18	1.846,66	1.900,27	1.998,96	2.080,83	2.199,47	2.297,37	2.430,70	2.545,92	2.825,57	3.272,41
quattordicesima mensilità	1.693,56	1.770,85	1.836,33	1.889,94	1.988,63	2.070,50	2.189,14	2.287,04	2.420,37	2.535,59	2.815,24	3.262,08
compenso per qualità prestazione ex art. 62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE"B"	**3.809,59**	**3.976,06**	**4.117,09**	**4.232,56**	**4.445,12**	**4.621,46**	**4.876,99**	**5.087,85**	**5.375,02**	**5.623,19**	**6.225,51**	**7.187,94**
C-Oneri previd.e assist.												
Inps (28,57%)	7.050,90	7.366,84	7.634,03	7.853,17	8.255,77	8.590,44	9.074,59	9.474,78	10.018,70	10.489,70	11.631,88	13.438,79
Inail (0,404%)	99,70	104,17	107,95	111,05	116,74	121,47	128,32	133,98	141,67	148,33	164,48	190,03
TOTALE"C"	**7.150,60**	**7.471,01**	**7.741,98**	**7.964,22**	**8.372,51**	**8.711,91**	**9.202,91**	**9.608,76**	**10.160,37**	**10.638,03**	**11.796,36**	**13.628,82**
D- T.F.R. e varie												
trattamento fine rapporto	1.580,56	1.654,99	1.712,42	1.764,04	1.849,43	1.928,27	2.032,90	2.127,17	2.242,69	2.353,64	2.611,70	3.039,76
Buono pasto (€1*263gg)	263,00	263,00	263,00	263,00	263,00	263,00	263,00	263,00	263,00	263,00	263,00	263,00
Fondo"Previambiente"	322,87	322,87	342,67	342,67	372,37	372,37	408,67	408,67	449,99	449,99	496,58	549,91
TOTALE"D"	**2.166,43**	**2.240,86**	**2.318,09**	**2.369,71**	**2.484,80**	**2.563,64**	**2.704,57**	**2.798,84**	**2.955,68**	**3.066,63**	**3.371,28**	**3.852,67**
Costo annuo	**33.996,40**	**35.497,09**	**36.780,49**	**37.821,39**	**39.753,96**	**41.343,58**	**43.670,13**	**45.570,97**	**48.183,27**	**50.420,43**	**55.881,26**	**64.519,61**
incidenza IRAP(3,9%)	1.311,71	1.370,07	1.419,97	1.460,45	1.535,59	1.597,40	1.687,87	1.761,79	1.863,37	1.950,35	2.162,70	2.498,60
incidenza IRES (27,5% IRAP)	360,72	376,77	390,49	401,62	422,29	439,29	464,17	484,49	512,43	536,35	594,74	687,11
E- TOTALE COSTO ANNUO	**35.668,84**	**37.243,92**	**38.590,96**	**39.683,45**	**41.711,84**	**43.380,27**	**45.822,17**	**47.817,25**	**50.559,06**	**52.907,13**	**58.638,69**	**67.705,32**
COSTO MENSILE (E:12)	**2.972,40**	**3.103,66**	**3.215,91**	**3.306,95**	**3.475,99**	**3.615,02**	**3.818,51**	**3.984,77**	**4.213,25**	**4.408,93**	**4.886,56**	**5.642,11**
COSTO ORARIO (E:1.587)	**22,79**	**23,80**	**24,66**	**25,36**	**26,65**	**27,72**	**29,28**	**30,55**	**32,31**	**33,81**	**37,47**	**43,26**

Ore annue teoriche : (36 x 52,14)	**1.877**
Ore mediamente non lavorate:	
ferie (26 giorni)	**156**
festività (10 giorni)	**60**
festività soppresse (2 giorni)	**12**
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	**12**
diritto allo studio (1 giorno)	**6**
malattia, infortunio, maternità (9 giorni)	**54**
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.(2gg)	**12**
Totale ore non lavorate	**312**
Ore mediamente lavorate:	**1.565**

365gg-52domeniche-26ferie-10festività-2festività soppresse-12malattia, maternità, congedi parentali, permessi, infortuni, assemblee = **263**

MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Divisione IV

COSTO DEL LAVORO DEI DIPENDENTI DA IMPRESE E SOCIETA' ESERCENTI SERVIZI AMBIENTALI (CCNL 5/4/2008)

NAZIONALE **IMPIEGATI NEOASSUNTI: lavoratori inquadrati ai sensi dell'art. 14 comma 6 (posizione parametrale B) - senza aumenti periodici di anzianità** **Maggio 2009**

A-Elementi retributivi annui	3B	4B	5B	6B	7B	8	Quadro
retribuzione base mensile	18.946,80	20.529,72	22.134,12	24.317,76	26.794,44	31.272,96	35.143,32
indennità di funzione							1.440,00
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
TOTALE"A"	**19.070,76**	**20.653,68**	**22.258,08**	**24.441,72**	**26.918,40**	**31.396,92**	**36.707,28**
B-Indennità varie							
Indennità integrativa ex art. 31 (15x12)	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
TOTALE"B"	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**
B-Oneri aggiuntivi							
festività cadenti di domenica (n°4)	244,50	264,79	285,36	313,36	345,11	402,52	470,61
tredicesima mensilità	1.589,23	1.721,14	1.854,84	2.036,81	2.243,20	2.616,41	3.058,94
quattordicesima mensilità	1.578,90	1.710,81	1.844,51	2.026,48	2.232,87	2.606,08	3.048,61
compenso per qualità prestazione ex art. 62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE"B"	**3.562,63**	**3.846,74**	**4.134,71**	**4.526,65**	**4.971,18**	**5.775,01**	**6.728,16**
C-Oneri previd.e assist.							
Inps (28,57%)	6.517,78	7.051,20	7.591,85	8.327,69	9.162,28	10.671,45	12.460,93
Inail (0,404%)	92,17	99,71	107,35	117,76	129,56	150,90	176,21
TOTALE"C"	**6.609,95**	**7.150,91**	**7.699,20**	**8.445,45**	**9.291,84**	**10.822,35**	**12.637,14**
D- T.F.R. e varie							
trattamento fine rapporto	1.529,60	1.656,63	1.785,38	1.960,61	2.159,35	2.518,74	2.944,88
Buono pasto (€1*263gg)	263,00	263,00	263,00	263,00	263,00	263,00	263,00
Fondo"Previambiente"	322,87	342,67	372,37	408,67	449,99	496,58	549,91
TOTALE"D"	**2.115,47**	**2.262,30**	**2.420,75**	**2.632,28**	**2.872,34**	**3.278,32**	**3.757,79**
Costo annuo	**31.538,81**	**34.093,62**	**36.692,74**	**40.226,09**	**44.233,76**	**51.452,60**	**60.010,36**
incidenza IRAP(3,9%)	1.216,16	1.315,51	1.416,57	1.553,97	1.709,81	1.990,51	2.323,28
incidenza IRES (27,5% IRAP)	334,44	361,76	389,56	427,34	470,20	547,39	638,90
E- TOTALE COSTO ANNUO	**33.089,42**	**35.770,89**	**38.498,87**	**42.207,40**	**46.413,76**	**53.990,50**	**62.972,54**
COSTO MENSILE (E:12)	**2.757,45**	**2.980,91**	**3.208,24**	**3.517,28**	**3.867,81**	**4.499,21**	**5.247,71**
COSTO ORARIO (E:1.587)	**21,14**	**22,86**	**24,60**	**26,97**	**29,66**	**34,50**	**40,24**

Ore annue teoriche : (36 x 52,14)	**1.877**
Ore mediamente non lavorate:	
ferie (26 giorni)	**156,00**
festività (10 giorni)	**60,00**
festività soppresse (2 giorni)	**12,00**
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	**12,00**
diritto allo studio (1 giorno)	**6,00**
malattia, infortunio, maternità (9 giorni)	**54,00**
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.(2gg)	**12,00**
Totale ore non lavorate	**312**
Ore mediamente lavorate:	**1.565**

365gg-52domeniche-26ferie-10festività-2festività soppresse-12malattia, maternità, congedi parentali, permessi, infortuni, assemblee = **263**

MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Divisione IV

COSTO DEL LAVORO DEI DIPENDENTI DA IMPRESE E SOCIETA' ESERCENTI SERVIZI AMBIENTALI (CCNL 5/4/2008)

NAZIONALE	OPERAI: lavoratori inquadrati ai sensi dell'art. 14 commi 6, 7 (posizione parametrale B) e 8, 9 (posizione parametrale A)													ottobre 2009	
A-Elementi retributivi annui	**1 (#)**	**2B**	**2B (##)**	**2A**	**2A (##)**	**3B**	**3B(##)**	**3A**	**3A(##)**	**4B**	**4B(##)**	**4A**	**4A(##)**	**5B**	**5A**
retribuzione base mensile	15.602,52	17.336,28	17.336,28	19.270,80	19.270,80	19.347,24	19.347,24	20.294,28	20.294,28	20.963,52	20.963,52	21.620,52	21.620,52	22.601,88	23.605,08
aum.period.anzianità (6 scatti)	1.097,28	1.271,52	1.271,52	1.271,52	1.271,52	1.375,92	1.375,92	1.375,92	1.375,92	1.506,24	1.506,24	1.506,24	1.506,24	1.729,44	1.729,44
#,## assegno ad personam	1.344,96		120,84		120,84		142,56		142,56		178,92		178,92		
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
Compenso forfettario (1/1/08-30/4/08)	57,66	64,07	64,07	71,22	71,22	71,50	71,50	75,00	75,00	77,48	77,48	79,90	79,90	83,53	87,24
Compenso forfettario (1/1/07-31/12/07)	138,39	153,76	153,76	170,92	170,92	171,60	171,60	180,00	180,00	185,94	185,94	191,76	191,76	200,47	209,37
TOTALE"A"	**18.364,77**	**18.949,59**	**19.070,43**	**20.908,42**	**21.029,26**	**21.090,22**	**21.232,78**	**22.049,16**	**22.191,72**	**22.857,14**	**23.036,06**	**23.522,38**	**23.701,30**	**24.739,28**	**25.755,09**
B-Indennità varie															
indennità lavoro domenicale (4,13x12)	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56
Indennità integrativa ex art. 31 (15x12)	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
ind.lavaggio indumenti ex art. 31 (0,26x269gg.)	69,94	69,94	69,94	69,94	69,94	69,94	69,94	69,94	69,94	69,94	69,94	69,94	69,94	69,94	69,94
Indennità area conduzione ex art.31 lett. n) e o)							201,75		201,75						
TOTALE"B"	**299,50**	**299,50**	**299,50**	**299,50**	**299,50**	**299,50**	**501,25**	**299,50**	**501,25**	**299,50**	**299,50**	**299,50**	**299,50**	**299,50**	**299,50**
C-Oneri aggiuntivi															
festività cadenti di domenica (n°4)	232,93	240,15	241,70	264,95	266,50	267,27	269,10	279,41	281,24	289,66	291,96	298,09	300,38	313,53	326,39
festività lavorate (n°6)	522,91	539,15	542,63	594,95	598,44	600,17	604,28	627,49	631,60	650,55	655,71	669,50	674,66	704,25	733,19
tredicesima mensilità	1.514,06	1.560,98	1.571,05	1.722,19	1.732,26	1.737,26	1.749,14	1.816,18	1.828,06	1.882,81	1.897,72	1.937,56	1.952,47	2.037,94	2.121,54
quattordicesima mensilità	1.503,73	1.550,65	1.560,72	1.711,86	1.721,93	1.726,93	1.738,81	1.805,85	1.817,73	1.872,48	1.887,39	1.927,23	1.942,14	2.027,61	2.111,21
compenso per qualità prestazione ex art. 62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE"C"	**3.923,63**	**4.040,93**	**4.066,10**	**4.443,95**	**4.469,13**	**4.481,63**	**4.511,33**	**4.678,93**	**4.708,63**	**4.845,50**	**4.882,78**	**4.982,38**	**5.019,65**	**5.233,33**	**5.442,33**
D-Oneri previd.e assist.															
Inps (28,57%)	6.453,36	6.653,96	6.695,67	7.328,74	7.370,46	7.391,44	7.498,30	7.721,78	7.828,64	8.000,21	8.061,98	8.229,38	8.291,14	8.648,74	8.998,67
Inail (6,363%)	1.437,27	1.481,94	1.491,23	1.632,23	1.641,52	1.646,19	1.669,99	1.719,77	1.743,56	1.781,78	1.795,53	1.832,81	1.846,57	1.926,21	2.004,15
TOTALE"D"	**7.890,63**	**8.135,90**	**8.186,91**	**8.960,97**	**9.011,98**	**9.037,64**	**9.168,29**	**9.441,55**	**9.572,20**	**9.781,99**	**9.857,51**	**10.062,19**	**10.137,71**	**10.574,96**	**11.002,82**
E- T.F.R. e varie															
trattamento fine rapporto	1.409,81	1.447,46	1.457,16	1.602,70	1.612,39	1.612,70	1.624,14	1.688,70	1.700,14	1.747,23	1.761,58	1.799,95	1.814,31	1.886,97	1.967,47
* Spese fornit. Indum. di lavoro e D.P.I. ex art 67)	369,09	369,09	369,09	369,09	369,09	369,09	369,09	369,09	369,09	369,09	369,09	369,09	369,09	369,09	369,09
*Spese minime interventi piano valutazione rischi ex art. 66	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47
Buono pasto (€1*269gg)	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00
Fondo"Previambiente"	278,52	307,43	307,43	307,43	307,43	322,87	322,87	322,87	322,87	342,67	342,67	342,67	342,67	372,37	372,37
TOTALE"E"	**2.403,89**	**2.470,45**	**2.480,15**	**2.625,69**	**2.635,38**	**2.651,13**	**2.662,57**	**2.727,13**	**2.738,57**	**2.805,46**	**2.819,81**	**2.858,18**	**2.872,54**	**2.974,90**	**3.055,40**
Costo annuo	**32.882,41**	**33.896,37**	**34.103,09**	**37.238,53**	**37.445,25**	**37.560,11**	**38.076,22**	**39.196,26**	**39.712,36**	**40.589,59**	**40.895,66**	**41.724,63**	**42.030,70**	**43.821,96**	**45.555,14**
incidenza IRAP(3,9%)	1.215,87	1.253,67	1.261,37	1.378,15	1.385,85	1.390,15	1.409,35	1.451,09	1.470,29	1.503,01	1.514,41	1.545,29	1.556,69	1.623,44	1.688,00
incidenza IRES (27,5% IRAP)	334,36	344,76	346,88	378,99	381,11	382,29	387,57	399,05	404,33	413,33	416,46	424,95	428,09	446,45	464,20
F- TOTALE COSTO ANNUO	**34.432,65**	**35.494,80**	**35.711,34**	**38.995,68**	**39.212,21**	**39.332,56**	**39.873,14**	**41.046,40**	**41.586,99**	**42.505,93**	**42.826,54**	**43.694,87**	**44.015,48**	**45.891,85**	**47.707,33**
COSTO MENSILE (F:12)	**2.869,39**	**2.957,90**	**2.975,94**	**3.249,64**	**3.267,68**	**3.277,71**	**3.322,76**	**3.420,53**	**3.465,58**	**3.542,16**	**3.568,88**	**3.641,24**	**3.667,96**	**3.824,32**	**3.975,61**
COSTO ORARIO (F:1.623)	**21,51**	**22,17**	**22,31**	**24,36**	**24,49**	**24,57**	**24,91**	**25,64**	**25,98**	**26,55**	**26,75**	**27,29**	**27,49**	**28,66**	**29,80**

*** Interventi in materia di sicurezza sul lavoro**	
Ore annue teoriche : (36 x 52,14)	**1.877**
Ore mediamente non lavorate:	
ferie (26 giorni)	**156**
festività (4 giorni)	**24**
festività soppresse (2 giorni)	**12**
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	**12**
diritto allo studio (1 giorno)	**6**
malattia, infortunio, maternità (9 giorni)	**54**
formaz., perm. D.L.vo 626/94 e succ.mod. (2gg)	**12**
Totale ore non lavorate	**276**
Ore mediamente lavorate:	**1.601**

#Dipendente inquadrato al 30.4.2003 nel 1° liv. del CCNL 2.5.1995/##Indennità ex art. 31 CCNL 30.4.2003

365gg-52domeniche-26ferie-4festività-2fest.soppresse-12malattia, maternità, congedi parentali, permessi, infortuni, assemblee = **269**

MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Divisione IV

COSTO DEL LAVORO DEI DIPENDENTI DA IMPRESE E SOCIETA' ESERCENTI SERVIZI AMBIENTALI (CCNL 5/4/2008)

NAZIONALE OPERAI NEOASSUNTI: lavoratori inquadrati ai sensi dell'art. 14 comma 6 (posizione parametrale B) - senza aumenti periodici di anzianità — **Ottobre 2009**

A-Elementi retributivi annui	1	2B	3B	3B(#)	4B	5B
retribuzione base mensile	15.602,52	17.336,28	19.347,24	19.347,24	20.963,52	22.601,88
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
TOTALE"A"	**15.726,48**	**17.460,24**	**19.471,20**	**19.471,20**	**21.087,48**	**22.725,84**
B-Indennità varie						
indennità lavoro domenicale (4,13x12)	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56
Indennità integrativa ex art. 31 (15x12)	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
ind.lavaggio indumenti ex art. 31 (0,26x269gg.)	69,94	69,94	69,94	69,94	69,94	69,94
#Indennità area conduzione ex art.31 lett. n) e o)				201,75		
TOTALE"B"	**299,50**	**299,50**	**299,50**	**501,25**	**299,50**	**299,50**
C-Oneri aggiuntivi						
festività cadenti di domenica (n°4)	201,62	223,85	249,63	249,63	270,35	291,36
festività lavorate (n°6)	452,46	502,47	560,48	560,48	607,10	654,36
tredicesima mensilità	1.310,54	1.455,02	1.622,60	1.622,60	1.757,29	1.893,82
quattordicesima mensilità	1.300,21	1.444,69	1.612,27	1.612,27	1.746,96	1.883,49
compenso per qualità prestazione ex art. 62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE"C"	**3.414,83**	**3.776,03**	**4.194,98**	**4.194,98**	**4.531,70**	**4.873,03**
D-Oneri previd.e assist.						
Inps (28,57%)	5.554,24	6.152,77	6.846,99	6.904,63	7.404,97	7.970,56
Inail (6,363%)	1.237,02	1.370,32	1.524,94	1.537,77	1.649,21	1.775,17
TOTALE"D"	**6.791,26**	**7.523,09**	**8.371,93**	**8.442,41**	**9.054,17**	**9.745,74**
E- T.F.R. e varie						
trattamento fine rapporto	1.261,24	1.400,37	1.561,74	1.561,74	1.691,44	1.822,91
* Spese fornit. Indum. di lavoro e D.P.I. ex art. 67	369,09	369,09	369,09	369,09	369,09	369,09
*Spese minime interventi piano valutazione rischi ex art. 66	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47
Buono pasto (€1*269gg)	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00
Fondo"Previambiente"	278,52	307,43	322,87	322,87	342,67	372,37
TOTALE"E"	**2.255,32**	**2.423,36**	**2.600,17**	**2.600,17**	**2.749,67**	**2.910,84**
Costo annuo	**28.487,38**	**31.482,21**	**34.937,78**	**35.210,00**	**37.722,53**	**40.554,95**
incidenza IRAP(3,9%)	1.052,27	1.163,87	1.292,61	1.302,73	1.396,37	1.501,92
incidenza IRES (27,5% IRAP)	289,38	320,07	355,47	358,25	384,00	413,03
F- TOTALE COSTO ANNUO	**29.829,03**	**32.966,15**	**36.585,85**	**36.870,98**	**39.502,90**	**42.469,90**
COSTO MENSILE (F:12)	**2.485,75**	**2.747,18**	**3.048,82**	**3.072,58**	**3.291,91**	**3.539,16**
COSTO ORARIO (F:1.623)	**18,63**	**20,59**	**22,85**	**23,03**	**24,67**	**26,53**

*** Interventi in materia di sicurezza sul lavoro**

Ore annue teoriche : (36 x 52,14)	**1.877**
Ore mediamente non lavorate:	
ferie (26 giorni)	**156**
festività (4 giorni)	**24**
festività soppresse (2 giorni)	**12**
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	**12**
diritto allo studio (1 giorno)	**6**
malattia, infortunio, maternità (9 giorni)	**54**
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.(2gg)	**12**
Totale ore non lavorate	**276**
Ore mediamente lavorate:	**1.601**

365gg-52domeniche-26ferie-4festività-2fest.soppresse-12malattia, maternità, congedi parentali, permessi, infortuni, assemblee = **269,00**

MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Divisione IV

COSTO DEL LAVORO DEI DIPENDENTI DA IMPRESE E SOCIETA' ESERCENTI SERVIZI AMBIENTALI (CCNL 5/4/2008)

NAZIONALE	IMPIEGATI: lavoratori inquadrati ai sensi dell'art. 14 commi 6, 7 (posizione parametrale B) e 8, 9 (posizione parametrale A)										Ottobre 2009	
A-Elementi retributivi annui	**3B**	**3A**	**4B**	**4A**	**5B**	**5A**	**6B**	**6A**	**7B**	**7A**	**8**	**Quadro**
retribuzione base mensile	19.347,24	20.294,28	20.963,52	21.620,52	22.601,88	23.605,08	24.831,72	26.031,24	27.360,72	28.772,52	31.933,80	35.886,00
aum.period.anzianità (6 scatti)	1.375,92	1.375,92	1.506,24	1.506,24	1.729,44	1.729,44	1.951,92	1.951,92	2.250,00	2.250,00	2.509,92	2.561,64
indennità di funzione												1.440,00
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
Compenso forfettario (1/1/08-30/4/08)	71,50	75,00	77,48	79,90	83,53	87,24	91,77	96,20	101,12	106,34	118,02	118,02
Compenso forfettario (1/1/07-31/12/07)	171,60	180,00	185,94	191,76	200,47	209,37	220,25	230,88	242,67	255,20	283,24	283,24
TOTALE"A"	**21.090,22**	**22.049,16**	**22.857,14**	**23.522,38**	**24.739,28**	**25.755,09**	**27.219,62**	**28.434,20**	**30.078,47**	**31.508,02**	**34.968,94**	**40.412,86**
B-Indennità varie												
Indennità integrativa ex art. 31 (15x12)	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
TOTALE"B"	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**
B-Oneri aggiuntivi												
festività cadenti di domenica (n°4)	267,27	279,41	289,66	298,09	313,53	326,39	344,97	360,35	381,21	399,31	443,18	512,97
tredicesima mensilità	1.737,26	1.816,18	1.882,81	1.937,56	2.037,94	2.121,54	2.242,30	2.342,26	2.477,89	2.595,54	2.880,64	3.334,30
quattordicesima mensilità	1.726,93	1.805,85	1.872,48	1.927,23	2.027,61	2.111,21	2.231,97	2.331,93	2.467,56	2.585,21	2.870,31	3.323,97
compenso per qualità prestazione ex art. 62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE"B"	**3.881,46**	**4.051,44**	**4.194,95**	**4.312,88**	**4.529,08**	**4.709,14**	**4.969,24**	**5.184,54**	**5.476,66**	**5.730,06**	**6.344,13**	**7.321,24**
C-Oneri previd.e assist.												
Inps (28,57%)	7.185,84	7.508,37	7.780,21	8.003,96	8.413,40	8.755,06	9.247,78	9.656,30	10.209,53	10.690,35	11.854,57	13.689,06
Inail (0,404%)	101,61	106,17	110,02	113,18	118,97	123,80	130,77	136,55	144,37	151,17	167,63	193,57
TOTALE"C"	**7.287,45**	**7.614,54**	**7.890,23**	**8.117,14**	**8.532,37**	**8.878,86**	**9.378,55**	**9.792,85**	**10.353,90**	**10.841,52**	**12.022,20**	**13.882,63**
D- T.F.R. e varie												
trattamento fine rapporto	1.612,70	1.688,70	1.747,23	1.799,95	1.886,97	1.967,47	2.074,14	2.170,40	2.288,13	2.401,42	2.664,73	3.099,35
Buono pasto (€1*263gg)	263,00	263,00	263,00	263,00	263,00	263,00	263,00	263,00	263,00	263,00	263,00	263,00
Fondo"Previambiente"	322,87	322,87	342,67	342,67	372,37	372,37	408,67	408,67	449,99	449,99	496,58	549,91
TOTALE"D"	**2.198,57**	**2.274,57**	**2.352,90**	**2.405,62**	**2.522,34**	**2.602,84**	**2.745,81**	**2.842,07**	**3.001,12**	**3.114,41**	**3.424,31**	**3.912,26**
Costo annuo	**34.637,70**	**36.169,71**	**37.475,22**	**38.538,02**	**40.503,06**	**42.125,93**	**44.493,23**	**46.433,66**	**49.090,15**	**51.374,01**	**56.939,58**	**65.708,99**
incidenza IRAP(3,9%)	1.336,65	1.396,22	1.446,99	1.488,31	1.564,72	1.627,83	1.719,88	1.795,33	1.898,63	1.987,43	2.203,85	2.544,84
incidenza IRES (27,5% IRAP)	367,58	383,96	397,92	409,29	430,30	447,65	472,97	493,72	522,12	546,54	606,06	699,83
E- TOTALE COSTO ANNUO	**36.341,93**	**37.949,89**	**39.320,12**	**40.435,61**	**42.498,08**	**44.201,41**	**46.686,07**	**48.722,70**	**51.510,90**	**53.907,99**	**59.749,48**	**68.953,67**
COSTO MENSILE (E:12)	**3.028,49**	**3.162,49**	**3.276,68**	**3.369,63**	**3.541,51**	**3.683,45**	**3.890,51**	**4.060,23**	**4.292,58**	**4.492,33**	**4.979,12**	**5.746,14**
COSTO ORARIO (E:1.587)	**23,22**	**24,25**	**25,12**	**25,84**	**27,16**	**28,24**	**29,83**	**31,13**	**32,91**	**34,45**	**38,18**	**44,06**

Ore annue teoriche : (36 x 52,14)	**1.877**
Ore mediamente non lavorate:	
ferie (26 giorni)	**156**
festività (10 giorni)	**60**
festività soppresse (2 giorni)	**12**
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	**12**
diritto allo studio (1 giorno)	**6**
malattia, infortunio, maternità (9 giorni)	**54**
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.(2gg)	**12**
Totale ore non lavorate	**312**
Ore mediamente lavorate:	**1.565**

365gg-52domeniche-26ferie-10festività-2festività soppresse-12malattia, maternità, congedi parentali, permessi, infortuni, assemblee = **263**

MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Divisione IV

COSTO DEL LAVORO DEI DIPENDENTI DA IMPRESE E SOCIETA' ESERCENTI SERVIZI AMBIENTALI (CCNL 5/4/2008)

NAZIONALE **IMPIEGATI NEOASSUNTI: lavoratori inquadrati ai sensi dell'art. 14 comma 6 (posizione parametrale B) - senza aumenti periodici di anzianità** **Ottobre 2009**

A-Elementi retributivi annui	3B	4B	5B	6B	7B	8	Quadro
retribuzione base mensile	19.347,24	20.963,52	22.601,88	24.831,72	27.360,72	31.933,80	35.886,00
indennità di funzione							1.440,00
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
TOTALE"A"	**19.471,20**	**21.087,48**	**22.725,84**	**24.955,68**	**27.484,68**	**32.057,76**	**37.449,96**
B-Indennità varie							
Indennità integrativa ex art. 31 (15x12)	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
TOTALE"B"	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**
B-Oneri aggiuntivi							
festività cadenti di domenica (n°4)	249,63	270,35	291,36	319,94	352,37	411,00	480,13
tredicesima mensilità	1.622,60	1.757,29	1.893,82	2.079,64	2.290,39	2.671,48	3.120,83
quattordicesima mensilità	1.612,27	1.746,96	1.883,49	2.069,31	2.280,06	2.661,15	3.110,50
compenso per qualità prestazione ex art. 62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE"B"	**3.634,50**	**3.924,60**	**4.218,67**	**4.618,89**	**5.072,82**	**5.893,63**	**6.861,46**
C-Oneri previd.e assist.							
Inps (28,57%)	6.652,72	7.197,38	7.749,47	8.500,88	9.353,10	10.894,14	12.711,20
Inail (0,404%)	94,07	101,78	109,58	120,21	132,26	154,05	179,75
TOTALE"C"	**6.746,80**	**7.299,15**	**7.859,05**	**8.621,09**	**9.485,36**	**11.048,19**	**12.890,94**
D- T.F.R. e varie							
trattamento fine rapporto	1.561,74	1.691,44	1.822,91	2.001,85	2.204,80	2.571,77	3.004,48
Buono pasto (€1*263gg)	263,00	263,00	263,00	263,00	263,00	263,00	263,00
Fondo"Previambiente"	322,87	342,67	372,37	408,67	449,99	496,58	549,91
TOTALE"D"	**2.147,61**	**2.297,11**	**2.458,28**	**2.673,52**	**2.917,79**	**3.331,35**	**3.817,39**
Costo annuo	**32.180,11**	**34.788,35**	**37.441,84**	**41.049,19**	**45.140,65**	**52.510,93**	**61.199,75**
incidenza IRAP(3,9%)	1.241,10	1.342,52	1.445,70	1.585,97	1.745,07	2.031,66	2.369,52
incidenza IRES (27,5% IRAP)	341,30	369,19	397,57	436,14	479,89	558,71	651,62
E- TOTALE COSTO ANNUO	**33.762,51**	**36.500,06**	**39.285,11**	**43.071,30**	**47.365,61**	**55.101,29**	**64.220,89**
COSTO MENSILE (E:12)	**2.813,54**	**3.041,67**	**3.273,76**	**3.589,28**	**3.947,13**	**4.591,77**	**5.351,74**
COSTO ORARIO (E:1.587)	**21,57**	**23,32**	**25,10**	**27,52**	**30,27**	**35,21**	**41,04**

Ore annue teoriche : (36 x 52,14)	**1.877**
Ore mediamente non lavorate:	
ferie (26 giorni)	**156,00**
festività (10 giorni)	**60,00**
festività soppresse (2 giorni)	**12,00**
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	**12,00**
diritto allo studio (1 giorno)	**6,00**
malattia, infortunio, maternità (9 giorni)	**54,00**
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.(2gg)	**12,00**
Totale ore non lavorate	**312**
Ore mediamente lavorate:	**1.565**

365gg-52domeniche-26ferie-10festività-2festività soppresse-12malattia, maternità, congedi parentali, permessi, infortuni, assemblee = **263**

09A05237

DECRETO 23 aprile 2009.

Modificazioni all'allegato I, parte B del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45 «Attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali».

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto 23 maggio 2008 di delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini;

Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari» e visto, in particolare, l'art. 13 della stessa legge;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281 e successive modificazioni, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, di attuazione della direttiva 90/167/CEE del Consiglio del 26 marzo 1990, con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità europea;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, di attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali;

Visto il decreto 1° agosto 2008, recante modificazioni all'allegato I, parte A e parte B, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, in attuazione della direttiva 2008/4/CE della Commissione del 9 gennaio 2008 e della direttiva 2008/38/CE della Commissione del 5 marzo 2008;

Vista la direttiva 2008/82/CE della Commissione del 30 luglio 2008, che modifica la direttiva 2008/38/CE relativamente agli alimenti per animali destinati a sostenere la funzione renale in caso di insufficienza renale cronica;

Ritenuto necessario, in attuazione della direttiva 2008/82/CE, modificare l'allegato I, parte B, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, ai sensi dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

Decreta:

Art. 1.

1. La sezione dell'allegato I, parte B del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45 «Attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali», concernente il supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica, è sostituita con la tabella in allegato.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2009

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
MARTINI

ALLEGATO

Particolare fine nutrizionale	Caratteristiche nutrizionali essenziali	Specie o categorie di animali	Dichiarazioni sull'etichetta	Periodo di impiego raccomandato	Altre disposizioni
«Supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica (*)	Bassa concentrazione di fosforo e tenore ridotto di proteine, ma di elevata qualità	Cani e gatti	— Fonti proteiche — Calcio — Fosforo — Potassio — Sodio — Tenore di acidi grassi essenziali (se aggiunti)	Inizialmente fino a 6 mesi (**)	Sull'imballaggio, sul contenitore o sull'etichetta indicare: "Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego." Nelle istruzioni per l'uso indicare: "Deve essere sempre disponibile dell'acqua."
	oppure Assorbimento ridotto di fosforo grazie all'incorporazione di carbonato di lantanio ottaidrato	Gatti adulti	— Fonti proteiche — Calcio — Fosforo — Potassio — Sodio — Carbonato di lantanio ottaidrato — Tenore di acidi grassi essenziali (se aggiunti)	Inizialmente fino a 6, mesi (**)	Sull'imballaggio, sul contenitore o sull'etichetta indicare: "Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego." Nelle istruzioni per l'uso indicare: "Deve essere sempre disponibile dell'acqua."

(*) Se del caso, il produttore può raccomandare l'uso anche in caso di temporanea insufficienza renale.
(**) Se l'alimento per animali è raccomandato in caso di una temporanea insufficienza renale, il periodo di impiego raccomandato è da 2 a 4 settimane.»

09A05278

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 aprile 2009.

Approvazione del modello di certificato d'abilitazione per ufficiale di sicurezza della nave (SSO). (Decreto n. 397/2009).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il Capitolo XI-2 della Convenzione Internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare - SOLAS 74, resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la Parte A - Sezione 13.2 del Codice Internazionale per la Sicurezza delle Navi e degli Impianti Portuali (ISPS Code);

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of training, certification and watchkeeping for seafarers, come emendata dalla Risoluzione del Comitato per la Sicurezza Marittima (Maritime Safety Committee) MSC.203 (81) del 18 maggio 2006;

Viste le Risoluzioni 1 e 2 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con le quali sono stati adottati gli emendamenti all'Annesso della sopraccitata Convenzione del 1978 ed il codice STCW sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia, come emendato dalla Risoluzione del Comitato per la Sicurezza Marittima (Martime Safety Committee) MSC. 203 (81) del 18 maggio 2006;

Visto il Programma Nazionale di Sicurezza Marittima contro eventuali atti illeciti intenzionali, approvato con D.M. prot. N°83/T del 20 giugno 2007;

Considerata la necessità di dare piena attuazione alla Regola VI/5 della suddetta convenzione ed alla sezione A-VI/5 del Codice STCW, e di procedere all'approvazione di un modello di certificato di abilitazione per Ufficiale di Sicurezza della nave (SSO);

Visto il Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, ed in particolare l'art. 7, relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione del modello del certificato

È approvato, secondo l'allegato form in doppia lingua italiano/inglese, il modello del Certificato di abilitazione per ufficiale di sicurezza della nave (SSO).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2009

Il comandante generale: POLLASTRINI

ALLEGATO

N

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministry of Infrastructure and Transport

CAPITANERIA DI PORTO
Maritime Authority

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PER UFFICIALE DI SICUREZZA DELLA NAVE
CERTIFICATE OF PROFICIENCY FOR SHIP SECURITY OFFICER

SI CERTIFICA CHE:
THIS IS TO CERTIFY THAT:

Il Sig./Sig.ra
MR./MS.

Luogo e data di nascita
Place/date of birth

Matricola n.
Seamen's book no.

Compartimento Marittimo
Maritime Authority

Risponde ai requisiti di competenza per la certificazione di abilitazione come Ufficiale di sicurezza della nave stabiliti dalla Regola VI/5 della Convenzione Internazionale STCW 78 nella sua versione come emendata - Sezione A-VI/5 del Codice STCW
meets the standard of competence for certification of proficiency as Ship Security Officer, set out in the Regulation VI/5 of the International convention of standard of training, certification and watchkeeping for seafarers, 1978, as amended - Section A-VI/5 STCW Code

Data di rilascio
Issued on

Data di scadenza
Valid until

L'Ufficiale autorizzato al rilascio del certificato
Authorized official issuing the certificate

Timbro
Seal

Firma del titolare del certificato
Signature of the older of the certificate

09A05261

DECRETO 21 aprile 2009.

Procedure di verifica del sistema di controllo di conformità del processo produttivo e della conformità del prodotto al tipo omologato per veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1961, n. 1841, concernente l'esecuzione dell'Accordo internazionale relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco dell'omologazione degli accessori e parti di veicoli a motore, firmato a Ginevra il 20 marzo 1958;

Vista la legge 2 maggio 1977, n. 264, concernente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), firmato a Ginevra il 1° settembre 1970;

Visto l'art. 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni (nel prosieguo denominato Nuovo codice della strada), che dispone l'accertamento dei requisiti di idoneità e dell'omologazione del tipo di veicoli;

Visto l'art. 77 del Nuovo codice della strada, che demanda al Ministro dei trasporti la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, all'accertamento della conformità al tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi da sottoporre a controllo, per i quali sia stata rilasciata la relativa dichiarazione di conformità e di stabilire i criteri e le modalità per gli accertamenti e gli eventuali prelievi di veicoli e dispositivi da sottoporre a controllo;

Visto il combinato disposto dell'art. 81 del Nuovo codice della strada e dell'art. 242 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610 (nel prosieguo denominato regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada), con il quale si stabiliscono le competenze dei funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri come riportato nella tabella III.1 del titolo III, allegata al regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada, e si individuano i profili professionali dei funzionari ministeriali, che danno titolo all'effettuazione degli accertamenti tecnici previsti;

Visto l'art. 107, comma 3, del Nuovo codice della strada, il quale dispone, tra l'altro, che per il rilascio dell'omologazione del tipo delle macchine agricole, l'accertamento tecnico viene effettuato su un prototipo già omologato, secondo le modalità stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto;

Visto l'art. 109, commi 2 e 3, del Nuovo codice della strada, che attribuisce al Ministero dei trasporti e della navigazione la facoltà di prelevare e di sottoporre in qualsiasi momento ad accertamenti di controllo della conformità al tipo omologato le macchine agricole non ancora immatricolate ed i relativi dispositivi, nonché di stabilire i provvedimenti da attuare in caso di mancato rispetto della conformità della serie al tipo omologato;

Visto l'art. 114 del Nuovo codice della strada, che sancisce, tra l'altro, l'obbligo, nel caso di macchine operatrici circolanti su strada, di rispondere alle stesse prescrizioni contenute nei predetti articoli 107 e 109;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1996, n. 568, concernente il regolamento relativo alle disposizioni in materia di accertamento dei requisiti delle macchine agricole, delle macchine operatrici, dei loro componenti o entità tecniche prodotte in serie, ed in particolare l'allegato VIII, con il quale sono stabilite le prescrizioni per il controllo della conformità della produzione;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1996, di attuazione della direttiva 94/55/CEE del Consiglio dell'Unione europea, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative al trasporto di merci pericolose su strada, ed in particolare l'appendice B.2, sezione 3, che sancisce l'obbligo di procedere alle verifiche finalizzate all'accertamento dell'esistenza di sufficienti disposizioni per assicurare un efficace controllo della qualità e della conformità della produzione;

Visto il decreto dirigenziale 25 novembre 1997, emanato in esecuzione degli articoli 75 e 77 del Nuovo codice della strada, come integrato e modificato dal decreto dirigenziale 7 aprile 2000 concernente il controllo di conformità;

Visto l'art. 10 del decreto ministeriale 2 maggio 2001, n. 277, concernente le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici, e dei loro sistemi, componenti, ed entità tecniche, che dispone che la verifica del sistema di controllo del processo produttivo, ai fini della conformità della produzione, venga eseguita presso la fabbrica e che l'accertamento del controllo della conformità del prodotto al tipo omologato, sia effettuato anche su prodotti prelevati presso la rete di distribuzione;

Visto l'allegato VI al decreto ministeriale 31 gennaio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento e del Consiglio del 18 marzo 2002 concernente le omologazioni dei veicoli a motore a due o tre ruote, che stabilisce le disposizioni per il controllo della conformità della produzione;

Visto l'allegato IV al decreto ministeriale 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, relativa alle omologazioni dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli, che stabilisce le procedure per il controllo della conformità della produzione;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2008, di recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche, destinati a tali veicoli, con il quale, tra l'altro, sono indicati i servizi tecnici e sono stabilite le procedure per il controllo della conformità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, concernente il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuta la necessità di adeguamento al mutato quadro normativo istituzionale delle procedure di verifica del sistema di controllo di conformità del processo produttivo e della conformità del prodotto al tipo omologato;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le norme del presente decreto si applicano ai veicoli, di cui all'art. 47 del Nuovo codice della strada, soggetti all'omologazione del tipo, nonché ai loro sistemi, componenti ed entità tecniche prodotti in serie.

Art. 2.

Controllo di conformità

1. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici (nel prosieguo denominato Dipartimento), su richiesta del costruttore o da chi lo rappresenta legalmente, ai fini del rilascio di un'omologazione, procede attraverso controlli effettivi a:

a) compiere ispezioni su ogni linea dell'impianto di produzione, per verificare l'esistenza di disposizioni e di procedure atte ad assicurare che i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche prodotti in serie siano conformi al tipo omologato;

b) verificare periodicamente l'esistenza di adeguate misure e di piani di controllo per l'esecuzione delle prove o dei controlli necessari all'accertamento della continuità della conformità della produzione al tipo omologato.

2. Il Dipartimento procede alla verifica della conformità del prodotto al tipo omologato attraverso specifici controlli o prove tecniche sui veicoli, di cui all'art. 1, nonché sui loro sistemi, componenti ed entità tecniche.

3. Il Dipartimento, per effettuare le ispezioni, di cui ai precedenti commi 1 e 2, si avvale dei propri funzionari appartenenti ai servizi tecnici, di cui all'art. 3, lettera *ll)* del decreto 28 aprile 2008, secondo quanto specificato nel successivo art. 4.

Art. 3.

Commissione del controllo di conformità

1. È istituita presso la direzione generale per la motorizzazione la commissione del controllo di conformità, nel prosieguo denominata commissione.

2. La commissione è composta dal direttore generale per la motorizzazione, in qualità di presidente, e da quattro membri effettivi, nominati dallo stesso presidente, tra i dirigenti tecnici ed i funzionari con profilo professionale di ingegnere coordinatore, che sono in servizio presso le divisioni tecniche della direzione generale per la motorizzazione.

3. Il presidente della commissione, designa il suo sostituto ed i membri supplenti tra i dirigenti tecnici e i funzionari, di cui al precedente comma 2, oltre ad un funzionario appartenente all'area C con mansioni di segretario.

4. La commissione ha competenza ad emanare le disposizioni concernenti l'attuazione del presente decreto. Per i procedimenti di omologazione CE e nazionale dei veicoli, nonché per quelli di omologazione CE ed UNECE dei sistemi, la commissione è preposta al coordinamento, alla programmazione, alla valutazione dell'attività di ispezione, nonché al rilascio del certificato di idoneità alla produzione in serie ed alla designazione dei funzionari tecnici che compongono le unità di ispezione, di cui al successivo art. 4, comma 2.

5. Per i procedimenti di omologazione limitata per piccole serie di veicoli, di cui al decreto ministeriale 2 maggio 2001, n. 277, nonché per quelli di omologazione CE ed UNECE di componenti ed entità tecniche, i centri prova autoveicoli incardinati nelle direzioni generali territoriali provvedono, in osservanza delle disposizioni emanate in materia dalla stessa commissione, alla verifica del sistema di controllo di conformità del processo produttivo ed al controllo di conformità del prodotto al tipo omologato, nonché alla designazione dei funzionari che compongono le unità di ispezione, di cui al successivo art. 4, comma 2.

6. La commissione valuta l'eventuale certificazione presentata dal costruttore ottenuta in base alla norma armonizzata EN ISO 9001:2000 oppure ad una norma equivalente.

Art. 4.

Svolgimento dei controlli

1. Il Dipartimento ai sensi di quanto prescritto negli articoli 77 e 109 del Nuovo codice della strada, nell'allegato X al decreto ministeriale 28 aprile 2008, nell'allegato IV al decreto ministeriale 19 novembre 2004 e nell'allegato VI al decreto ministeriale 31 gennaio 2003, esegue:

a) la verifica del sistema di controllo di conformità del processo produttivo realizzato dal costruttore presso gli impianti, avvalendosi dei funzionari abilitati all'effettuazione dei tipi di accertamenti tecnici, di cui alla lettera *b)* della tabella III.1 dell'art. 242 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada;

b) la verifica della conformità del prodotto al tipo omologato, sia presso gli impianti del costruttore, sia presso la sua rete commerciale, sia presso la rete di distribuzione, avvalendosi dei funzionari abilitati all'effettuazione degli accertamenti tecnici, di cui alle lettere *b)* ed *e)* della tabella III.1 sopra citata.

2. Ogni verifica è effettuata da una unità di ispezione costituita da due funzionari, così come disposto ai commi 4 e 5 dell'art. 3, appartenenti agli uffici competenti al rilascio delle certificazioni di omologazione del tipo di cui all'art. 1.

3. La verifica, di cui al precedente comma 1, lettera *a)*, riservata alla competenza dei profili professionali di ingegnere direttore coordinatore, ingegnere direttore, ingegnere e ai dirigenti tecnici ingegneri, può essere compiuta anche con la collaborazione di un funzionario abilitato all'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui alla lettera *e)* della citata tabella III.1, ai sensi dell'art. 242 del regolamento di attuazione ed esecuzione del Nuovo codice della strada.

4. La frequenza normale delle verifiche, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, viene stabilita dalla commissione in base all'esito della valutazione dei metodi di controllo della conformità attuati presso gli impianti di produzione.

5. L'unità di ispezione può scegliere dei campioni a caso da sottoporre a verifica, se la natura della prova lo consente. Il numero minimo dei campioni può essere stabilito in base ai risultati dei controlli eseguiti dal costruttore stesso.

6. Il Dipartimento può verificare in ogni momento i metodi di controllo di conformità applicati presso gli impianti di produzione e può effettuare tutti i controlli o le prove prescritte dalle direttive comunitarie, dai regolamenti e dalle norme in vigore, in relazione alle quali sono state richieste o concesse le omologazioni.

Art. 5.

Doveri del costruttore

1. Il costruttore deve garantire l'esistenza di procedure atte ad assicurare un controllo efficace della conformità del prodotto al tipo omologato, in base alle prescrizioni fissate dalle norme vigenti in materia, in relazione alle quali sono state ottenute le omologazioni.

2. Gli oneri relativi alla verifica del sistema di controllo di conformità del processo produttivo ed alla verifica della conformità del prodotto al tipo omologato sono a carico del richiedente l'omologazione oppure del titolare dell'omologazione, secondo le modalità vigenti per l'ottenimento dell'omologazione prescritte dalla legge 1° dicembre 1986, n. 870.

3. Al costruttore possono essere sospese di validità o revocate le omologazioni ottenute, qualora non ottemperi a quanto disposto con il presente decreto.

Art. 6.

Implementazione delle verifiche

1. Il Dipartimento, al fine di implementare le verifiche del sistema di controllo di conformità del processo produttivo e quelle di conformità del prodotto al tipo omologato, utilizza anche le risorse all'uopo destinate a sostegno della sicurezza del trasporto stradale nell'ambito delle ispezioni e delle verifiche previste dal Nuovo codice della strada per remunerare i funzionari tecnici che compongono le unità di ispezione.

Art. 7.

Abrogazione di norme

1. Il decreto dirigenziale 25 novembre 1997 ed il decreto dirigenziale 7 aprile 2000 sono abrogati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2009

Il capo Dipartimento: FUMERO

09A05244

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 marzo 2009.

Determinazione delle tariffe per il riconoscimento dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 4, commi 5, 7 e 8 del suddetto decreto legislativo che fa obbligo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di stabilire le modalità secondo cui gli oneri per la verifica della documentazione, nonché per l'espletamento delle attività ispettive relative al riconoscimento dell'idoneità a condurre prove di campo con prodotti fitosanitari siano posti a carico dei richiedenti il riconoscimento ufficiale di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1997, relativo alla determinazione delle tariffe per il riconoscimento dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari;

Ritenuta la necessità ed opportunità di procedere alla rivalutazione delle tariffe in questione attraverso gli indici ISTAT;

Decreta:

Articolo unico

L'allegato I del decreto ministeriale 25 febbraio 1997 è così di seguito modificato:

«ALLEGATO I

Tariffe dovute dagli enti/organismi richiedenti il riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo con prodotti fitosanitari e per l'effettuazione delle ispezioni di cui al decreto legislativo n. 194/1995, art. 4, commi 5, 7 e 8.

1. Per l'esame della richiesta di riconoscimento e della documentazione relativa ad ogni successiva variazione significativa di quanto dichiarato in prima istanza: euro 1.318,10.

2. Per le verifiche ispettive presso il Centro di saggio e l'esame della relativa documentazione, per singola ispezione e per ogni ispettore: euro 1.647,62.

3. Per il rilascio dell'attestazione di riconoscimento dell'idoneità a condurre le prove di campo con prodotti fitosanitari: euro 65,90.».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2009

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 248

09A05243

DECRETO 22 aprile 2006.

Adeguamento dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 al Consorzio vini Colli Euganei per la DOC «Colli Euganei».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) n. 89/395 e n. 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1994 e successive modifiche ed integrazioni con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Euganei» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 62640 del 16 aprile 2004 con il quale veniva conferito al Consorzio vini Colli Euganei l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Colli Euganei»;

Vista la nota prot. 4384 del 1° agosto 2008 con la quale il Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualità e per la tutela del consumatore, ha prorogato sino alla data del 30 settembre 2008 la presentazione delle istanze di adeguamento del piano di controllo e del prospetto tariffario prevista dall'art. 11, comma 3, del decreto 29 marzo 2007;

Vista la richiesta di adeguamento del piano di controllo e del tariffario presentata dal Consorzio vini Colli Euganei, prot. 9675 del 30 settembre 2008, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Considerato che il piano di controllo ed il tariffario presentati dal Consorzio vini Colli Euganei sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi l'11 novembre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Consorzio e del rappresentante della regione Veneto;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dal Consorzio vini Colli Euganei e il parere favorevole espresso dalla regione Veneto sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione dell'11 novembre 2008;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio vini Colli Euganei istante, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio vini Colli Euganei con sede in Luvigliano di Terriglia (Pordenone), via dei Vescovi n. 41, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOC «Colli Euganei», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio vini Colli Euganei autorizzato, di seguito denominato «Organismo di controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia ed i comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare l'albo dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento all'organismo di controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione può delegare l'organismo di controllo autorizzato per le funzioni ad essa attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per la predetta denominazione di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) per la DOC indicata all'art. 1, comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'organismo di controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'organismo di controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'organismo di controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'art. 1, comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - e dalla competente regione Veneto, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'organismo di controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A05236

DECRETO 22 aprile 2009.

Adeguamento dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 all'Istituto Marchigiano di Tutela per le DOCG «Conero» e «Vernaccia di Serrapetrona» e per le DOC «Colli Maceratesi», «Esino», «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba», «Rosso Conero», «Serrapetrona», «Verdicchio dei Castelli di Jesi» e «Verdicchio di Matelica».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 2004 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Conero» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 18 agosto 2004 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Vernaccia di Serrapetrona» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Maceratesi» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1995 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Esino» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2005 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 2004 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Rosso Conero» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 18 agosto 2004 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Serrapetrona» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2003 ed integrazioni con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1995 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Verdicchio di Matelica» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 67098 del 27 ottobre 2004 con il quale è stato conferito all'Istituto Marchigiano di Tutela l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOCG «Conero»;

Visto il decreto ministeriale 67097 del 27 ottobre 2004 con il quale è stato conferito all'Istituto Marchigiano di Tutela l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOCG «Vernaccia di Serrapetrona»;

Visto il decreto ministeriale 66376 del 4 dicembre 2003 con il quale è stato conferito all'Istituto Marchigiano di Tutela l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Colli Maceratesi»;

Visto il decreto ministeriale 66377 del 4 dicembre 2003 con il quale è stato conferito all'Istituto Marchigiano di Tutela l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Esino»;

Visto il decreto ministeriale 66375 del 4 dicembre 2003 con il quale è stato conferito all'Istituto Marchigiano di Tutela l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»;

Visto il decreto ministeriale 66374 del 4 dicembre 2003 con il quale è stato conferito all'Istituto Marchigiano di Tutela l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Rosso Conero»;

Visto il decreto ministeriale 67096 del 27 ottobre 2004 con il quale è stato conferito all'Istituto Marchigiano di Tutela l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Serrapetrona»;

Visto il decreto ministeriale 66380 del 4 dicembre 2003 con il quale è stato conferito all'Istituto Marchigiano di Tutela l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Verdicchio dei Castelli di Jesi»;

Visto il decreto ministeriale 66379 del 4 dicembre 2003 con il quale è stato conferito all'Istituto Marchigiano di Tutela l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Verdicchio di Matelica»;

Vista la nota prot. 4384 del 1º agosto 2008 con la quale il Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualità e per la tutela del consumatore, ha prorogato sino alla data del 30 settembre 2008 la presentazione delle istanze di adeguamento del piano di controllo e del prospetto tariffario prevista dall'art. 11, comma 3 del decreto 29 marzo 2007;

Vista la richiesta di adeguamento del piano di controllo e del tariffario presentata dall'Istituto Marchigiano di Tutela, prot. 9675 del 30 settembre 2008, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Considerato che i piani di controllo e i tariffari presentati dall'Istituto Marchigiano di Tutela sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 18 febbraio 2009 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Istituto e del rappresentante della regione Marche;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dall'Istituto Marchigiano di Tutela e il parere favorevole espresso dalla regione Marche sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 18 febbraio 2009;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti dell'Istituto Marchigiano di Tutela istante, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto Marchigiano di Tutela con sede in Moie di Maiolati Spontini (Ancona), via Ariosto, 55, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per le DOCG «Conero» e «Vernaccia di Serrapetrona» e per le DOC «Colli Maceratesi», «Esino», «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba», «Rosso Conero», «Serrapetrona», «Verdicchio dei Castelli di Jesi» e «Verdicchio di Matelica», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine.

Art. 2.

1. L'Istituto Marchigiano di Tutela autorizzato, di seguito denominato «Organismo di Controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nelle predette denominazioni di origine rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione approvati con i decreti indicati nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le province ed i comuni competenti per il territorio di produzione delle predette denominazioni di origine, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per il territorio di produzione sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione delle DOCG e delle DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per il territorio di produzione possono delegare l'Organismo di controllo autorizzato per le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per le predette denominazione di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) per le DOC indicate all'art. 1, comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indi-

cazione del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'Organismo di controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'Organismo di controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'Organismo di controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti delle denominazioni di origine indicata all'art. 1 comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - e dalla competente regione Marche, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'Organismo di controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A05271

DECRETO 5 maggio 2009.

Proroga della validità delle tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali del personale dei ruoli dei dirigenti, direttivi, ispettori, sovrintendenti, agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visti il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 28 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 159 del 10 luglio 1987 ed i successivi decreti modificati del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 26 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 241 del 14 ottobre 1994, del 6 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196 del 22 agosto 1996, del 1° agosto 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 del 9 agosto 2006 e del 14 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 16 giugno 2008 concernenti le tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali in uso agli appartenenti ai ruoli degli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 concernente le disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri art. 1 comma 1, punto 9), in base al quale il Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e di Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Preso atto dei tempi tecnici necessari per il rilascio agli appartenenti ai ruoli dirigenti, direttivi, ispettori, sovrintendenti, agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato di nuove tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali, adeguate nell'intestazione all'attuale denominazione del Ministero;

Attesa pertanto la necessità di confermare la validità delle tessere in uso, prorogandone la scadenza al 31 dicembre 2010;

Decreta:

Per i motivi nelle premesse specificati, la validità delle tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali attualmente in uso agli appartenenti ai ruoli dei dirigenti, direttivi, ispettori, sovrintendenti, agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato è prorogata al 31 dicembre 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2009

Il Ministro: ZAIA

09A05303

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 29 aprile 2009.

Trattamento dei dati personali contenuti nello scontrino fiscale rilasciato per l'acquisto di farmaci.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

Visto il codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO:

Specifiche disposizioni legislative prevedono che nello scontrino fiscale rilasciato dalle farmacie per l'acquisto di farmaci siano riportati, ai soli fini della detrazione o della deduzione delle spese sanitarie, oltre al codice fiscale del destinatario, anche la natura, la qualità e la quantità dei medicinali acquistati (art. 1, comma 28, l. 27 dicembre 2006, n. 296 e, da ultimo, art. 39 del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159, conv. l. 29 novembre 2007, n. 222).

In base a tale disciplina, l'Agenzia delle entrate, nella risoluzione n. 156/E del 5 luglio 2007, ha rilevato che «per quanto concerne la necessità di indicare la natura del prodotto acquistato, si ritiene sufficiente che lo scontrino fiscale rechi la dizione generica di «farmaco» o «medicinale». Ciò vale ad escludere che la spesa sostenuta dal contribuente si riferisca a prodotti attinenti ad altre categorie merceologiche disponibili in farmacia. Tuttavia, poiché la norma oltre all'indicazione della natura del bene, richiede che lo scontrino indichi anche la qualità del prodotto, si ritiene che debba essere riportata anche la specificazione del tipo di farmaco acquistato». L'Agenzia ha, quindi, inteso interpretare la parola «qualità» dei medicinali con l'espressa menzione in chiaro della denominazione commerciale del farmaco sullo scontrino.

Al riguardo, sono pervenute numerose segnalazioni volte ad evidenziare la lesione della riservatezza e della dignità degli interessati in conseguenza dell'indicazione, in chiaro, della denominazione commerciale del farmaco acquistato all'atto della presentazione della documentazione fiscale per la denuncia dei redditi presso il centro per l'assistenza fiscale (Caf) oppure il proprio commercialista, configurandosi, in tal modo, un trattamento sistematico di dati personali sulla salute idonei a rivelarne anche le patologie.

Nell'ambito dell'attività istruttoria svolta dall'Ufficio, in relazione anche alle predette segnalazioni pervenute nonché a notizie di stampa, è stato richiesto all'Agenzia di valutare l'effettiva indispensabilità dell'indicazione nello scontrino fiscale della denominazione commerciale del farmaco, oltre al codice fiscale del destinatario, alla natura e alla quantità dei medicinali acquistati.

L'Agenzia ha dato riscontro alla richiesta (nota del 28 maggio 2008), evidenziando, in proposito, che l'indicazione della denominazione del farmaco nella fattura o nello scontrino risulta per l'amministrazione finanziaria indispensabile in quanto assume rilievo in sede di controllo. L'Agenzia ha motivato, tra l'altro, il proprio orientamento sulla base dell'applicazione analogica della disciplina generale in materia di Iva, in base alla quale l'indicazione relativa alla «natura, qualità e quantità» dei beni è prevista per la compilazione delle fatture al fine di garantire la corretta detrazione dell'imposta da parte degli operatori economici (art. 21, comma 2, lett. *b)*, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

Per l'Agenzia delle entrate, l'espressione «natura e qualità» deve intendersi unitariamente come rappresentativa di un unico requisito che risulta rispettato ogniqualvolta la descrizione contenuta nel documento fiscale consenta inequivocabilmente ed univocamente di identificare l'esatto bene oggetto di cessione.

Nell'ambito della medesima istruttoria preliminare, l'Ufficio ha svolto il 24 luglio 2008 un incontro con taluni rappresentanti di Federfarma (Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani) al fine di acquisire utili indicazioni, con particolare riferimento ad eventuali informazioni rilevabili dal farmacista - mediante la lettura ottica del codice a barre del farmaco acquistato - idonee ad identificare il prodotto venduto e ad essere menzionate sullo scontrino in luogo della denominazione commerciale dello stesso (ad es. il numero di autorizzazione all'immissione in commercio, ovvero AIC).

All'esito del predetto incontro è pervenuta una prima nota interlocutoria di Federfarma (nota del 9 ottobre 2008) recante la normativa e i disciplinari tecnici che il gruppo di lavoro interno istituito presso la medesima Federazione ha esaminato.

Successivamente (nota del 26 febbraio 2009), Federfarma ha fornito specifici elementi all'Autorità precisando che l'autorizzazione al commercio viene rilasciata dall'Agenzia italiana del farmaco e che il numero di AIC permette di individuare la singola confezione farmaceutica, riferendosi a un medicinale avente un determinato dosaggio, forma farmaceutica, via di somministrazione e presentazione (art. 6, comma 2, d.lgs. 24 aprile 2006, n. 219). Tale numero, ha precisato ancora la Federazione, è riportato sul bollino autoadesivo o direttamente sulla confezione sia in chiaro che mediante la tecnica di rappresentazione a barre e quindi rilevabile otticamente.

Con la medesima comunicazione Federfarma ha segnalato, altresì, che la prospettata ipotesi di indicare il numero AIC in luogo della denominazione commerciale

del farmaco, qualora venisse attuata, renderebbe meno trasparente, nei confronti dei cittadini, il contenuto dello scontrino al fine di un'agevole verifica del prezzo pagato per un determinato farmaco. Ha evidenziato, inoltre, che il numero AIC, sebbene rilevabile dagli strumenti elettronici in dotazione delle farmacie, tuttavia, attualmente, non è riportabile sullo scontrino fiscale, salvo modifiche al software tali da richiedere un congruo periodo di tempo per essere effettuate.

OSSERVA:

All'esito dell'esame del quadro normativo sopra richiamato, in relazione ai soli profili concernenti il trattamento dei dati personali contenuti nello scontrino fiscale per l'acquisto di farmaci ai fini della detrazione o della deduzione delle spese sanitarie, tenuto conto delle osservazioni formulate in proposito dall'Agenzia delle entrate e da Federfarma, è stato completato il necessario approfondimento in ordine al delicato bilanciamento tra il rispetto della dignità e della riservatezza degli interessati e, contestualmente, l'interesse pubblico alla riduzione del rischio di indebite detrazioni e deduzioni fiscali.

L'indicazione sullo scontrino fiscale rilasciato dalle farmacie per l'acquisto di farmaci ai fini della detrazione o della deduzione delle spese sanitarie, oltre del codice fiscale del destinatario, anche della natura, della qualità e della quantità dei medicinali acquistati configura, infatti, un trattamento sistematico di dati personali sulla salute degli interessati, idoneo a rivelarne anche le patologie.

In tale quadro, occorre preliminarmente evidenziare che l'Agenzia delle entrate, nel legittimo perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico connesse all'applicazione delle disposizioni in materia fiscale, ivi compresi gli aspetti concernenti le deduzioni e le detrazioni nonché i relativi controlli, può trattare anche dati personali sensibili e giudiziari ai sensi del regolamento per il trattamento di tale categoria di dati adottato, in attuazione dell'art. 20 del Codice, dall'Agenzia in conformità al parere positivo del Garante (parere dell'8 febbraio 2007).

Sul punto occorre rilevare che i dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati possono essere trattati solo laddove indispensabili per lo svolgimento di attività istituzionali che non possano essere effettuate, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

Tuttavia, la disciplina in materia fiscale relativa alla detrazione o alla deduzione delle spese sanitarie non prevede alcun potere di indagine dell'organo amministrativo accertatore in ordine alla connessione tra il farmaco acquistato, l'effettivo stato di salute del contribuente e l'appropriatezza dell'assunzione del medicinale da parte dell'interessato.

Si rileva, inoltre, che il contribuente può avvalersi delle previste agevolazioni fiscali (deduzione o detrazione) sia per i farmaci da banco sia per quelli soggetti a prescrizione. In quest'ultimo caso, diversamente da quanto sostenuto dall'Agenzia nella citata nota indirizzata al Garante, anche per i farmaci parzialmente a carico del Ssn, la prescrizione è trattenuta dal farmacista all'atto dell'erogazione del farmaco.

In tale quadro, deve ritenersi che ogni lecita forma di controllo sul bene venduto da parte degli organi preposti può essere utilmente effettuata mediante l'utilizzo del numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) - rilevato mediante la lettura ottica del codice a barre di ciascun farmaco e riportato automaticamente sullo scontrino fiscale dal farmacista - in luogo della denominazione commerciale dello stesso. Tale procedura consente, infatti, di identificare in modo univoco ogni confezione farmaceutica venduta - al pari della specificazione in chiaro della relativa denominazione commerciale - e risulta, pertanto, un accorgimento idoneo alla riduzione del rischio che si verifichi un pregiudizio rilevante per gli interessati, in considerazione della natura sensibile dei dati trattati, idonei a rivelarne anche le patologie, e delle relative modalità di trattamento.

La specificazione della qualità del bene attraverso l'indicazione del numero di AIC in luogo della denominazione commerciale del farmaco assicura lo stesso livello di garanzie rispetto al rischio, paventato dall'Agenzia delle entrate nell'ambito della citata nota indirizzata al Garante, che «l'operatore economico non corretto potrebbe essere indotto ad indicare negli scontrini emessi la dicitura «farmaco» o «medicinale» anche in occasione della vendita di prodotti appartenenti ad ulteriori e diverse categorie merceologiche».

L'univoca individuazione «codificata» della qualità del bene, unita alla sua natura, quantità e prezzo consente, inoltre, in relazione a quanto rilevato da Federfarma, di rendere comunque trasparente, nei confronti dei cittadini, il contenuto dello scontrino al fine della verifica dell'importo pagato per ciascun farmaco acquistato.

Pertanto, per lo svolgimento delle attività istituzionali in ambito fiscale, non risulta indispensabile che lo scontrino, ai fini della detrazione o della deduzione delle spese sanitarie, riporti in chiaro la denominazione commerciale del farmaco acquistato.

A tale scopo l'Agenzia delle entrate deve fornire idonee indicazioni affinché, ai fini della detrazione o della deduzione delle spese sanitarie, lo scontrino fiscale rilasciato per l'acquisto di farmaci riporti, in luogo della menzione in chiaro della denominazione commerciale degli stessi, il numero di AIC, oltre al codice fiscale del destinatario, alla natura e alla quantità dei medicinali acquistati.

Tali indicazioni, che devono risultare immediatamente operative, devono essere fornite entro il termine ritenuto congruo di tre mesi dalla data di ricezione del presente provvedimento.

Dal giorno successivo alla pubblicazione o alla comunicazione da parte della Agenzia delle entrate delle suddette indicazioni, e comunque non oltre la data del 1° gennaio 2010, i titolari del trattamento, che emettono scontrini fiscali per l'acquisto di farmaci ai fini della detrazione o della deduzione delle spese sanitarie, devono adeguarsi a quanto indicato dall'Agenzia delle entrate.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
AI SENSI DELL'ART. 154, COMMA 1, LETT. *c)* DEL CODICE,
DISPONE CHE:

a) l'Agenzia delle entrate, entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione del presente provvedimento, fornisca indicazioni - immediatamente operative - affinché, ai fini della detrazione o della deduzione delle spese sanitarie, lo scontrino fiscale rilasciato per l'acquisto di farmaci riporti, in luogo della menzione in chiaro della denominazione commerciale degli stessi, il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), oltre al codice fiscale del destinatario, alla natura e alla quantità dei medicinali acquistati;

b) dal giorno successivo alla pubblicazione o alla comunicazione da parte della Agenzia delle entrate delle indicazioni di cui alla lettera precedente, e comunque non oltre la data del 1° gennaio 2010, i titolari del trattamento dei dati personali che emettono scontrini fiscali per l'acquisto di farmaci ai fini della detrazione o della deduzione delle spese sanitarie devono adeguarsi alle suddette indicazioni dell'Agenzia, riportando sugli stessi, in luogo della menzione in chiaro della denominazione commerciale del farmaco, il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), oltre al codice fiscale del destinatario, alla natura e alla quantità dei medicinali acquistati;

c) copia del presente provvedimento sia trasmessa a A.s.so.farm. e a Federfarma, affinché divulghino il contenuto del presente provvedimento presso le farmacie pubbliche e private;

d) ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice, copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2009

Il presidente e relatore: PIZZETTI

Il segretario generale: PATRONI GRIFFI

09A05300

DELIBERAZIONE 29 aprile 2009.

Proroga dei termini di conservazione dei dati di traffico.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dr. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Visto il provvedimento del Garante del 17 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2008, con il quale il Garante ha prescritto ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, ai sensi degli artt. 17, 123 e 132 del Codice, l'adozione di specifici accorgimenti e misure a garanzia dei dati di traffico conservati sia per finalità di accertamento e repressione di reati, sia per finalità ordinarie;

Visto il provvedimento del Garante del 24 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 2008, con il quale sono state recepite le modifiche normative intervenute in materia e sono stati contestualmente prorogati i termini per l'adempimento delle prescrizioni contenute nel citato provvedimento del 17 gennaio 2008;

Vista la nota inviata da Asstel il 24 aprile 2009, nella quale è stata rappresentata all'Autorità una situazione di sostanziale, ma non ancora integrale, adeguamento per la quasi totalità dei fornitori alle prescrizioni contenute nel provvedimento del 24 luglio 2008 con riferimento ai trattamenti di cui all'art. 132 del Codice, considerati –in ragione della loro delicatezza e importanza- una priorità da parte di tutti i titolari coinvolti;

Considerato che, nella medesima nota, Asstel ha viceversa sottolineato la particolare complessità riscontrata dai fornitori nell'adozione delle misure prescritte nel suddetto provvedimento con riferimento ai trattamenti effettuati per le finalità di cui all'art. 123 del Codice, anche in ragione dell'elevato numero di sistemi e/o piattaforme coinvolte;

Vista la richiesta avanzata da Asstel con la predetta nota, di rinvio dei termini indicati nel provvedimento al 31 dicembre 2009;

Viste le successive note inviate da Asstel il 28 e 29 aprile 2009, nelle quali è stata ribadita e specificata la situazione dei fornitori in relazione al completamento dell'attuazione delle prescrizioni contenute nel suddetto provvedimento del 24 luglio 2008;

Considerato che le misure e gli accorgimenti prescritti nel provvedimento rispetto ai quali i fornitori hanno riscontrato le maggiori difficoltà, chiedendo, al fine di completarne l'attuazione, l'indicato differimento del termine, sono quelli indicati alla lettera *a)*, numeri 3, 6 e 9 e alla lettera *c)* del dispositivo;

Considerato che analoga richiesta di differimento dei termini rispetto alle medesime prescrizioni del provvedimento e per le medesime ragioni sopra indicate, è stata rivolta al Garante da Aiip con le note del 24 e 29 aprile 2009 e da Assoprovider con la nota del 24 aprile 2009;

Considerato l'elevato numero di piattaforme e sistemi aziendali coinvolti negli adempimenti previsti dal provvedimento e l'altrettanto elevato numero di processi aziendali che essi supportano e, quindi, la complessità degli interventi necessari per adeguare gli stessi alle predette prescrizioni del provvedimento, nonché la mole degli investimenti complessivi previsti e di quelli già impegnati per realizzare il completo adeguamento dei sistemi;

Considerato che il differimento viene richiesto soltanto per le specifiche misure prescritte nel provvedimento sopra indicate, rispetto alle quali peraltro le richiamate associazioni hanno dichiarato che i fornitori hanno già raggiunto un elevato livello di adeguamento;

Ritenuto, pertanto, di poter accordare la richiesta proroga dei termini previsti nel provvedimento del 24 luglio 2008, limitatamente alle misure e agli accorgimenti specificamente indicati dai fornitori nelle predette note, individuando, quale termine congruo entro il quale deve essere data integrale attuazione alle stesse, la data del 15 dicembre 2009;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Dispone:

a) di prorogare i termini per l'adempimento delle prescrizioni di cui alla lettera *a)*, numeri 3, 6 e 9 e alla lettera *c)* del citato provvedimento del 24 luglio 2008, prescrivendo che tutti i titolari del trattamento interessati adottino le misure e gli accorgimenti ivi indicati entro il 15 dicembre 2009;

b) di prorogare il termine indicato alla lettera *b)* del provvedimento del 24 luglio 2008, prescrivendo che tutti i titolari del trattamento interessati diano conferma al Garante delle misure e degli accorgimenti adottati entro il 15 dicembre 2009, attestandone entro lo stesso termine l'integrale adempimento;

c) di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2009

Il presidente e relatore: PIZZETTI

Il segretario generale: PATRONI GRIFFI

09A05400

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 24 aprile 2009.

Rinegoziazione del medicinale «Ibifen» (ketoprofene) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.p.A. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ibifen»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 10/11 febbraio 2009;

Vista la deliberazione n. 4 del 12 marzo 2009 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale IBIFEN (ketoprofene) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione 30 bustine granulato effervescente 50 mg - A.I.C. n. 024994170 (in base 10) 0RUSCU (in base 32).

Classe di rimborsabilità A Nota 66.

Prezzo ex factory (iva esclusa): 2,67 euro.

Prezzo al pubblico (iva inclusa): 4,41 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ibifen» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica «RR».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 24 aprile 2009

Il direttore generale: RASI

09A05258

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLE MARCHE

DECRETO 28 gennaio 2009.

Conferma nella carica di presidente dell'Ufficio del garante del contribuente delle Marche.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, che ha istituito presso ogni direzione regionale delle entrate l'organo collegiale del garante del contribuente;

Visto il decreto 28 gennaio 2005 del presidente della Commissione tributaria regionale delle Marche col quale sono stati nominati i componenti dell'Ufficio del garante del contribuente delle Marche;

Considerato che l'art. 94, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha parzialmente modificato il predetto art. 13 disponendo che: «... l'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile …»;

Vista la richiesta di rinnovo dell'incarico di presidente del predetto Ufficio del garante presentata dal dott. Salvatore Nardino;

Considerato che il dott. Nardino ha svolto detto incarico in modo encomiabile dando costante prova di altissimo livello di efficienza e professionalità, dimostrate dalla notevole mole di provvedimenti emessi dall'Ufficio da lui presieduto;

Per questi motivi:

Il dott. Salvatore Nardino, magistrato a riposo, è confermato nella carica di presidente dell'Ufficio del garante del contribuente delle Marche.

Manda alla segreteria per gli adempimenti del caso, disponendo di comunicare il presente decreto all'on. Ministro dell'economia e delle finanze e agli interessati.

Del presente decreto sarà chiesta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ancona, 28 gennaio 2009

Il presidente: ALOCCHI

09A05314

DECRETO 28 gennaio 2009.

Conferma nella carica di membro dell'Ufficio del garante del contribuente delle Marche.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, che ha istituito presso ogni direzione regionale delle entrate l'organo collegiale del Garante del contribuente;

Visto il decreto 28 gennaio 2005 del presidente della Commissione tributaria regionale delle Marche col quale sono stati nominati i componenti dell'Ufficio del garante del contribuente delle Marche;

Considerato che l'art. 94, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha parzialmente modificato il predetto art. 13 disponendo che: «... l'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile …»;

Vista la richiesta di rinnovo dell'incarico di membro del predetto Ufficio del garante presentata dall'avv. Corrado Perrone;

Considerato che l'avv. Perrone ha svolto detto incarico in modo encomiabile dando costante prova di altissimo livello di efficienza e professionalità, espressamente riconosciute anche dal presidente dell'Ufficio stesso;

Vista la candidatura presentata dall'Ordine degli avvocati;

Per questi motivi:

L'avv. Corrado Perrone, è confermato nella carica di membro dell'Ufficio del garante del contribuente delle Marche.

Manda alla segreteria per gli adempimenti del caso, disponendo di comunicare il presente decreto all'on. Ministro dell'economia e delle finanze e agli interessati.

Del presente decreto sarà chiesta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ancona, 28 gennaio 2009

Il presidente: ALOCCHI

09A05315

DECRETO 9 aprile 2009.

Nomina di un nuovo componente dell'Ufficio del garante delle Marche.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, che ha istituito presso ogni direzione regionale delle entrate l'organo collegiale del Garante del contribuente;

Visto il decreto 28 gennaio 2005 del presidente della Commissione tributaria regionale delle Marche col quale sono stati nominati i componenti dell'Ufficio del garante del contribuente delle Marche per il quadriennio 2005/2009;

Dovendo procedere alla nomina dell'Ufficio del garante del contribuente delle Marche per il quadriennio 1º febbraio 2009/31 gennaio 2013;

Considerato che l'art. 94, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha parzialmente modificato il predetto art. 13 disponendo che: «… l'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile …»;

Visto il decreto del 28 gennaio 2009 con il quale è stato rinnovato nell'incarico di presidente dell'Ufficio del garante delle Marche il dott. Salvatore Nardino;

Visto il decreto del 28 gennaio 2009 con il quale è stato rinnovato nell'incarico di componente dell'ufficio del Garante delle Marche l'avv. Corrado Perrone, quale appartenente alla categoria di cui all'art. 13, comma 2, lettera *e)* della legge 27 luglio 2000, n. 212;

Considerato che, fino alla definitiva nomina del terzo componente, il presidente dell'ufficio del Garante del contribuente per le Marche, con provvedimento n. 43/09 del 2 febbraio 2009, per consentire la funzionalità del collegio, in applicazione del principio c.d della *prorogatio*, aveva disposto la continuazione nell'incarico del dott. Pietro Narbone, appartenente alla categoria di cui all'art. 13, comma 2, lettera *b)* della legge 27 luglio 2000, n. 212;

Vista la nota 70/09 del 19 gennaio 2009, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Ancona indicava un unico nominativo nella persona dell'avv. Corrado Perrone;

Vista la nota 91/09 del 21 gennaio 2009, con la quale l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Pesaro Urbino ha dichiarato di non essere in grado di segnalare alcun nominativo di professionisti;

Vista la nota 51 del 26 gennaio 2009 con la quale l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Macerata e Camerino ha indicato la seguente terna:

dott. Antonio Domizi;

dott. Alfonso Donadio;

rag. Alberto Leggi;

Vista la nota 46 dell'11 febbraio 2009 con la quale l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ascoli Piceno ha indicato la seguente terna:

dott. Angelo Leonetti;

dott. Ugo Giovannetti;

dott. Giulio Fioravanti;

Considerato che, dovendo procedere alla nomina di un componente che prenda il posto del dott. Pietro Narbone, è sembrato opportuno operare la scelta tra gli aspiranti appartenenti alla categoria di cui all'art. 13, comma 2, lettera *b)* della legge 27 luglio 2000, n. 212;

Vista la nota prot. 0060407/09 del 20 febbraio 2009 con la quale il Comando generale della Guardia di finanza ha segnalato, trasmettendo i relativi *curricula*, i seguenti nominativi di due alti ufficiali a riposo:

Gen. B. ris. Alberto Serpente;

Col. Ris. Beniamino Costantino;

Vista la nota n. 1707 del 19 febbraio 2009, con la quale il Ministero dell'economia e finanze, Dipartimento delle finanze, direzione legislazione tributaria rinviava, per competenza, la nomina della terna, di cui all'art. 13, comma 2, lettera *b)* della legge n. 212/2000, al direttore dell'Agenzia delle entrate;

Vista la nota n. 2009/42454 del 20 marzo 2009, con la quale il direttore centrale dell'Agenzia delle entrate ha segnalato, trasmettendo i relativi *curricula*, i sotto elencati candidati, selezionati dal direttore regionale delle Marche:

1) dott.ssa Anna Maria Bevilacqua;

2) dott. Francesco Bocci;

3) dott. Virgilio Aloisi;

Esaminati con attenzione i vari curricula, pur riconoscendo che da essi emerge un alto profilo professionale di tutti i candidati, i quali, nel corso delle rispettive carriere, hanno costantemente dimostrato un elevatissimo livello di impegno, di conoscenza e di serietà, lo scrivente ritiene che, nel procedere alla nomina in parola, sia opportuno scegliere il candidato che, oltre all'alta preparazione scientifica, offra maggior esperienza nel settore delle imposte, e cioè la dott.ssa Anna Maria Bevilacqua, pertanto;

Decreta:

La nomina della dott.ssa Anna Maria Bevilacqua quale componente dell'Ufficio del garante delle Marche per il quadriennio che va dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2013, con decorrenza dal 1º maggio 2009.

Manda alla segreteria per gli adempimenti del caso, disponendo di comunicare il presente decreto all'on. Ministro dell'economia e delle finanze e agli interessati.

Del presente decreto sarà chiesta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ancona, 9 aprile 2009

Il presidente: ALOCCHI

09A05313

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 4, 5 e 6 maggio 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 4 maggio 2009

Dollaro USA	1,3223
Yen	131,52
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,637
Corona danese	7,4483
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,88970
Fiorino ungherese	288,23
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7092
Zloty polacco	4,4070
Nuovo leu romeno	4,1916
Corona svedese	10,6665
Franco svizzero	1,5093
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,6900
Kuna croata	7,4135
Rublo russo	43,7095
Lira turca	2,1045
Dollaro australiano	1,8030
Real brasiliano	2,8605
Dollaro canadese	1,5681
Yuan cinese	9,0221
Dollaro di Hong Kong	10,2480
Rupia indonesiana	13897,63
Rupia indiana	65,9960
Won sudcoreano	1677,21
Peso messicano	18,2134
Ringgit malese	4,6697
Dollaro neozelandese	2,3137
Peso filippino	63,574
Dollaro di Singapore	1,9619
Baht tailandese	46,585
Rand sudafricano	11,0624

Cambi del giorno 5 maggio 2009

Dollaro USA	1,3403
Yen	132,59
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,478
Corona danese	7,4482
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,88590
Fiorino ungherese	283,26
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7094
Zloty polacco	4,3483
Nuovo leu romeno	4,1632
Corona svedese	10,5865
Franco svizzero	1,5113
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,6870
Kuna croata	7,3979
Rublo russo	43,9435
Lira turca	2,0918
Dollaro australiano	1,7998
Real brasiliano	2,8339
Dollaro canadese	1,5669
Yuan cinese	9,1407
Dollaro di Hong Kong	10,3873
Rupia indonesiana	14106,66
Rupia indiana	66,0770
Won sudcoreano	1700,30
Peso messicano	17,7590
Ringgit malese	4,7045
Dollaro neozelandese	2,2994
Peso filippino	64,051
Dollaro di Singapore	1,9713
Baht tailandese	47,058
Rand sudafricano	11,1356

Cambri del giorno 6 maggio 2009

Dollaro USA	1,3322
Yen	131,17
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,805
Corona danese	7,4485
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,88610
Fiorino ungherese	285,83
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	4,4135
Nuovo leu romeno	4,1592
Corona svedese	10,6160
Franco svizzero	1,5089
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,7350
Kuna croata	7,3744
Rublo russo	43,7360
Lira turca	2,0930
Dollaro australiano	1,7917
Real brasiliano	2,8549
Dollaro canadese	1,5989
Yuan cinese	9,0877
Dollaro di Hong Kong	10,3245
Rupia indonesiana	13885,52
Rupia indiana	66,0640
Won sudcoreano	1702,95
Peso messicano	17,6967
Ringgit malese	4,7073
Dollaro neozelandese	2,2857
Peso filippino	63,515
Dollaro di Singapore	1,9651
Baht tailandese	46,857
Rand sudafricano	11,3237

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A05416

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con il decreto n. 45505 del 2 aprile 2009 il già concesso e approvato decreto n. 43650 del 9 giugno 2008, in favore della Caffaro Chimica S.r.l., con sede in: Milano, unità di: Torviscosa (Udine) per il periodo dal 12 gennaio 2009 all'11 maggio 2009, è da intendersi per crisi aziendale e non per cessazione di attività.

Con il decreto n. 45506 del 2 aprile 2009 è stato concesso, in favore della TI Automotive Cisliano S.r.l., con sede in: Cisliano (Milano), unità di: Cisliano (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 26 gennaio 2009 al 26 ottobre 2009.

Il presente decreto estende le condizioni del decreto direttoriale n. 44698 del 22 dicembre 2008 ad altre venti unità lavorative.

Con il decreto n. 45507 del 2 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Gruppo Centralmotor S.p.A., con sede in: Terni, unità di: Rieti e Terni il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 19 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 19 gennaio 2009 al 18 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45508 del 2 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Dimar Calzature S.r.l., con sede in: Napoli, unità di: Napoli il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 12 gennaio 2009 all'11 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 12 gennaio 2009 all'11 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45509 del 2 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Mirabella S.p.A., con sede in: Napoli, unità di: Caserta, Castel Volturno (Caserta) e Gricignano di Aversa (Caserta) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 febbraio 2009 al 15 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 16 febbraio 2009 al 15 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45510 del 2 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Prochim S.r.l., con sede in: Barletta, unità di: Barletta il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° marzo 2009 al 28 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° marzo 2009 al 28 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45511 del 2 aprile 2009 è stato concesso, in favore della GS S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Brindisi il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 14 febbraio 2009 al 13 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 14 febbraio 2009 al 13 agosto 2009.

Con il decreto n. 45512 del 2 aprile 2009 è stato concesso, in favore della DSM Capua S.p.A., con sede in: Capua (Caserta), unità di: Capua (Caserta) il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 30 giugno 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45513 del 2 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Tekno S.r.l., con sede in: Caserta, unità di: Capua (Caserta) e Caserta il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 febbraio 2009 al 1° febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 2 febbraio 2009 al 1° febbraio 2010.

Con il decreto n. 45514 del 2 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Basic Essence Italia S.r.l., con sede in: Milano, unità di: San Marco Evangelista (Caserta) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2009.

Con il decreto n. 45515 del 2 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Tiba S.p.A., con sede in: Montecchio Precalcino (Vicenza), unità di: Montecchio Precalcino (Vicenza) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 febbraio 2009 all'8 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 9 febbraio 2009 all'8 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45516 del 2 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Tiemme Raccorderie S.p.A., con sede in: Castegnato (Brescia), unità di: Torbole Casaglia (Brescia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 febbraio 2009 all'8 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 9 febbraio 2009 all'8 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45517 del 2 aprile 2009 è stato concesso, in favore della RES Nova c/o Pininfarina S.p.A., con sede in: Torino, unità di: San Giorgio Canavese (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 ottobre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° gennaio 2009 al 31 ottobre 2009.

Con il decreto n. 45518 del 2 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Smorlesi Gaetana, Cecilia & C. S.p.A., con sede in: Montecassiano (Macerata), unità di: Montecassiano (Macerata) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45519 del 2 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Ediltecnica Cantieri S.r.l., con sede in: Molinella (Bologna), unità di: Molinella (Bologna) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 marzo 2009 al 1° marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 2 marzo 2009 al 1° marzo 2010.

Con il decreto n. 45520 del 2 aprile 2009 è stato concesso, in favore della TMD Italia Friction S.r.l., con sede in: Orzinuovi (Brescia), unità di: Orzinuovi (Brescia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 marzo 2009 al 1° marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 2 marzo 2009 al 1° marzo 2010.

Con il decreto n. 45521 del 2 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Gruppo Tessile Radici S.p.A., con sede in: Bergamo, unità di: Ardesio (Bergamo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45522 del 2 aprile 2009 è stato concesso, in favore della ITIC Telecom S.p.A., con sede in: Roma, unità di: Argelato (Bologna), Assemini (Cagliari), Andria (Bari), Casoria (Napoli), Cornaredo (Milano), Parma, Roma e Torino il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 18 febbraio 2009 al 17 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 18 febbraio 2009 al 17 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45523 del 2 aprile 2009 è stato concesso, in favore della IMAF - Industria Materiali Fotochimici S.p.A., con sede in: Peschiera Borromeo (Milano) , unità di: Peschiera Borromeo (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 7 gennaio 2009 al 6 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 7 gennaio 2009 al 6 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45524 del 2 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Grosso S.r.l., con sede in: Meolo (Venezia), unità di: Meolo (Venezia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 19 gennaio 2009 al 18 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 19 gennaio 2009 al 18 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45525 del 2 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Calzificio Real S.p.A., con sede in: Castel Goffredo (Mantova), unità di: Castel Goffredo (Mantova) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45526 del 2 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Carlo Colombo S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Agrate Brianza (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45527 del 2 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Laternova S.r.l., con sede in: Gonzaga (Mantova), unità di: Gonzaga (Mantova) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° febbraio 2009 al 30 novembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° febbraio 2009 al 30 novembre 2009.

Con il decreto n. 45528 del 2 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Fratelli Tallia di Delfino - Societa per azioni, con sede in: Strona (Biella), unità di: Strona (Biella) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 23 febbraio 2009 al 22 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 23 febbraio 2009 al 22 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45529 del 2 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Res *Nova* c/o Pininfarina S.p.A., con sede in: Torino, unità di: Bairo (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 30 settembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° gennaio 2009 al 30 settembre 2009.

Con il decreto n. 45530 del 2 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Master S.p.A., con sede in: San Vito al Tagliamento (Pordenone), unità di: San Vito al Tagliamento (Pordenone) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 febbraio 2009 all'8 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 9 febbraio 2009 all'8 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45531 del 2 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Bemis S.r.l., con sede in: Volpiano (Torino), unità di: Volpiano (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010.

Con il decreto n. 45532 del 2 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Vetroplast S.r.l., con sede in: Fano (Pesaro e Urbino), unità di: Fano (Pesaro e Urbino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 febbraio 2009 all'8 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 9 febbraio 2009 all'8 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45533 del 2 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Steel Plastic S.r.l., con sede in: Alessandria, unità di: Quattordio (Alessandria) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 febbraio 2009 al 1° febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 2 febbraio 2009 al 1° febbraio 2010.

Con il decreto n. 45534 del 2 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Calzaturificio Pam S.p.A., con sede in: Arona (Novara), unità di: Arona (Novara) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dall'11 febbraio 2009 al 10 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dall'11 febbraio 2009 al 10 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45535 del 2 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Sirce S.p.A., con sede in: Genova, unità di: Genova il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 febbraio 2009 all'8 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 9 febbraio 2009 all'8 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45536 del 2 aprile 2009 è stato concesso, in favore della RIver S.r.l., con sede in: Cerrione (Biella), unità di: Cerrione (Biella) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 marzo 2009 al 1° marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 2 marzo 2009 al 1° marzo 2010.

Con il decreto n. 45537 del 2 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Flexi-Bord S.p.A., con sede in: Luzzara (Reggio Emilia), unità di: Luzzara (Reggio Emilia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 18 febbraio 2009 al 17 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 18 febbraio 2009 al 17 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45538 del 2 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Rumi S.p.A., con sede in: Botticino (Brescia), unità di: Botticino (Brescia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 27 ottobre 2008 al 26 ottobre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 27 ottobre 2008 al 26 ottobre 2009.

Con il decreto n. 45539 del 2 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Labor S.r.l., con sede in: Patù (Lecce), unità di: Casarano (Lecce) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 gennaio 2009 al 1° gennaio 2010.

Con il decreto n. 45540 del 2 aprile 2009 è stato concesso, in favore della C.P.L. Imperial 3 S.r.l., con sede in: Pescara, unità di: Termoli (Campobasso) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendaleper il periodo dal 1° gennaio 2009 al 21 settembre 2009.

Con il decreto n. 45541 del 2 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Officine Curioni S.p.A., con sede in: Galgagnano (Lodi), unità di: Galgagnano (Lodi) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 marzo 2009 al 19 ottobre 2009.

Il presente decreto estende le condizioni del decreto direttoriale n. 44435 del 18 novembre 2008 ad ulteriori quaranta unità lavorative.

Con il decreto n. 45542 del 2 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Gruppo Car S.p.A., con sede in: Roncadelle (Brescia), unità di: Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Roncadelle (Brescia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 22 gennaio 2009.

Con il decreto n. 45543 del 2 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Sofipost S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Bosisio Parini (Lecco) e Milano il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2009.

Con il decreto n. 45544 del 2 aprile 2009 è stato concesso, in favore della I.T.EL. S.r.l., con sede in: San Marco Evangelista (Caserta), unità di: San Marco Evangelista (Caserta) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dall'8 gennaio 2009 al 7 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45545 del 2 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Bioplastic Industrie S.r.l., con sede in: Roma, unità di: San Marco Evangelista (Caserta) il trattamento straordinario di integrazione salariale per conversione aziendale per il periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008.

Con il decreto n. 45546 del 2 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Basic Essence Italia S.r.l., con sede in: Milano, unità di: San Marco Evangelista (Caserta) il trattamento straordinario di integrazione salariale per conversione aziendale per il periodo dal 1° luglio 2008 al 30 novembre 2008.

Con il decreto n. 45547 del 2 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Aries S.p.A., con sede in: Beinasco (Torino), unità di: Beinasco (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 10 dicembre 2008 al 9 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45548 del 2 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Rodriquez Cantieri Navali S.p.A., con sede in: Messina, unità di: Pietra Ligure (Savona) il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008.

Con il decreto n. 45549 del 2 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Fonderie A. Doglione & C. S.p.A., con sede in: Asti, unità di: Collegno (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 15 marzo 2009 al 14 settembre 2009.

Con il decreto n. 45550 del 2 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Euroinga Group (già Europlastica Moda) S.p.A., con sede in: Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno), unità di: Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 2 marzo 2009 al 27 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45551 del 2 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Elleci di Corsi Angelo S.r.l., con sede in: Tolentino (Macerata), unità di: Tolentino (Macerata) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 24 marzo 2009 al 23 marzo 2010.

Con il decreto n. 45552 del 2 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Tomaificio Eagle di Ruggeri P. & Muzi R. - Societa in nome collettivo, con sede in: Corridonia (Macerata), unità di: Montecosaro (Macerata) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010.

Con il decreto n. 45553 del 2 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Saint Gobain Vetri S.p.A., con sede in: Lonigo (Vicenza), unità di: Pescia (Pistoia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 14 gennaio 2009 al 13 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45554 del 2 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Team Project Lombardia - Società cooperativa, con sede in: Milano, unità di: Buccinasco (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009.

Con il decreto n. 45555 del 2 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Askoll P & C (Emerson Appliance Motors Europe) S.r.l., con sede in: Moncalieri (Torino), unità di: Castell'Alfero (Asti) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45556 del 2 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Veneta Filo S.r.l., con sede in: Dueville (Vicenza), unità di: Dueville (Vicenza) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 2 febbraio 2009 al 1° febbraio 2010.

Con il decreto n. 45557 del 2 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Impresa S.p.A., con sede in: Roma, unità di: Simbario (Vibo Valenzia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 7 ottobre 2008 al 6 aprile 2009.

Con il decreto n. 45558 del 2 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Pierre Fabre Pharma S.r.l., con sede in: Milano, unità di: Milano il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45559 del 2 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Oma Montaggi e Manutenzioni ora Oma S.r.l., con sede in: San Salvo (Chieti), unità di: Bussi sul Tirino (Pescara) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 22 dicembre 2008 al 27 gennaio 2009.

09A05274

Provvedimento di annullamento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con il decreto n. 45560 del 2 aprile 2009 è annullato il decreto direttoriale n. 40901 del 14 maggio 2007 limitatamente al periodo dal 7 luglio 2007 al 21 gennaio 2008 della RUMI S.p.A., con sede in: Botticino (Brescia), unità di: Botticino (Brescia).

09A05273

Comunicato relativo al provvedimento n. 291 del 28 novembre 2008 concernente il medicinale per uso veterinario «Oxiter 500».

Nell'estratto del provvedimento n. 291 del 28 novembre 2008 concernente il medicinale per uso veterinario «Oxiter 500», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 3 del 5 gennaio 2009, a pagina 82, laddove è scritto:

confezione: sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103357012;

leggasi:

confezione: sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103869018.

09A05269

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario Baytril soluzione iniettabile 5%.

Provvedimento n. 49 dell'11 marzo 2009

Specialità medicinale per uso veterinario BAYTRIL soluzione iniettabile 5%, nella confezione:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100155023;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100155035.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Viale Certosa, 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto: Variazione tipo II: riduzione dei tempi di attesa per la carne ovina, limitatamente alla confezione flacone da 100 ml.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente la riduzione dei tempi di attesa per la carne ovina da 14 a 4 giorni.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

Carne e visceri:

bovino:

9 giorni, se farmaco somministrato per via s.c.;

7 giorni, se farmaco somministrato per via e.v.;

ovino: 4 giorni;

caprino: 14 giorni;

suino: 10 giorni;

coniglio: 5 giorni;

Latte:

bovino:

84 ore (pari a 7 mungiture), se farmaco somministrato per via e.v.;

108 ore (pari a 9 mungiture), se farmaco somministrato per via s.c.;

ovino: 72 ore (pari a 6 mungiture);

caprino: 8 giorni.

Le confezioni del medicinale veterinario in questione devono essere poste in commercio con stampati così come corretti ed approvati, allegati al presente provvedimento, limitatamente alla confezione flacone da 100 ml.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A05263

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tilosina 20% LiquidaTREI».

Provvedimento n. 50 del 16 marzo 2009

Medicinale veterinario TILOSINA 20% LiquidaTREI.

Confezioni:

flacone da 1 kg - A.I.C. n. 103417010;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 103417022;

bag in box da 5 kg - A.I.C. n. 103417034.

Titolare A.I.C.: Industria Italiana Integratori - TREI S.p.A. con sede legale e amministrativa sita in Modena - Viale Corassori 62 - codice fiscale n. 04515040964.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB, n. 42b - Modifica condizioni di conservazione del prodotto

Si autorizza la modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito:

da : «conservare a temperatura non superiore a 25°C e al riparo dalla luce»;

a: «non sono necessarie precauzioni particolari per la conservazione».

La validità del medicinale veterinario resta come in precedenza autorizzato:

12 mesi in confezionamento integro;

15 giorni dopo prima apertura del condizionamento primario;

12 ore dopo diluizione nell'acqua di bevanda.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A05265

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dinolytic»

Provvedimento n. 51 del 16 marzo 2009

Specialità medicinale per uso veterinario DINOLYTIC soluzione iniettabile, nelle confezioni:

flacone da 10 ml - A.I.C. n. 100178019;

flacone da 30 ml - A.I.C. n. 100178021.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele (Latina) - S.S. 156 km 50 - codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto: variazione tipo IB: modifica del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo IB concernente l'inserimento del periodo di validità del prodotto finito, dopo la prima apertura del condizionamento primario pari a 28 giorni.

Pertanto la validità del medicinale suddetto ora autorizzata è la seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

periodo di validità dopo la prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A05267

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Fissazione dei limiti tra le acque del demanio marittimo e le acque del demanio idrico regionale (acque interne) in corrispondenza della foce del fiume Fiora, ricadente nel territorio del comune di Montalto di Castro.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 7 aprile 2009, si è proceduto alla fissazione dei limiti tra le acque del demanio marittimo e le acque del demanio idrico regionale (acque interne) - ex art. 31 del Codice della Navigazione - in corrispondenza della foce del fiume Fiora, ricadente nel territorio del comune di Montalto di Castro (Viterbo), nel senso che il limite del demanio marittimo alla medesima foce èindividuato sul prolungamento tracciato dalla sponda sinistra del fosso che divide la particella n. 14 del foglio n. 90 e la particella n. 2 del foglio n. 87 entrambi riportati nel catasto terreni del comune di Montalto di Castro (Viterbo). Il citato limite sulle planimetrie risulta rappresentato dalla retta congiungente i punti di riferimento 1 e 2: punto 1) sponda destra avente coordinate catastali X = 45543,74 ed Y = – 72205,04 corrispondente alle coordinate Gauss-Boaga: coordinata nord = 4689760,15 e coordinata est 1712271,69; punto 2) sponda sinistra avente coordinate catastali X = 45519,99 ed Y = –72160,85 corrispondente alle coordinate Gauss-Boaga: coordinata nord = 4689738,21 e coordinata est 1712316,81.

Tale linea di delimitazione è evidenziata con linea rossa nelle planimetrie (aventi le succitate coordinate) che allegate ai verbali di accertamento effettuati in data 27 novembre 1991 ed in data 20 febbraio 1995 dall'apposita Commissione all'uopo costituita, fanno parte integrante del decreto stesso.

09A05262

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Comunicato relativo al decreto 25 novembre 2008, recante «Disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell'articolo 1, comma 1110-1115, della legge 27 dicembre 2007, n. 296 - Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto».

Nel decreto 25 novembre 2008, recante «Disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell'art. 1, comma 1110-1115, della legge 27 dicembre 2007, n. 296 - Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 92 del 21 aprile 2009, (supplemento ordinario n. 58), nell'allegato A, il modulo a2 - Imprese domanda di ammissione all'agevolazione Fondo rotativo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, commi 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, è sostituito dal seguente:

Modulo a2 – Imprese
Domanda di ammissione all’agevolazione

Fondo Rotativo di cui alla Legge 27 Dicembre 2006 n. 296, commi 1110, 1111, 1112, 1113, 1114,1115

Il sottoscritto……………………………………………………………………………….., nato a ...……………………….......………………, il ....../…../.........., residente a ………………………….……..…, in via ………………………………..….., CAP ..…..…….., comune …………………………., provincia ……………………..……., codice fiscale …….........………………….……., in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa:

Impresa individuale ☐	Impresa di persone ☐	Società di capitale ☐

Cooperativa ☐	Consorzio ☐

Dati Impresa Beneficiaria

Denominazione…………………………………………………………….…………..………………………….

Forma giuridica………………………………………………………………..…………………………..

Codice Fiscale/Partita IVA……………………………………………………..………………………….

Iscrizione registro imprese di……………………………………...……………...…………………………..

N° REA…………………………………………………………………………………..…………………..

Estremi dell’atto costitutivo………………………….………………..scadenza……………..………………..

Capitale sociale………………………………….…………di cui versato………….….……………………

Iscrizione alla C.C.I.A.A……………………………….…………………..al n….…dal………………….

Iscrizione all’INPS…………………….…………….dal………………settore……………..……………..….

Codice ATECO 2002……………………………………………...…………….……………………………

Sede Legale

Indirizzo…………………………………………………………..………………………………………….

CAP ……………………………… Comune …………………...……… Provincia …………………… ..

Telefono……………………………Fax……………………………E-mail…………………...……………..

Sede Amministrativa

Indirizzo………………………………………………...……………………………………………….

CAP ……………………………… Comune ……………………… Provincia …………….…………… ..

Telefono……………………………Fax……………………………E-mail……………….…………………..

Luogo e data (gg/mm/aa): Il Legale Rappresentante

……………..,…………………. ……………………………….

CHIEDE L'AMMISSIONE AL BENEFICIO DI FINANZIAMENTO AGEVOLATO PER IL PROGETTO:

(Indicare l'intervento oggetto della domanda. E' possibile indicare solo un intervento. Solo nel caso di "sistemi integrati" occorre indicare più interventi tra quelli riportati nelle misure, comunque combinati, da effettuarsi nello stesso sito.)

Misura	**Interventi**	
Misura microcogenerazione diffusa	*Gas*	☐
	Biomasse	☐
	Ibrido	☐
Misura rinnovabili	*Eolico*	☐
	Mini-idroelettrico	☐
	Biomasse termico	☐
	Fotovoltaico	☐
Misura motori elettrici	-	☐

Misura usi finali	*Intervento art.6, co.2, lettera d), punto 2, I*	☐	
	Intervento art.6, co.2, lettera d), punto 2, II	☐	
Misura protossido di azoto	-	☐	
Sistemi integrati	Misure	Interventi	
	Microcogenerazione diffusa	*Gas*	☐
		Biomasse	☐
		Ibrido	☐
	Rinnovabili	*Eolico*	☐
		Mini-idroelettrico	☐
		Biomasse termico	☐
		Fotovoltaico	☐
	Usi finali	*Intervento art.6, co.2, lettera d), punto 2, I*	☐
		Intervento art.6, co.2, lettera d), punto 2, II	☐
Misura ricerca	-	☐	

Luogo e data (gg/mm/aa): Il Legale Rappresentante

………………..,…………………. ……………………………….

Dati Progetto

Titolo del progetto……………………………………………………………………………………………….

Investimento complessivo (IVA esclusa) €………………………………...…………………………………

Totale finanziamento agevolato richiesto (Allegato e – IVA esclusa) €………………………………………..

Descrizione generale dell'intervento…………………………………………………...…………………..

………...

Dati caratteristici (es. Potenze kW_e, kW_t, superficie m^2, etc.)……………………….………………………….

Ubicazione sito svolgimento del progetto

NORD □ CENTRO □ SUD □

Indirizzo……………………………………………………………………………………………………
CAP ……………………Comune …………………………….Provincia ………… …Regione……………...
Telefono……………………………Fax……………………………E-mail……………………….…………..

L'IMPRESA ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE (IN DUPLICE COPIA), REDATTA IN CONFORMITÀ AGLI SCHEMI PREVISTI DALLA NORMATIVA.

ALLEGATI

1) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. comprensivo di dicitura antimafia, in corso di validità, da cui risulti:

   a. la regolare iscrizione della Società nel Registro delle Imprese;
   b. l'attestazione che negli ultimi 5 anni non è pervenuta a carico della Società dichiarazione di fallimento, amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata;
   c. la composizione degli Organi sociali in carica.

   N.B. Nel caso di Consorzio o Società Consortile proponente, la richiesta suddetta dovrà essere effettuata anche dai consorziati che detengano una quota del fondo consortile o del capitale superiore al 10% nonché dai consorziati per conto dei quali il consorzio o la società consortile opera in modo esclusivo nei confronti della P.A..

2) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

Luogo e data (gg/mm/aa): Il Legale Rappresentante

………………..,…………………. ……………………………….

---

3) Fotocopia leggibile del documento di identità del Legale Rappresentante;

4) Allegati tecnici

   a. Progetto preliminare
   b. Tabella costi ammissibili – allegato e;
   c. Crono-programma (descrizione della pianificazione sequenziale e temporale delle attività)

5) Autorizzazioni per la costruzione e l'installazione dell'impianto

6) Elenco delle autorizzazioni necessarie all'esercizio, già conseguite o da conseguire

7) Dichiarazione rilasciata da un istituto bancario attestante la valutazione della affidabilità economico-finanziaria

8) Dichiarazione sostitutiva "de-minimis" secondo il modello di cui all'allegato g

9) Attestazione in ordine al rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto (nuovi investimenti, la cui realizzazione non sia stata avviata in data precedente a quella di entrata in vigore del presente decreto)

10) Per i soggetti obbligati: due bilanci su base annuale depositati presso il competente Registro delle imprese da cui risulti la data dell'avvenuto deposito

11) CD Rom o DVD contenente i file in formato pdf della domanda e di tutti gli allegati

IL MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE E CORREDATO DA

TUTTI GLI ALLEGATI RICHIESTI

Il sottoscritto si impegna ad integrare la presente domanda, nonché a fornire ogni eventuale documentazione che sarà richiesta.

Il sottoscritto è consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445

INFORMATIVA E FORMULA DI CONSENSO AI FINI DEL RISPETTO DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/03, si informa che i dati da Voi forniti saranno trattati, con modalità anche informatiche, per le sole finalità connesse e strumentali

Luogo e data (gg/mm/aa): Il Legale Rappresentante

………………..,…………………. ……………………………….

all'attuazione della legge 296/06, articolo 1, commi da 1110 a 1115 e della connessa normativa di attuazione. I dati da Voi conferiti potranno essere comunicati a tutti i soggetti a cui la facoltà di accedere agli stessi sia riconosciuta in base a disposizioni di legge o di normativa secondaria. I dati non potranno essere diffusi. Voi potrete esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Decreto Legislativo 196/03, e, cioè, tra gli altri, il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che vi riguardano, il diritto di aggiornare, rettificare o integrare gli stessi nonché il diritto di opporvi, per motivi legittimi, al trattamento. I diritti di cui al citato art. 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare. Titolare del trattamento è Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con sede in Roma, Via Goito, 4.

Formula di consenso

Il sottoscritto ____, acquisite le informazioni di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 196/03, con la sottoscrizione della presente Domanda conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

Luogo e data (gg/mm/aa): Il Legale Rappresentante

………………..,…………………. ……………………………….

09A05260

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione AIP/UPC n. 124 del 19 giugno 2008, recante l'autorizzazione alla importazione parallela del medicinale «Triatec».

Nell'estratto di determinazione AIP/UPC n. 124 del 19 giugno 2008 pubblicato nel supplemento ordinario n. 187 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 184 del 7 agosto 2008 alla pag. 184,

ove è scritto:

confezione: TRIATEC «5 mg compresse» 14 compresse;

leggasi:

confezione: TRIATEC «5 mg compresse» 14 compresse divisibili.

09A05242

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1001/2009 del 27 gennaio 2009, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Venlafaxina Winthrop».

Nell'estratto della determinazione n. 1001/2009 del 27 gennaio 2009 relativa al medicinale per uso umano VENLAFAXINA WINTHROP pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2009 - supplemento ordinario n. 23 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto: Controllo e rilascio: I.Q.A. a.s. Jindricha Platchty 16/c.p. 535 150000 Praha 5-Smichov (Repubblica Ceca);

leggasi: Controllo e rilascio: Farma - APS Produtos Farmaceuticos, SA - Rua Joao de Deus, 19 - Venda Novà, 2700-487 Amadora (Portogallo).

09A05259

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-107) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.